

Anno III - Fascicolo IV. — C/C/ con la posta — Luglio - Agosto 1930 - VIII

# LA RASSEGNA GIURIDICA

RIVISTA BIMESTRALE DI DOTTRINA, GIURISPRUDENZA E LEGISLAZIONE

ORGANO DEL SINDACATO FASCISTA AVVOCATI E PROCURATORI  
DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Diretta dall'Avv. **SETTIMIO MOBILIO**

SECRETARIO DEL SINDACATO

*Quid leges sine moribus?*

VARRONE

## COMMISSIONE SCIENTIFICA

Avv. Prof. **ARNALDO BRUSCHETTINI**, Ordinario di Diritto Commerciale e Rettore dell'Università di Napoli - S. E. **FRANCESCO CAMPOLONGO**, Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Napoli - Avv. Prof. **GAETANO CRISOSTOMI-MARINI**, Segretario del Sindacato Nazionale degli Avvocati e Procuratori - On. Avv. Prof. **ALFREDO DE MARSICO**, Ordinario di diritto penale all'Univ. di Bari - S. E. **ERRICO DE NICOLA**, Senatore del Regno - S. E. **RAFFAELE DE RUBEIS**, Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Catanzaro - Avv. Prof. **LUIGI DI FRANCO**, Docente di diritto industriale presso l'Università di Napoli - On. Avv. **GIACOMO DI GIACOMO**, Presidente della Confederazione dei Sindacati Professionisti ed Artisti - S. E. **LUIGI DI LELLA**, Primo Presidente della Corte di Appello di Bari - S. E. **PASQUALE FALCONE**, Primo Presidente di Corte d'Appello a riposo - S. E. **FRANCESCO GIANNATTASIO**, Senatore del Regno e Primo Presidente della Corte d'Appello di Napoli - On. Avv. **VINCENZO IANFOLLA** - On. Avv. **GENNARO MARCIANO**, Senatore del Regno - Avv. Prof. **EDOARDO MASSARI**, Ordinario di diritto penale all'Università di Napoli.

BIBLIOTECA  
"GIOVANNI CUOMO"  
SALERNO

## PREZZI

Per un anno: L. 40 - Un numero separato: L. 10 - Per l'estero: il doppio

Abbonamento sostenitore: da L. 100 in poi.

Stab. Tip. F.lli Di Giacomo di Giov.  
SALERNO

## COMITATO DI REDAZIONE

:: Avv. NICOLA BOSCO - Avv. ADOLFO CILENTO - Avv. ARTURO CIRONE - Avv. NICOLA DE ANGELIS - Avv. CONCETTO DE CECCO - Avv. CAMILLO DE FELICE - Avv. PIERO DE NIGRIS - Avv. PASQUALE DE VITO - Avv. GENNARO GRECO - ON. Avv. MARIO JANNELLI - Avv. ERRICO LEO - Avv. GIUSEPPE MARASCO - Avv. GUIDO MARTUSCELLI - Avv. CARLO MOSCARIELLO - Avv. ERNESTO NUNZIANTE - Avv. PASQUALE PALADINO - Avv. MARIO PARRILLI - Avv. RAFFAELE PETTI - Avv. FRANCESCO POLITO DE ROSA - Avv. AMEDEO ROCCO - Prof. MATTEO RESCIGNO - Dott. UMBERTO SALA - Avv. MANLIO SERIO - Avv. LORETO SEVERINO - Avv. GUIDO VESTUTI - Dott. ROCCO ZITO :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: ::

Fanno parte di diritto del Comitato i componenti del Direttorio del Sindacato

(I Comitati di redazione non debbono assomigliarsi ai così detti comitati di onore, creati, in periodi democratici, per solleticare l'ofanità e l'esibizionismo di persone, quasi sempre inadatte a collaborare; ma debbono essere elemento precipuo di lavoro e di produzione).

## S O M M A R I O

**DOTTRINA** — Adolfo Cilento — *Sul significato "dell'uso", nel delitto di falsità in scrittura privata* (163-168) — Settimio Mobilio — *Procedura di sequestro dinanzi le Magistrature del Lavoro* (169-171) — Andrea De Leo — *Vite di Illustri Avvocati Salernitani: Giovanni D'Avossa, con nota del D.* (172-179) — F. Rizzo — *Osservazioni pratiche sul procedimento possessorio* (180-192) — Nicola Bosco — *Per la nostra difesa* (193-202).

**GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE** — Corte d'Appello di Milano 12-20 giugno 1930, *Rossi* — *Fallim. Biasini Boschi*, con note di s. m. (203-208) — Corte d'Appello Napoli, 28 giugno-12 luglio 1929, *Lorito* — *Troisi De Rosa*, con note di s. m. (209-212) — Trib. Civ. di Salerno, 28 marzo 10 aprile 1930, *Parisi De Rosa c. Parisi Vicinanza* con note di s. m. (212-217) — Trib. Civ. di Salerno, 1930 *De Simone* — *Pinto* con note di s. m. (217-223) — Trib. Civ. di Salerno, 10-31 maggio 1929, *Morese* — *Comune di Montecorvino Pugliano* con note di s. m. (223-229).

**GIURISPRUDENZA DEL LAVORO** — Trib. del Lavoro di Salerno, 30 gennaio 1. febbraio 1930, *Iuzzolino* — *Ditta Fratelli Stabile*, con nota di s. m. (230-239) — Pretura del Lavoro di Nocera Inf., *De Pasquale* — *Apicella*, con note di *Enrico Leo* (233-242).

**GIURISPRUDENZA PENALE** — Trib. pen. di Salerno, 1930, *Imputati Cacciuto e Cerrone*, con note di s. m. (243-246) — Trib. pen. di Salerno, 30 giugno 1930, *imputati Cucci Giulio* con note di s. m. (247-251) — Pret. di Salerno, 19 dicembre 1929, *imputati De Feo ed altri*, con note di s. m. (251-256).

**GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA** — Consigli di Stato, 15 febbraio 1930, *Lamberti* — *Amministrazione Provinciale di Salerno*, con note di *Gennaro Greco* (257-258) — G. P. A., 20 giugno-5 luglio 1930, *Moccia* — *Comune di Bracigliano*, con note di *Gennaro Greco* (258-260).

**AMENITÀ GIUDIZIARIE** — *La Sorpresa* — *Strano equivoco* — *Giustizia amena* — *Chiusura forzata* (261-271).

**CRONACHE SINDACALI** — *Circolare del Presidente della Confederazione dei Sindacati Professionisti ed Artisti* — *Sindacato Notai* — *Contributi Volontari* — *Congresso Nazionale*, (272-288).

**CRONACHE E SCORRERIE GIUDIZIARIE** — *Un documento* — *L'indecente gazzarra* — *Impressioni e commenti* — *Amenità Giudiziarie* — *Abbonamenti Giustizia Serena* — *Compiacimento* — *Condoglianze* — *La buona stampa* (279-289).

## Sul significato "dell'uso,, nel delitto di falsità in scrittura privata <sup>(1)</sup>

### I.

Il delitto di falsità in atto pubblico, nelle varie forme previste dal codice penale, si consuma indipendentemente dall'uso dell'atto falso, perchè, con la falsità, o materiale, o personale, o ideologica, si offende, sia pure col solo pericolo del documento pubblico o privato, la fede pubblica, questo diritto sociale che costituisce l'obbietto del delitto di falso. Il delitto di falsità in scrittura privata, previsto dall'articolo 280 del codice penale, si consuma quando dall'autore della falsificazione, o da altri, d'accordo con l'autore della falsificazione, si faccia uso della scrittura. Non basta, per aversi il delitto, che si sia formata una scrittura falsa, o si sia alterata una scrittura vera, occorre che di essa si faccia uso, perchè, con l'uso, cioè avvalendosi di essa il falsificatore, od altri che sia d'accordo con lui, si avrà il pubblico o privato documento, effettivo o potenziale, e, quindi, la violazione della fede pubblica.

L'uso può essere giudiziale, o stragiudiziale.

Anzitutto, il legislatore, nell'articolo 280 del codice penale, non precisa quale debba essere, per aversi il delitto, l'uso. Adopera la parola "uso,, senza aggettivo alcuno. E' questo un argomento di interpretazione letterale per escludere che l'uso della scrittura privata falsa debba essere, perchè il delitto sia perfetto, soltanto quello giudiziale. A questo argomento si aggiungono molti altri i quali dimostrano che sarebbe monca, od insufficiente addirittura, la tutela della legge se si ritenesse incriminabile soltanto l'uso giudiziale, e non anche l'uso stragiudiziale, della scrittura privata falsa. Infatti, di una scrittura privata si può, stragiudizialmente, fare uso in tanti modi, cioè in tutti i casi nei quali il codice civile non dispone che il negozio giuridico debba risultare da atto pubblico, o da scrittura privata autenticata.

---

(1) Non ho, e non potrei, per nessun motivo, avere la pretesa di dire cose nuove. Mi occupo della questione riassumendo le ragioni per le quali debba ritenersi, come ha recentemente ritenuto il Tribunale di Salerno — accogliendo la tesi che io sostenevo, per dedurne la prescrizione dell'azione penale, in difesa d'imputato di falsità in scrittura privata — che questo delitto si perfeziona con qualsiasi uso della scrittura, giudiziale, o stragiudiziale, e che l'uso successivo di essa non costituisce reato continuato.

Per esempio, e di esempi potrei addurne moltissimi, obbietto del contratto di pegno — art. 1878 a 1890 del codice civile — può essere anche un credito. Se il pegno sarà stato costituito su di un credito il quale risulti da scrittura privata falsa, di questa sarà stato fatto uso e sarà sorto il pericolo del danno, il danno potenziale, perchè il creditore, il quale ha la garanzia del pegno, potrà, in virtù di questo contratto di garanzia, sperimentare la relativa azione contro l'obbligato al pagamento del credito dato in pegno. Ora, se, in questo caso, si escludesse il reato di falso in scrittura privata pel motivo che mancherebbe l'uso giudiziale della scrittura, si renderebbe, come ho detto, monca, od insufficiente addirittura, la tutela della legge, perchè, come è evidente, si accorderebbe la impunità di fronte ad un delitto completo in tutti i suoi elementi, dolo e danno. Inoltre, le scritture private — art. 1327 del codice civile — acquistano, riguardo ai terzi, data certa, fra l'altro, quando siano trascritte, o depositate presso l'ufficio di registro. Indubbiamente, l'adempimento dell'una, o dell'altra formalità costituisce uso della scrittura, ed uso, nel senso dell'art. 280 del codice penale, se la scrittura sia falsa, perchè, acquistando la scrittura data certa, vi sarebbe pericolo di danno pei terzi. Adduco ancora un altro esempio. Giusta l'art. 1333 del codice civile, fanno ugualmente fede, come le copie degli atti pubblici, le copie delle scritture private, il cui originale si trova depositato in pubblico archivio. Se venga depositata presso notaio una scrittura privata falsa, di questa potrà avere copia chicchessia ed avvalersene in qualunque modo, con danno effettivo, o potenziale, per altri. In questo caso, a prescindere che il deposito della scrittura avrebbe resa certa la data di essa di fronte ai terzi, il che, da sè solo, basterebbe perchè vi fosse l'uso, è chiaro che il deposito istesso renda perfetto il delitto di falso, perchè se la scrittura non fosse stata depositata, non sarebbe sorto il pericolo che altri potesse fornirsi, ed avvalersi, di copia di essa. Sorto il pericolo, la lesione della fede pubblica è avvenuta, per ciò il deposito deve considerarsi uso nel senso dell'art. 280 del codice penale.

Sarebbe erroneo opporre, per dimostrare che l'uso debba essere giudiziale, che, quando si produca in giudizio civile un documento, e la parte, la quale lo abbia prodotto, risponda alla interpellanza, fattale a norma dell'articolo 299 del codice di procedura civile, di non volersene servire, non si abbia, in tal caso, uso giudiziale del documento, il quale si avrebbe in caso di risposta affermativa, epperò, non si abbia, qualora sia stata prodotta una scrittura privata falsa, il delitto di falsità in scrittura privata a causa del mancato uso giudiziale.

Le disposizioni del codice di procedura civile, contenute nel pa-

ragrafo che riguarda la falsità dei documenti, si riferiscono — art.li 296 a 318 — alle scritture private ed agli atti pubblici, perciò, se si ritenesse che la dichiarazione di non volersi servire del documento impugnato elimini il delitto di falso, bisognerebbe ritenere che ciò avvenga anche quando si sia prodotto in giudizio un atto pubblico falso, cioè quando si sia commesso un delitto il quale è perfetto anche senza l'uso dell'atto! L'art. 300 del codice di procedura civile dispone che quando la parte interpellata dichiara di non volersi servire del documento, questo si ha senz'altro per rigettato in quanto riguarda i contendenti. Il significato è molto chiaro: il documento, nel giudizio nel quale è stato prodotto, non può essere ritenuto mezzo di prova della domanda, o della eccezione, che con esso si sarebbe voluto provare, ma l'azione penale, la quale è essenzialmente pubblica, non sarà neutralizzata dalla volontà del privato, il quale non potrà togliere il carattere delittuoso all'azione già compiuta, e per ciò il pubblico ministero eserciterà l'azione penale per accertare se concorrano prove di reità a carico di chi abbia esibito il documento impugnato, e, se questo sia una scrittura privata, e sia stata prodotta dall'autore della falsità, o da altri, d'accordo con lui, sarà, in tal caso, perfetto, perchè della scrittura si è fatto uso con l'averla prodotta, il delitto previsto dall'art. 280 del codice penale.

Nella relazione Zanardelli sul progetto del 1887, nella quale si spiega perchè non sia stata riprodotta la disposizione dell'art. 352 del codice penale sardo, modificata, come molte altre, dal decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861, con la quale si stabiliva che l'azione penale non potesse esercitarsi contro chi avesse prodotto in giudizio civile una scrittura privata falsa senza averlo prima interpellato giudizialmente sul se intendesse, o no, servirsi del documento, è detto pure, ed a mio avviso tronca ogni disputa: Ma fra il considerare come irrevocabilmente consumato il falso privato per il solo fatto della contraffazione o supposizione di un privato documento, e il ritenere perfetto questo delitto allora soltanto che l'agente abbia persistito nel disegno di servirsi in giudizio del falso documento, *vi è una tesi intermedia, quella cioè di considerare come estremo che rende perfetto il falso privato, l'uso che in qualunque modo sia fatto del documento.*

.....Al contrario, la falsificazione d'un documento privato non può per sè sola ledere la pubblica fiducia, poichè nessuno è tenuto a credere alla verità dei documenti che derivano dai privati. Affinchè la fede pubblica ne sia interessata, occorre che venga meno quella presunzione di autorità attribuita in generale ai documenti privati *che si producono in giudizio, o di cui in altro modo si fa uso:* quella presunzione che nasce naturalmente dal fatto che un documento è

presentato ad un pubblico ufficiale. *Seguito, però, dopo l'operata falsificazione, il momento complementare dell'uso, il reato è perfetto in tutti i suoi elementi materiali e morali, potenzialmente lesivi, sicchè la desistenza dal malizioso proposito, così dolosamente esternato, non potrebbe cancellare nè attenuare il carattere criminoso dell'azione,,*

Qualsiasi uso della scrittura falsa è, adunque, sufficiente per la consumazione del delitto previsto dall'articolo 280 del codice penale; la dichiarazione, fatta in giudizio civile, di non volersi avvalere di una scrittura privata impugnata di falso, non elimina di delitto, perfetto in tutti i suoi elementi.

Secondo lo Impallomeni, costituisce uso la presentazione della scrittura all'ufficio del registro per la registrazione.

Secondo il Majno, si fa uso del documento falso allorchè taluno se ne vale per ottenere il risultato che il documento per sè stesso è atto a produrre, e a cui nel falsificarlo mirava il falsificatore. Di una scrittura privata, per esempio, si fa uso non solo producendola in un giudizio nelle forme ordinarie, ma anche producendola avanti ad arbitri, *adoperandola stragiudizialmente* per conseguire lo scopo „

Il Manzini scrive: Usa dell'atto falso non solo colui che ne realizza o tenta di realizzarne la virtù probatoria, ma altresì quegli che lo presenta o consegna per la registrazione, autenticazione, protesto, riconoscimento, deposito ecc.; che lo esibisce per la riscossione, per lo sconto, o risconto, o per la rinnovazione, conversione, trasmissione (es. telegramma) che lo legge ad altri; che lo spedisce o notifica al destinatario; che lo mette in circolazione; che lo allega ad altri atti connessi, ecc. Ciò posto, ben si comprende come, per aversi l'uso, non occorra che il documento sia presentato a un pubblico ufficiale, che cioè l'uso avvenga in rapporti pubblici; *e tanto meno che l'uso stesso sia giudiziale „*

\*  
\* \*

Esamino il caso dell'uso continuativo del documento privato falso, ed incomincio con un esempio.

Tizio ha formata una quietanza falsa, dalla quale risulta avere egli estinta una obbligazione di dare. Ha registrata la quietanza, oppure l'ha depositata presso notaio. Convenuto, poscia, in giudizio per lo adempimento della obbligazione, ha eccepito d'averla estinta ed ha prodotta, per dimostrare la sua eccezione, la quietanza. Egli ha fatto uso due volte della scrittura. Dovrà rispondere di reato continuato? No, e per ovvie ragioni, perchè, per aversi il reato continuato, occorrono tutti gli elementi costitutivi del reato, cioè, nel delitto pre-

visto dall'articolo 280, la formazione di una scrittura falsa, o l'alterazione di una scrittura vera, e l'uso della scrittura, non il semplice uso, il quale perfezione il delitto quando sussista, si intende di leggieri, l'altro elemento, cioè quello della falsificazione. Ripetendosi l'uso della scrittura falsa, saranno permanenti gli effetti del delitto, ma non si avrà un reato continuato, e tanto meno — non è il caso di accennarlo neanche — un reato permanente. Ripeto, col compianto Alimena: questo reato, che suol dirsi continuato, per noi è un reato realmente unico, benchè *ogni sua parte sia di per sè un reato perfetto*. Dissi altra volta, e dico, che il reato continuato può rassomigliarsi a qualche animale di gerarchia inferiore, il quale è unico, e pure, se è tagliato a pezzi, ogni pezzo riproduce l'animale intero. “Il Majno scrive: Non basta che il delinquente continui nello stato anti-giuridico creato col delitto, od ometta di riparare le conseguenze di questo, oppure ne goda tuttora i frutti, perchè si possa parlare di delitto continuato. Occorre che con una nuova azione il delinquente abbia posto in essere una violazione di legge già violata „. Il Manzini si propone la questione dell'uso continuativo della scrittura privata falsa e la risolve escludendo il delitto continuato. Dal momento, egli scrive, che la legge non limita il concetto di “uso,, è manifesto che ogni specie di uso, anche in ordine alla durata, rientra nella nozione del delitto, il quale, del resto, è per sè stesso un delitto di falsificazione, e non soltanto di uso (v. invece: art. 281) e quindi non può “permanere,, una volta esaurita l'azione falsificatrice, e non può “continuare,, *se non si riproducono tutti gli atti che lo costituiscono* „.

Mi piace concludere questo mio modestissimo lavoro con l'insegnamento contenuto nella sentenza resa dalla Corte di Cassazione il 25 Novembre 1915, annotata magistralmente dall'Escobedo: Tutta la posteriore attività diretta a far riconoscere la verità dell'atto falso per tradurre il danno potenziale in effettivo non costituisce prosecuzione dell'uso dell'atto prodotto; l'insistenza del colpevole più o meno protratta, in rapporto alla verità dell'atto stesso, non costituisce violazione della fede pubblica, già violata quando dell'atto falso si è fatto uso; non fa divenire permanente il reato essenzialmente istantaneo „. Questi criterii la Corte di Cassazione ha seguiti nello esaminare se possa ritenersi permanente il delitto di uso sciente di scrittura privata falsa, previsto dall'art. 281 del codice penale, per ciò, e per chi tenga presente che questo delitto, come ho ricordato citando il Manzini, è delitto di uso, non di falsificazione ed uso, come il delitto previsto dall'art. 280, è evidente che anche questo sia delitto istantaneo, non permanente, e che la persistenza nell'uso

del documento privato falso non costituisca reato continuato, perchè, come ha ritenuto la Corte di Cassazione, a prescindere da ogni altra osservazione in proposito, non costituisce prosecuzione *dell'uso* dell'atto prodotto.

L'autorità degli scrittori e della giurisprudenza conforta, anche per questa parte, la mia tesi, la quale, specie ai fini della prescrizione dell'azione, ha grande importanza pratica.

ADOLFO CILENTO

EX FACTO ORITUR JUS. l. 52 ad leg. Aquil.

*Dal fatto sorge il diritto.*

\*  
\*\*

HEREDITAS NON DELATA NON TRANSMITTITUR AD HEREDES. Ib.

*L'eredità non deferita non si trasmette agli eredi.*

\*  
\*\*

IMPOSSIBILE HABETUR ID, CUI NATURA IMPEDIMENTO EST, QUOMINUS EXISTAT. § 11 J. de inut. stip. 3, 20.

*Impossibile è ciò che la natura impedisce che si faccia.*

\*  
\*\*

TAM LABOR QUAM PECUNIA DIVISIONEM RECIPIUNT. l. 10, pr. de annuis legatis.

*Tanto il lavoro come il compenso ammettono in diritto una divisione.*

\*  
\*\*

IN MALEFICIS VOLUNTAS SPECTATUR, NON EXITUS. l. 14, ad l. Corn. de Sicar.

*Nei malefici si considera l'intenzione e non l'effetto.*

\*  
\*\*

EODEM MODO VINCULUM OBLIGATIONUM SOLVITUR, QUO QUAERI ADSOLET. (Pap) l. 46 D. de acquir. vel amitt. poss. 41, 2.

*Il vincolo delle obbligazioni si scioglie nello stesso modo con cui si suole compiere.*

## PROCEDURA DI SEQUESTRO dinanzi le Magistrature del Lavoro

1. In dipendenza del *R. D. 26 febbraio 1928, n. 471*, che disciplina la procedura delle controversie individuali e collettive del lavoro, è indubitato che anche la procedura di sequestro conservativo è in essa compresa, sia perchè la procedura di sequestro ha carattere incidentale, che, pertanto, va inquadrata ne la procedura del giudizio di merito devoluto a la Magistratura del Lavoro e sia perchè con essa s'inizia di solito il giudizio, del quale la richiesta e concessione del sequestro, per le domande che dovranno formare oggetto de la disputa, sono atti preliminari di lite.

2. La legge sopra indicata non stabilisce alcuna speciale procedura per i sequestri, i quali, come innanzi si è detto, debbono ritenersi compresi in essa per l'ampia dizione dell'art. 1. La competenza, pertanto, a concedere il sequestro conservativo, è devoluta, secondo il valore, al Pretore o al Tribunale, funzionanti da Magistratura di Lavoro.

3. La procedura da seguire, in mancanza di una precisa direttiva, è quella stabilita dal C. di procedura civile, temperata a le norme fissate dal *R. D. 26 febbraio 1928*. Crediamo che le difficoltà pratiche possano ben eliminarsi, in riferimento a le cennate disposizioni, e non abbiano a preoccupare gl'interpreti le rigide norme stabilite dal codice di procedura civile, sol perchè ritenute presso che inapplicabili.

4. L'art. 931 c. p. c. obbliga il creditore istante di notificare al debitore, nel termine di tre giorni da l'eseguito sequestro, il ricorso e decreto di sequestro e l'atto di deposito cauzionale, se disposto, con contemporanea citazione dinanzi al magistrato competente per materia e per valore, facoltandosi a proporre, con lo stesso atto, giudizio di merito dinanzi lo stesso magistrato che sia competente a conoscere del credito, oggetto già della speciale cautela del sequestro. Tale procedura è assoggettata, per ciò che attiene al rispetto dei termini e delle formalità, al rigore della disposizione de l'art. 933.

5. Stando al disposto de l'art. 931, dobbiamo ritenere la competenza del giudice ove il sequestro si esegue, pretura o tribunale ordinarii, per il solo giudizio di convalida, in quanto ad essi l'art. 931 devolve la speciale competenza della pronunzia di convalida o di revoca, sempre che siano competenti per materia. Riteniamo, pertanto, che l'art. 931 trova applicazione nei riflessi di Magistrature speciali per

materia esistenti a l'epoca della pubblicazione del Codice Civile ed anche delle altre che posteriormente siano state create, comprese, quindi, le Magistrature del lavoro, dinanzi a le quali, data la speciale competenza per materia, deve pure essere proposta la convalida, oltre che per il tassativo disposto de l'art. 931, anche e sopra tutto per la competenza devolutiva di tutte le controversie comunque interessanti le Magistrature del Lavoro. Dunque, se il giudizio di convalida deve proporsi dinanzi al Magistrato, competente per materia e per valore, del luogo de l'esecuzione del sequestro, non si spostano i termini della quistione nei rapporti delle Magistrature del Lavoro, che hanno speciale competenza per materia. Riteniamo però che in difformità di quanto dispone l'art. 931, la richiesta di sequestro non deve rivolgersi al Pretore o al Tribunale ordinarii, ma, in funzioni di Magistrature del Lavoro, in quanto essi anche come tali funzionano. La speciale disciplina de l'art. 931, che autorizza il Pretore e il Tribunale ordinarii a concedere il sequestro, anche se non siano competenti per materia, trova il suo presupposto ne la necessità della urgenza del provvedimento, mentre la sede di esecuzione del sequestro poteva non coincidere con la sede de l'autorità competente per materia.

6. Poichè la procedura de l'art. 931 è inconciliabile, per quanto attiene a le notifiche e al modo di proporre la domanda giudiziale, con la procedura dinanzi le Magistrature del lavoro, in pratica si sono manifestati dubbii ed incertezze, che spesso hanno delusi i principii fondamentali della nuova legge disciplinatrice delle controversie del lavoro.

Se l'art. 931 c. p. c. fa obbligo la citazione per la convalida nel termine ivi previsto, mentre la domanda giudiziale si propone con ricorso dinanzi al Magistrato del lavoro, considerato che la notifica del ricorso viene eseguita di ufficio da la cancelleria della Magistratura del lavoro, noi riteniamo che basti la semplice notificazione, nel termine di tre giorni da l'operato sequestro, degli atti di sequestro, senza necessità di proporre contemporaneamente, e ne l'istesso atto di notifica, la domanda di convalida, e, se possibile, di merito, perchè tali specie di citazioni, incompatibili con il modo di proposizione della domanda giudiziale dinanzi le Magistrature del lavoro, non avrebbero modo come portarsi a conoscenza del competente magistrato del lavoro, dovendosi da esso e non da la parte, disporre la notificazione della domanda e la fissazione de l'udienza di comparizione. Può, se mai, citarsi il debitore, così come nei ricorsi in Cassazione, con la generica indicazione de l'udienza che sarà fissata dal Magistrato del lavoro. Se, dunque, non è necessaria la citazione, e forse neppure la notifica degli atti di sequestro, in quanto a ciò debbono provvedere gli or-

gani espressamente deputati da la legge, riteniamo che nel termine fissato da l'art. 931, debba essere depositato il ricorso dinanzi al Magistrato del lavoro, perchè così, solo così, dinanzi le Magistrature del lavoro, si propongono le domande giudiziali.

7. È canone fondamentale di diritto processuale che, in mancanza di specifiche norme procedurali, si debba risalire a quelle vigenti in materie affini, con un processo di analogia, compatibile con lo spirito della legge o delle leggi, che appariscano in conflitto o inconciliabili ne l'applicazione di un criterio di unicità preciso. Diversamente, con il formalismo procedurale, si vulnera il diritto sostanziale, travolto da inopportune quistioni pregiudiziali e formali, che appassiano i Tironi e i formalisti, che già trionfaron in passato. La procedura dev'essere osservata con rigore, quando vi è la specifica statuizione legislativa, o quando sia intimamente connessa con il diritto sostanziale, perchè in tali casi perde il carattere regolamentare di procedura ed acquista forza e virtù sostanziali che si ricollegano ad elevate concezioni di diritto.

Le nuove correnti del diritto, che hanno trovata la magistratura consenziente, tendono ad eliminare i pregiudizii del formalismo, ormai vieto, mirando a realizzare salde concezioni giuridiche e sociali, traverso la rieducazione dei costumi e la elevazione della funzione della Giustizia, riportata ne le degne sue sedi.

8. — Concludendo, le domande di sequestro debbono essere rivolte al Pretore e al Tribunale funzionanti da magistrati del lavoro del luogo ove il sequestro deve eseguirsi; l'atto di notifica del ricorso e del decreto di sequestro può essere notificato nel termine di tre giorni, mentre in tale termine, con il beneficio dei maggiori termini, di cui ne lo stesso articolo 931, dev'essere presentata domanda di convalida, e se competenti per il merito, anche la relativa domanda di merito, dinanzi al Pretore o al Tribunale, secondo le rispettive competenze per valore, funzionanti da Magistrature del Lavoro del luogo di esecuzione del sequestro. In tal modo è salvo il diritto sostanziale e la procedura dell'art. 931 si concilia con quella del R. D. 26 febbraio 1928.

## SETTIMIO MOBILIO

---

UT HOMINIS DECUS EST INGENIUM, SIC INGENII LUMEN EST ELOQUENTIA. (Cic.) de clar. orat. 15,59.

*Come l'ingegno è ornamento dell'uomo, così l'eloquenza è lume dell'ingegno.*

## Vite d'illustri Avvocati Salernitani

— 69 —

GIOVANNI D'AVOSSA <sup>(1)</sup>

Io sono profondamente convinto, che, onorare la memoria e rammentare le virtù di uomini, che illustrarono il loro paese colla potenza dell'ingegno, colla energia del carattere o con opere sublimi, sia un sacro dovere di chi ama sinceramente la patria e la vuole libera e rigogliosa.

Io penso, che il culto per i grandi uomini, rappresenti l'indizio più sicuro della civiltà di un popolo; e che, al di sopra del nudo precetto, o delle astratte concezioni scientifiche o letterarie, il mezzo educativo più efficace pei giovani sia quello di far loro conoscere le

(1) Abbiamo riprodotto il magnifico profilo, che di Giovanni d'Avossa ebbe a fare Andrea De Leo, ne la rivista "Luigi Settembrini,, (anno I - 1891), diretta da Giovanni Lanzalone; riprodurremo, nei numeri successivi, gli altri articoli, dello stesso autore, e pubblicati ne la stessa rivista, nei quali il De Leo fa uno studio completo della complessa personalità del D'Avossa. Nessuno di noi poteva scrivere meglio intorno a Giovanni d'Avossa, titano del foro di Salerno, perchè l'opera demolitrice del tempo ha cancellato tanti ricordi su la vita di Lui e perchè pochi, come il De Leo si sono dissetati a la genuina fonte del sapere, modellandosi a le virtù di quel Grande, che il De Leo ricordò ai suoi concittadini perchè la memoria durasse quanto il tempo lontana.

Noi rendiamo ad un tempo onore al grande giurista ed avvocato, Giovanni d'Avossa e al degno suo biografo, Andrea De Leo, altro titano del nostro foro, che fu di tale gigantesca grandezza da costituirsi centro di pensiero e di attività ne l'età sua. Questo profilo, dettato da un grande, quanti moniti non racchiude! Il Ranieri scrisse, ne l'elogio alla sorella Paolina: "Io mi fo ardito di risollevarmi alle nobili usanze dell'Antichità, la quale, per fiducia nella virtù, trovava bello l'elogio del parente sulla bocca del parente „; noi diciamo che nobilissima è la esaltazione che i grandi fanno dei grandi, perchè si risollevarono a la luce della virtù, affrancandosi da l'egoismo, che lievita pur nel fondo delle anime buone. Ravvivata così la memoria di d'Avossa e di De Leo, quei giovani avvocati, che si credono già grandi sin dal sorgere a la vita professionale, ricorderanno, che, per affrontare i cimenti de l'avvocheria, occorre quella preparazione, di studio e di esperienza, che relegò Giovanni d'Avossa per cinque anni ne la vita intima del lavoro religioso e fecondo ne l'inviolato asilo delle mura domestiche, e che i giovani debbono sempre, come Andrea De Leo, onorare gl'illustri maestri, che tracciarono la via da seguire, per guadagnare le mete del successo, perchè la funzione de l'avvocato si elevi in una sfera superiore, al di fuori e al disopra delle volgarità inevitabili della vita. Il ricordo dei grandi, che ci precedettero, sarà per noi fonte purissima di luce di pensiero e calore di sentimento, luce e sentimento che rischiareranno il nostro intelletto e plasmeranno i nostri cuori a le più belle idealità della vita. (n. del D.)

principali vicende della vita dei nostri illustri concittadini, ed invitarli ad ispirarsi nelle virtù di costoro.

E, con queste nobili ispirazioni, potranno, senza fallo, percorrere, baldi, il faticoso cammino degli studii, raggiungere la loro meta, rendersi utili alla società- riscuotere la pubblica stima ed acquistare meritati onori.

Con questi intenti, senza pretensioni letterarie, ma per rispondere al cortese invito del direttore del *Settembrini*, imprendo ora a dar brevi cenni della vita di Giovanni D'Avossa.

Volli primamente ricercar le origini della sua famiglia.

Nel 1300 la ricca famiglia d'Abos, per sottrarsi ad ingiuste persecuzioni, perchè amava la libertà, esulava dalla Spagna e si rifugiava in Italia, scegliendo per sua residenza la città di Salerno. Venduti i suoi vasti possedimenti in Ispagna, ne comprava altri in Salerno e, dopo qualche tempo, faceva quivi erigere un palazzo alla via Seminario, e un altro alla via Pietro Giannone. Trascorsi parecchi anni, la parola *Abos* fu resa più dolce, cambiando il *b* in *v* e poscia, per renderla più scorrevole ed italianizzarla, vi si aggiunse un *sa*; donde il cognome *d'Avossa*.

Nel 1772 nacque Clemente d'Avossa, e sappiamo di lui, che a 21 anno ebbe la laurea di avvocato; ma non esercitò la sua professione, o perchè non vi era inclinato, o per la sua florida condizione economica. Nel 26 agosto 1801, veniva nominato Cavaliere Costantiniano, e, ancora giovanissimo, tolse in moglie la contessa Maria Pastore di Napoli, dalla quale ebbe quattro figli.

Il primo figlio fu Giovanni d'Avossa, che nacque in Salerno nel 1798.

Giovanni d'Avossa, ancora adolescente, dotato di un forte ingegno, di una mente robusta, di un nobile cuore, di forme avvenenti, faceva presagire a quanti lo avvicinavano la splendida carriera, che indi a poco percorse come avvocato, giureconsulto, uomo politico e magistrato.

Dedicavasi primamente agli studi letterarii e filosofici, nè si tenne pago di conoscenze superficiali. Lungamente meditò sui lavori letterarii e filosofici, che vedevano la luce in quel tempo, e divenne non un semplice cultore, ma un maestro di lettere italiane e latine, di storia, di tutt' i sistemi filosofici, che in quell'epoca venivano propugnati con una copia di dotte argomentazioni. La migliore biblioteca in Salerno era posseduta da lui. Nei miei giovani anni, più volte, ebbi la ventura di vederlo e di parlare con lui intorno a problemi difficili di critica letteraria, di filosofia e di storia. E il nostro d'Avossa, quantunque quasi decrepito, conservava integra la sua memoria, vigoroso il suo intelletto, e compiacendosi degli studii che io facevo,

eccitandomi a lavorare, mi mostrava parecchi dei suoi libri di letteratura, di scienze e di storia, al margine dei quali, di suo pugno aveva scritte annotazioni e commenti, che rendevano sempre più chiaro il concetto dello scrittore.

Quando il nostro d'Avossa era giovane, volgevano tempi assai difficili. Gli studii letterarii e filosofici nelle scuole eran fatti ad *usum delphini*; molti, e forse i migliori libri, non potevano esser letti; ma il d'Avossa, sprezzando ogni pericolo, li lesse tutti ed acquistò quel nome, che lo rese stimato dall'universale.

Nè, trascorsi gli anni giovanili, ebbe mai ad abbandonare fino alla sua morte gli studii letterarii, storici e filosofici. Egli parlava con forma corretta ed elegante tanto nelle pubbliche riunioni, che nei discorsi familiari, e le idee che esprimeva o in iscritto o verbalmente erano lungamente pensate e meditate. Metteva da parte le quisquillie, le affettazioni, le moine; incedeva grave e dignitoso col portamento della persona, colla parola e collo scritto. Era uomo d'un pezzo, e si rivelava sempre lo stesso. Venerava la scienza; ma aboriva gli aristarchi del tempo: amava e stimava tutti quelli che riteneva di stima meritevoli, ma disprezzava i vili ed i prepotenti, anche se principi o dittatori.

Poche allegazioni egli pubblicò per le stampe, pochi discorsi, da lui pronunziati nel Parlamento napoletano del 1848 e nel Senato del Regno d'Italia, vennero raccolti dagli stenografi e tramandati nella posteriorità: in essi ravvisi non pure il giurista, il filosofo e l'uomo di Stato, ma il letterato, dall'anima candida e gentile dagli affetti nobilissimi, dai palpiti di amore per la libertà, pel vero e pel bello.

In Napoli, culla in ogni tempo della scienza giuridica e della eloquenza giudiziaria, Giovanni d'Avossa fece i suoi studi di dritto. Aveva una grande predilezione pel diritto penale; ma studiò con uguale ardore il diritto penale e il diritto civile, il diritto commerciale e l'amministrativo, versandosi altresì nelle scienze economiche; sicchè divenne un perfetto giurista. Fra tutte le parti del diritto pubblico e privato esiste un nesso razionale e indissolubile. Soventi, per isvolgere bene una quistione di diritto penale, occorrono profonde cognizioni di dritto civile, e viceversa. E il nostro d'Avossa, nella sua pratica forense, mostrò coi fatti, la verità di questo precetto, insegnato dai migliori giuristi, e principalmente da *Nicola Nicolini*.

Di vero, in parecchie sue allegazioni, messe in istampa, tu non sai se ammirare maggiormente le sue profonde conoscenze nel dritto penale, o la vasta sua coltura in tutte le altre branche del dritto.

Ebbe il nostro d'Avossa, completati gli studii giuridici, la rara ventura di fare la pratica forense col barone Giuseppe Poerio, il più

grande oratore del tempo, la cui fama è imperitura nella curia napoletana. Il barone Poerio, visto l'ingegno e la ferrea volontà di Giovanni d'Avossa, lo amò come figlio e tenne sempre in pregio le sue virtù e il suo valore giuridico e letterario.

Nel 16 gennaio 1819 fu licenziato in giurisprudenza presso la Regia Università di Napoli, e nello stesso giorno conseguiva la laurea dottorale.

Nel 1820 Giovanni d'Avossa si ritirava in Salerno, e non volle subito esporsi nell'agone forense, quantunque fosse in condizione da affrontare qualunque lotta giudiziaria e qualunque avversario. Egli volle, per circa 5 anni, chiuso nella sua stanza, dedicarsi ad uno studio di perfezionamento, non pure di tutte le materie del diritto, ma di quanto si rende necessario per riuscire grande oratore.

Ricco di tante cognizioni, entrava finalmente nel foro, e la sua prima causa fu un trionfo, valse a fargli acquistare quell'aureola di gloria, che poi sempre lo circondò nella sua non breve carriera forense.

Non richiesto, nè richiedente, gli furono tributati in questa città i maggiori onori. Gli avvocati del tempo gli professarono la maggiore stima e lo riconobbero il principe del foro di Salerno. I dardi della invidia e della gelosia si spuntarono assai presto; nel fondo della coscienza di avvocati, magistrati e cittadini era riposta sicura e piena la convinzione, che il d'Avossa fosse superiore a quanti in Salerno esercitavano la professione di avvocato penale.

Ma la fama del suo valore ben presto ebbe a divulgarsi. In Napoli e nelle altre provincie italiane si seppe della dottrina e della eloquenza di Giovanni d'Avossa; sicchè nel 1829 veniva autorizzato ad esercitare l'avvocheria senza esame pratico. Alto, ma meritato onore! Fino a quell'epoca si era avvalso della firma e dell'assistenza del patrocinatore Francesco Tierno, da Tegiano.

Erano allora tempi di servitù; ma il merito trionfa sempre, in tutt'i tempi. Le umane vicende possono di un eroe fare una vittima, mai un delinquente. L'uomo virtuoso potrà forse molto soffrire, molto lottare, contro la perfidia umana; ma finisce per trionfare, per riscuotere il generale rispetto.

Giovanni d'Avossa non aveva facile la parola, ma elegante ed efficace. La sua dialettica era inarrivabile. Rifuggiva dalle volgarità. I suoi concetti ed il modo di esporli erano solenni, dignitosi. Conoscendo da maestro le scienze affini a quelle del diritto, era insuperabile nelle cause di veneficio, d'infanticidio, di falsità, ed altre simili, delle quali ricorderemo qualcuna più appresso. Le questioni di diritto egli trattava con competenza rara, per non dirla unica.

Quando Giuseppe Marini Serra, altro insigne oratore del foro penale napoletano, veniva in Salerno per compiervi l'ufficio di avvocato, prestava al d'Avossa l'ossequio di un discepolo verso il maestro.

E se faceva uopo di scegliere, in causa gravissima, un competitore a Giovanni d'Avossa, si ricorreva o al suo maestro barone Poerio, od a Raffaele Conforti, altra gloria della italiana eloquenza, vanto e onore della provincia nostra. Alla lotta fra questi atleti assisteva tutta la cittadinanza. Combattevano con forme cavalleresche, con vera eloquenza. In una causa, la prova della reità dell'accusato non era sufficiente. A Raffaele Conforti, difensore della parte civile, il d'Avossa col suo esordio, rivolse le più sentite parole di lode, e poi concluse *"di mia spada il lampo, mai non rifulge su deserto campo,,*.

Giovanni d'Avossa, innalzando l'avvocheria a dignità e decoro di ufficio civile, era mosso non da appetito di guadagno; ma da amore di difesa e da bontà di animo gentile.

Egli sollevò a tale altezza l'avvocheria penale salernitana, da non cederla a nessun altro foro penale italiano.

Imitando il suo esempio, fiorirono in quell'epoca Francesco la Francesca, Nicola Mottola, e tanti altri valorosi, che, nel 1860, entrarono in magistratura, e in qualunque sito d'Italia, diedero prove invitte di dottrina e di eloquenza, onorando, in tal guisa, la provincia cui appartenevano.

Giovanni d'Avossa era avversario implacabile dei mestieranti e degli azzecagarbugli, e quandò l'occasione gli si presentava, colla sua eloquente parola, li staffilava a sangue, li stritolava.

Sacerdote della giustizia, mirava al trionfo della verità. Rifugiava dai cavilli, dalle tergiversazioni, dai brogli. Lottava colle sole armi della scienza e della parola.

I mezzucci erano fuori del suo programma. Voleva vincere, forte della ragione, che lo assisteva, e questa ragione sapeva ben rappresentare. Non si faceva mai scudo del suo censo o di altre sue qualità personali; ma era impavido sulla breccia, avvalendosi solo della forza del suo ingegno e della sua dottrina.

Libero sempre nella esposizione delle sue idee, quantunque in tempi burrascosi, nulla faceva o per paura di principi o per furore di plebe. Come cittadino ed avvocato, tenero della libertà del suo paese, compreso dalla importanza della sua missione, nelle cause politiche, disse sempre il vero, sfidando il carcere, l'esilio, la miseria e qualunque altro sacrificio, fin quello della propria vita. Sfidò l'ira dei tiranni con mirabile coraggio. Nella certezza che il prender parte in qualche causa politica di molto rilievo, gli avrebbe fruttato persecuzioni e carcere, non rifiutò per viltà la sua opera, la discussione

sostenne tetragono, e poscia, con volto sorridente, si faceva dagli sgherri trascinare in prigione.

Era cortese e leale cogli avversarii nei pubblici dibattiti; ma se l'avversario era ignaro del galateo forense, o prepotente, lo fulminava colla sua parola e lo riduceva nel nulla.

Peggio ancora se l'avversario era un procurator generale. Insofferente di ogni freno, non tollerava che i pubblici ministeri lanciasero al suo indirizzo parole poco riguardose o serbassero per lui poco rispetto.

Ad un procurator generale, che poneva quasi in ridicolo la missione dell'avvocato, rispose:

“ Al mio posto, voi sapreste far nulla — al vostro, farei meglio di voi. „.

Una delle prime sue causa riguardò l'eccidio di due inglesi nella contrada di Pesto per cagion di furto.

In questa causa era preponderante l'influenza del governo, atteso i rapporti diplomatici. Giovanni d'Avossa si lasciò ammirare pel suo coraggio civile. Il procurator generale, con una serie di argomenti commotivi, tentò di strappare una condanna; ma Giovanni d'Avossa, esordendo la sua orazione difensiva colle parole “ *Giustizia e non lagrime* „, riportava piena vittoria.

Nel 1844 trattava la causa dei signori Lupo, accusati di omicidio. In una casetta di campagna, a questi ultimi appartenente, furono trovati uccisi la signorina Lucia Lupo ed il suo immamorado, figlio del regio giudice. Gli episodi dell'avvenimento potevano bene servir di tema per un romanzo. La uccisione si verificava nel 1826 e ne furono imputati due fratelli ed uno zio della giovinetta. Gl'imputati emigrarono in estera nazione. Dopo 16 o 17 anni, uno degl'imputati fu scoperto a Torre del Greco, ove con un altro nome, eserciva un negozietto di paste, e venne tradotto in carcere. Dopo alcuni mesi si presentò volontariamente lo zio prete, reduce da Algeri, ove aveva tenuto l'ufficio di cappellano in un reggimento di truppa francese.

In questa causa il d'Avossa fece una discussione brillante e commovente. Pose in rilievo gli odii implacibili tra le due famiglie, gli ostacoli ostinati, che si mettevano agli amori, e dimostrò, che i due amanti si erano ridotti in quella casetta volontariamente, con risoluzione di uccidersi. Esaminata poi la qualità e la direzione dei colpi di pugnale, ne trasse la conseguenza che l'innamorato uccise prima la sua amante e poi sè stesso.

Gli accusati furono assolti.

Nel 1846 o 1847 trattava il d'Avossa una causa di veneficio. Una bella donna era accusata di avere avvelenato il marito, mettendo l'ar-

senico nei così detti *cavatelli*. La prova specifica era formidabile. Odi, rancori precedenti, minacce, relazioni impudiche dell'accusata, contegno sospetto, contraddizioni nei suoi interrogatori, la pubblica voce, costituivano un complesso di gravi elementi di reità dell'accusata. Ma il nostro d'Avossa, con una larga discussione scientifica sulla natura dei veleni, sugli effetti che producono, sul modo di propinarli, esaminò i risultati generici, dimostrandone la incoerenza e la inefficacia, e concluse coll'affermare che l'uomo era morto di colica, non di veleno.

La donna fu assolta.

Per nuovi indizi, ritornava allo esame della Corte un processo già mandato agli archivi.

Il nostro d'Avossa, incominciò la sua discussione col dire, che il procurator generale avea voluto imitare il miracolo di Lazzaro, col dar vita ad un cadavere già sepolto, dicendogli "*surge et ambula*," e concluse, esclamando che quel cadavere, dissepolto dall'archivio, cader dovea, come corpo morto cade.

E l'accusato fu assoluto.

Occupano una pagina incancellabile nella storia giudiziaria e dell'eloquenza forense le seguenti altre cause da lui trattate e vinte:

1. Angiulli ed Angiulli — falsità in testamento — Difensori d'Avossa e Poerio.
2. Fratelli Celli — Falsità in testamento — Difensore d'Avossa — parte civile Conforti.
3. Per agricola Faraud.
4. Close contro Baccari e Lambiase.
5. Falsità in testamento olografo attribuito al marchese Mariano Genovese.

Per alcune di queste cause, scrisse dotte ed eleganti allegazioni. La migliore fra tutte fu quella per falsità del marchese Genovese. La completava in Napoli nelle carceri di S. Francesco, dove fu tenuto per oltre un anno, e poi mandato in esilio a Malta. Non potendo il d'Avossa, per la sua carcerazione, più assistere alla difesa di questa causa, fu surrogato dall'illustre Giuseppe Marini Serra.

La causa ebbe termine, ritenendosi la falsità di testamento, e l'accusato Garzillo fu condannato. D'Avossa difendeva la parte civile.

Per Agricola Faraud, dava alle stampe un'allegazione di pagine 182. E' un monumento di sapienza giuridica. La fa precedere da un proemiuccio, com'egli lo chiama, scritto così:

“ Questa memoria è oltre misura lunga, e, nuda come ella s'appresenta d'ogni grazia di stile, d'ogni oratoria venustà, sarà per essere al certo tediosa. Ma lunghe parimenti furono le sofferenze che l'han

fatta dettare, lunghe ed implacabili le ire che la ingenerarono, gravi le accuse che è destinata a combattere.

“ Abbiate dunque, o magistrati, il coraggio di leggerla e di meditarla. „

L'alto merito di Giovanni d'Avossa fu celebrato in vita ed in morte, in prosa e in versi.

Nel 1847 il Giudice di Tribunale Giovanni Chiaja lasciava Salerno, perchè promosso di grado, ed era mandato in altra residenza. Poeta gentile e valoroso, nel partire, pubblicava un libro di sonetti, dal titolo “*Addio a Salerno*„.

Fra i sonetti ne leggiamo uno, diretto all'avvocato Giovanni d'Avossa. Comincia così:

“ Nè più te udrò, dell'Irno onore e lume,  
D'Avossa mio, quando del reo difendi  
La dubbia sorte, e alla bell'opra intendi  
D'italo dio versando un largo fiume? „

E Francesco la Francesca, parlando di Giovanni d'Avossa, si esprime così:

“ Il d'Avossa era uomo d'ingegno pronto e vigoroso, nutrito di studi. Le sue orazioni eran tutte nervi e sangue. Ora procedeva composto e sereno, tutto lampi e tuoni. Esempio raro di coraggio indomabile. Così si acquistò autorità ed osservanza universale „.

Nel numero venturo, diremo di *Giovanni d'Avossa*, come uomo politico e magistrato.

(*Continua*)

ANDREA DE LEO

DEROGATUR LEGI QUUM PARS DETRAHITUR: ABROGATUR QUUM PRORSUS TOLLITUR. I. 102, de V. S.

*Si deroga ad una legge quando se ne toglie una parte; si abroga quando si abolisce del tutto.*

\*  
\*\*

ADIUVARI NOS, NON DECIPI BENEFICIO OPORTET. (Pau.) I. 17  
§ 3 D. commodati 13, 6.

*Il beneficio deve giovare e non ingannare chi lo riceve.*

\*  
\*\*

CALUMNIARI EST FALSA CRIMINA INTENDERE. (Marc.) I. 1 § 1 D.  
ad Sctum Turp. 48, 16.

*Calunniare, è accusare di falsi delitti.*

## Osservazioni pratiche sul procedimento possessorio

### CAPITOLO II.

#### Delle prove dei giudizi possessori

1. — *Criteri generali* — Accennato nei precedenti numeri come nei giudizi possessori, sia da parte dell'attore, che nei riguardi del convenuto, convenga fornir la prova di quanto si eccepisce nel proprio interesse e notato pure che spetta sempre a quest'ultimo il diritto di riprova su quanto è venuto assumendo in suo svantaggio lo attore, resta attualmente a riferire brevemente sui varii mezzi di prova esperibili in simili procedimenti, mezzi di prova che sono naturalmente gli stessi di tutti gli altri giudizi, avendosi quindi le medesime regole, sia nel prestabilirli, che nel raccogliarli e valutarli.

Senonchè, avuto riguardo all'indole modesta di questo lavoro, non accenneremo che ai mezzi di prova più proprii e frequenti dei giudizi possessorii, vale a dire alla confessione, all'accesso giudiziale, alla perizia, alla prova per testimoni, al giuramento ed infine ai titoli che si adducono e possono addurre dalle parti a comprova delle loro ragioni di possesso e per resistere a pretese turbative del possesso altrui.

Naturalmente sarà compito del giudice quello di prescegliere nei singoli casi il mezzo di prova più adatto sia all'indole degli esposti fatti come all'importanza di essi, tenendo di mira che, ugualmente nei giudizi possessorii, come in tutti gli altri procedimenti, fra le varie istruttorie, quella per testimoni non conviene stabilirla senza la precisa domanda della parte e la conseguente articolazione dei fatti probandi e che nel dettare sia tali mezzi di prova che gli altri prescritti dalla legge, conviene tener altresì di mira che sieno confacenti alla celerità della procedura interdittale, evitando sopra tutto che gli stessi mezzi istruttori non potessero servire di pretesto per dilazionare i chiesti provvedimenti e che, quand'anco opportunamente disposti, dovessero riuscir malamente eseguiti e peggio valutati dal giudice.

2. — *Confessione giudiziale* — Notammo precedentemente che, nei giudizi possessorii, il convenuto poteva trovare il suo tornaconto nello ammettere completamente i fatti libellati contro di lui dall'attore

ed attualmente, convien meglio notare come siffatte confessioni formino contro il convenuto stesso piena prova (art. 1356 c. c.) per modo che, costituendo esse la piena giustificazione alle istanze dell'attore, (1) ben deve il giudice conferire a questo accoglimento, dettando quindi ogni coerente provvedimento sia in ordine a reintegra che per quanto potrebbesi riferire al semplice manuteneri.

Può però verificarsi che il convenuto in manutenzione, non potendo negare l'evidenza dei fatti, si faccia ad ammetterli esplicitamente, impugnando solo di aver avuto l'intenzione di attentare al possesso altrui. In tali casi converrà stabilire sulla sincerità o meno della confessione, secondo le norme di diritto e, per quanto inscindibile, laddove il magistrato la riconosca dettata solo da ragioni d'opportunità, nulla toglie che, sulle ulteriori prove addotte dall'attore, possa farsi ad impartire il manuteneri, in omaggio a quella celerità di procedura che deve essere propria dei giudizi possessori.

Senonchè il più delle volte ancora, il convenuto, meno che riconoscere ogni possesso nell'attore ed accettare, per quanto concerne possibili turbative, ogni esposizione di fatti contro di lui libellata, si faccia ad impugnar tutto, in conseguenza di che imprescindibili si rendono ulteriori istruttorie. E di queste ci verremo ora occupando.

3. — *Accesso giudiziale* — È l'istruttoria che, nella pratica, si vede curata più d'ogni altra nei giudizi possessori, e con fondamento; dappoichè se, bene spesso, tanto la semplice molestia quanto lo spoglio lasciano tracce evidenti, riesce manifesto che occorrendo accertarle giudizialmente per stabilire sulla domanda di turbativa, niun mezzo di prova riesce più sincero, economico, spedito e corrispondente alla celerità di procedura con cui vanno istruiti i giudizi possessori, di quello dell'ispezione dei luoghi, praticata dal giudice, per rendersi un esatto conto delle cose e stabilire fino a qual punto si fosse estesa la turbativa ed il concomitante danno, come pure per sincerarsi se, tanto quella come questo, sieno attribuibili esclusivamente al convenuto.

Valgono per l'accesso giudiziale, nei procedimenti interdittali, le stesse norme di cui agli art. 271 e seguenti c. p. c. a cominciare da quella che lo vuole prescritto solo quando venga stimato necessario alla retta decisione della causa e non già diversamente.

In ordine alla necessità del sopraluogo nei giudizi possessori non è il caso di preventivar regole, dovendo la necessità venir

(1) Confessus pro judicato est, qui quodammodo sua sententia damnatur L. 10 D. 42, 2).

riconosciuta caso per caso dal giudice, al quale come è consentito avvalersi unicamente di siffatta istruttoria, qualora la reputi prova sufficiente sia sulle domande che sulle eccezioni, nulla toglie che la potesse disporre, anco d'ufficio all'esito di altre prove, come a dir della perizia e della prova per testimoni, data pure l'ipotesi che l'uno e l'altro mezzo istruttorio non venissero raccolti contemporaneamente all'atto stesso del disposto accesso.

Vertendo l'oggetto di questo nei giudizi possessori, all'accertamento di quelle circostanze di fatto inerenti al possesso e concretanti sia la molestia che la *dejectio*; indispensabile si rende dar atto d'ogni indagine e d'ogni risultanza nel verbale, *che sarà bene dettato all'uopo dal Pretore, nell'atto stesso delle sue osservazioni, in presenza delle parti e sul luogo stesso dell'accesso*. Essendo permessa alle parti ogni deduzione, consentanea alle loro ragioni, devesi anco di ciò dar atto nel verbale, trascrivendovi ogni controdeduzione, sperimento di fatto e provvedimento del giudice, nell'ipotesi che a tutto ciò, durante l'accesso, siasi pure addivenuto. In una parola, deve il verbale riprodurre, colle constatazioni operate dal Pretore, al seguito del provvedimento che ordinava l'accesso, e dietro le osservazioni ed i rilievi delle parti, tutto quant'altro siasi praticato e dedotto durante il sopraluogo, in modo da aversi, col verbale stesso, uno specchio fedele dell'istruttoria raccolta, facendola, anzi, ritener come esaurita in tutte le sue parti. Così, tanto nel caso che la si trovi stabilita per giudicare sulla necessità o meno di un passaggio, quanto nell'ipotesi che la si trovi dettata per decidere sui requisiti del possesso e su qualsivoglia forma di *dejectio* o di molestia, deve il verbale tutto compendiare di quel che si è visto e constatato, in modo che, dallo esame di esso, possa il giudice sentire la necessità piuttosto di un altro mezzo istruttorio, anzichè quella di riconoscer l'opera propria imperfetta o di vederla siffattamente apprezzata da altri.

Può il giudice, col provvedimento stesso che dispone l'accesso, ordinare che vengano citati dei periti ed, in tale ipotesi deve esser cura della parte istante quella di far notificare il provvedimento stesso ai periti, sempre quando si possa dubitare che gli stessi non consentiranno a presentarsi spontaneamente. L'art. 276 c. p. c. soggiunge che i periti — od anco il solo perito nominato, dappoichè l'art. 253 p. c. in difformità dei seguenti articoli 272, 274 e 276 c. p. c. rende ragione come possa nominarsi anco un solo perito — debbano prestare, *se possibile*, la loro relazione sul luogo stesso dell'accesso. Ciò dev'esser sommamente desiderabile per tanti ri-

flessi, ed essenzialmente per mettere il pretore in grado di dettar i suoi provvedimenti, con quella celerità di procedura tutta propria dei giudizi possessorii, nell'atto stesso del sopraluogo, anzichè frazionarli e distinguerli in più urgenti e meno urgenti, come sarebbero costretti a praticare nell'ipotesi che occorresse provvedere *illico* per eliminare la turbativa e rimandare poscia alla presentazione della perizia il resto dei provvedimenti.

Sul luogo stesso dell'accesso, può il pretore procedere all'esame dei testimoni che gli venissero presentati dalle parti, non tanto per lo scopo di accertare fatti pertinenti al merito del contendere, quanto per quello di vedersi, possibilmente, da essi stessi indicato in che sia consistita precipuamente la turbativa, ricevendone ogni migliore indicazione di località, distanze ed altro per cui non torna conto il dettaglio.

Si può, anzi, collo stesso provvedimento che ordina il sopraluogo, facultare le parti a presentar ivi i loro testimoni, specie se le stesse, ond'evitarsi reciproche sorprese, sono state previggenti ad indicarne i nomi in atti giudiziali, come citazioni, verbali di causa, comparse ecc.. Tale indicazione di nomi a vero dire, potrebbe essere un dippiù, conferendo l'art. 278 c. p. c. loro il diritto di presentare sopra luogo i testimoni al giudice per provar fatti riconosciuti pertinenti all'oggetto del contendere. Senonchè, qualora le parti stesse avessero, coll'indicazione dei testimoni, preteso di vederne eseguita l'escussione all'atto dell'accesso sul sito controverso, in conseguenza del diritto loro conferito dall'art. 231 c. p. c., non sarà male di precisar bene nel provvedimento di ammissione la vera portata della istruzione orale siffattamente disposta. Imperochè, se si tratterà di aver facultate le parti alla presentazione dei testimoni per provar fatti riconosciuti pertinenti, ai sensi dell'art. 278 c. p. c. è chiaro che la loro audizione non può pregiudicar le parti stesse sul diritto di offrire di seguito una vera prova per testimoni e di far sentire in questa gli stessi testimoni già escussi all'atto del giudiziale accesso. Che se poi l'escussione dei testimoni sul sito controverso fosse stata disposta e raccolta in osservanza dell'art. 231 c. p. c. escutendo ivi pure i testimoni offerti dal convenuto è del pari evidente che coll'adempimento delle formalità prescritte negli art. 241 e seguenti del codice di rito, si fosse esaurita ogni prova orale senza che si possa pretendere di ripeterne altre pel fatto che fu raccolta all'atto dell'accesso giudiziale e sul sito controverso.

4. — *Perizie* — Simili mezzi di prova sono indispensabili a disporsi nei giudizi possessorii, sempre quando, per impartire o per

negare tutele interdittali, si renda necessario verificare ed apprezzare fatti che richiedono conoscenze speciali delle quali verifiche e dei quali apprezzamenti non possa lo stesso giudice prescindere e tener calcolo nell'emettere i suoi provvedimenti.

Duplici, quindi, può esser il compito del perito nei procedimenti possessorii: quello di accertare semplicemente l'esistenza di un fatto, costituente p/es.: molestia, quello di determinarne le cause e gli effetti, per metter il giudice in grado di formarsi ogni più esatto convincimento sulla vera indole di essi pria di spiegarvi i suoi provvedimenti.

Inoltre l'ufficio del perito, in simili giudizi, può utilizzarsi per stabilire se le varie note del possesso possano meritargli la qualifica di legittimo o se debba intendersi come un precario tutelato dall'azione di reintegra.

"E' annale il vostro possesso? - domanda lo Scialoia (1) - Voi potete addurre per prova il taglio da voi fatto l'anno scorso ed il corrente, di varie parti del bosco posseduto. Si opporrà che l'anno scorso non vi fu taglio. E voi potrete chiedere che si verifichi.

"E' pacifico? L'avversario potrebbe sostenere che le soglie rovesciate, le mura abbattute, gli alberi schiantati, attestano ancora la violenza con cui cominciate a possedere, o con cui vi è stato da altri combattuto il possesso e tolto temporaneamente. Là, in quel canto, sono, a cagion d'esempio, scolpite le armi di chi possedette questo fondo, e dal quale voi lo avete poi preso; vi è sotto la data da cui risulta che durante alcun tempo ne perdeste il possesso e che lo avete riacquistato da meno di un anno. L'ispezione locale può dunque giovare in tutti i modi e sotto tutti gli aspetti per provare anco i requisiti del possesso mantenibile „.

Come quindi scorgeri l'opera del perito nei giudizi possessori trova campo di esplicarsi in forte ausilio di quella del giudice, anzi, nella pratica, si verifica che riesca indispensabile il più delle volte, procedere al sopralluogo coll'assistenza di uno o più periti, per averne almeno quei primi apprezzamenti sui quali basare gli urgentissimi provvedimenti richiesti. Non è però da trascurare anco in questo rincontro il disposto dell'art. 270 c. p. c. che stabilisce che "l'avviso dei periti non vincola l'autorità giudiziaria, la quale deve pronunziare secondo la propria convinzione „, il che importa che il giudice, perito dei periti, allorché stimi l'avviso di essi non atto ad informar giuridico e giusto convinci-

---

(1) v. Op. Cit. Vol. V n. 928 Ed. Galati.

mento, non é tenuto per alcun verso a seguirlo, potendo prescrivere, se occorre, anche una nuova perizia, anzichè basarsi su avvisi evidentemente fallaci e peggio.

Valgono, per la perizia, in quanto al modo di disporsi, raccogliersi e valutarsi nei giudizi possessorii, le stesse regole dei giudizi ordinarii, notandosi che la stessa puó esser disposta anco in dipendentemente dall'accesso del pretore, e, sia come unica istruttoria, che in concorso di altri mezzi di prova, disposti o disponendi dal giudice stesso.

Va notato pure che il legislatore, mentre negli art. 272, 274 e 276 parla di periti, nell'art. 253 precisa che la perizia in genere è fatta da uno o da tre periti secondo che siasi stabilito dalle parti ovvero ordinato dall'autorità giudiziaria; il che importa che in alcuni giudizi, specie di quelli rientranti nella competenza dei giudici unici, la perizia possa essere espletata di regola da un sol perito, mentrechè un numero maggiore di essi (non superiore però a tre) è prescritto per tutti gli altri giudizi, potendosi sulla loro nomina le parti accordare precedentemente o quanto meno, dando atto dei mancati accordi, insistere perché venisse fatta dall'autorità giudiziaria nei modi legge.

5. — *Prova per testimoni* — E' stato sempre principio di diritto che dei fatti tanto del possesso quanto delle sue turbative si potesse offrir la prova e conviene difatti riconoscere che se tal prova non possa dirsi, sotto l'impero delle nostre leggi, l'unica e la privilegiata, pure, laddove occorra provare fatti puri o semplici, come quelli della detenzione o del godimento di una cosa od anco fatti piú o meno illegittimi, come quelli di molestie o di spogli, la istruttoria piú conveniente e comune puó esser data dalla testimonianza altrui.

La proporzione ed anco l'indole di questo lavoro non consente dettaglio sui varii casi di ammissibilità della prova orale nei giudizi possessorii, ma ogni ipotesi puó venir sintetizzata, allorchè si stabilisce che la prova stessa deve bene ammettersi sempre quando si tratti di provare fatti, atti a reintegrar il possesso, la molestia o la privazione di esso, spettando, in ogni caso, al giudice di trarre il *nomen juris* dalle risultanze di tali prove stesse, per portarvi infine, ogni miglior apprezzamento in diritto.

Riesce quindi evidente come colui che chiede esser abilitato ad offrir siffatta prova, debba, in applicazione della regola di cui all'art. 229 c. p. c. precisare, per articoli separati, quel che pretende provare, per mettere la controparte in grado di conoscere in tempo quel che si potrà venir testimoniando contro di lei, convenendosi

di leggieri che laddove si pretendessero enunciare, a capitoli di prova, posizioni di puro diritto, come quelle p. es. di esser legittimo possessore d'un immobile, di esser altri un possessore precario ecc. senza dettagliar fatti che potessero servire a reintegrare sia la legittimità che la precarietà del possesso stesso, mal non si avviserebbe quel giudice che, — su imprescindibili eccezioni della controparte, od anco d'ufficio — pur non respingendo assolutamente tal domanda di prova, dichiarasse frattanto di non trovar luogo a provvedere per la sua ammissione, obbligando così il deducente all'osservanza della disposizione di legge anzicennata, dettata in evidente tutela del diritto della controparte per evitarle sorprese e danni.

" Altrimenti ammettendo — osserva su questo riguardo il **Biondi** (1) — si violerebbe il testo della legge, la quale ha lo scopo di garentire la buona fede che deve presiedere ad ogni giudizio; di mettere in condizione il convenuto di conoscere il campo nel quale sarà circoscritta la prova per poter preparare ed opporre la riprova, ciò che non potrebbe fare se invece di specificarsi fatti, si deducesse un mero concetto giuridico.

Nè a diversa conclusione si verrà se si considera che il possesso quale un mero fatto, dal momento che la parola " possesso „ è così indeterminata, per la molteplicità dei fatti che possono dargli luogo, da non indurre alcuna specificazione di quei fatti che devono essere oggetto della prova. Nè vale il dire che la legittimità del possesso si presume e che non si può costringere il possessore alla prova dei fatti negativi: poichè, da un canto l'art. 687 C. P. C. non presume la legittimità del possesso, ma solo il possesso in nome proprio ed a titolo di proprietà, — gli unici estremi della cui prova diretta può il possessore essere dispensato, e, — d'altro canto, la legittimità del possesso non si fonda su fatti negativi, ma su di un complesso di fatti affermativi, malgrado che tra gli elementi della legittimità siano la non interruzione e la non equivocità le quali si risolvono in altrettante affermazioni. Del resto se l'onere della prova si volesse far dipendere dalla natura negativa od affermativa dei fatti a provarsi, non potrebbe esser messa a carico del convenuto, perchè anche costui dovrebbe provare la negativa, cioè che il possesso dell'attore non fosse continuo, pacifico e pubblico „.

---

1) Op. Cit, n. 103.

Siffatti ragionamenti ci sembrano inoppugnabili, scorgendoli inoltre avvalorati dalla prevalente dottrina e giurisprudenza (1) e, francamente, non condividiamo l'opinione di quegli scrittori, cui piacerebbe risalire per la decisione della controversia all'esame del carattere giuridico del possesso che non può, in tesi simili, segnare mai la vera linea decisiva (2).

Che se è vero che la stessa Suprema Corte di Torino con sentenza 18 marzo 1896 (Foro It., id. 576) chiamata a decidere perentoriamente sull'ammissibilità o meno di istruttorie orali in specie in cui al *nomen juris* (possesso legittimo) compreso in una prima posizione di prova, erasi fatto seguire una seconda posizione ove si enunciavano specificamente i fatti probandi, ebbe a pronunciarsi per la rituale ammissibilità della prova orale stessa, non pare che tal decisione possa invocarsi a conforto della tesi con cui si sostiene il principio dell'ammissibilità dei fatti del possesso senza essersi contemporaneamente, ed in aggiunta al *nomen juris*, specificati. Imperocchè, pur ammettendo la Corte che la parola possesso fosse un *nomen juris*, quando si trattava di quel possesso legittimo determinato dall'art. 688 del cod. civile, e che una tale parola esprimeva, da sè sola, il fatto della fisica detenzione di una cosa, fatto, che essendo l'indispensabile e primitivo di qualunque azione possessoria, non poteva esser contrario al sistema probatorio delle nostre leggi, riconosceva pure che, nella fattispecie, si erano specificati, nella seconda posizione, i fatti espressi con un *nomen juris* nella sola prima. In conseguenza di che non poteva ritenersi pregiudicato il diritto della controparte ricorrente, messa così in grado di sapere quello che si proponeva di provare specificamente, ed in linea di fatto, l'attore e quello che, in punto di diritto, aspirava a veder riconosciuto ed affermato dal giudice.

Devesi quindi concludere che l'attore debba, in *subiecta materia*, specificare i fatti possessorii che intenda provare contro il convenuto dappoichè l'indicazione del semplice *nomen juris*, sfornita della determinazione di essi, non suffraga nè allo spirito nè alla lettera dell'art. 229 c. p. c., mettendo bene in diritto la controparte ad eccepire l'inammissibilità di tal vaga istruttoria, col rischio di veder accolta simil domanda, qualora il giudice si facesse a seguire, invece del nostro più prudente temperamento, del non

(1) MANCINI *Comm. Codice c. p.* vol. III. n. 656 — Ediz. Galdi; MATTIROLO op: cit., II, 442, IV, ediz; BORSARI *Comm. P. C.*, art. 229; RICCI *Delle Prove* n. 152, SORGENTE: *Proc. Civile*. 295, GARGIULO: *Comm. P. C.* art. 229.

(2) C. CONSOLO: Op. cit. n. 537, 538, MORE: *Foro It.*, 1895, 576 nota.

luogo, **allo stato**, addirittura l'avviso di altri autorevoli scrittori, che, giustamente preoccupati di veder così tramutata la deposizione del teste *in sentenza da giurato*, opinano, *a priori* che il giudice dovesse respingere ogni prova orale su simili posizioni di diritto (1).

Esposto quanto sopra, la maggior parte degli scrittori, dal **Donello** al **Bilime** e da questi allo **Scialoia**, traendo argomento dalla legge 18 cod. *De testibus*, passano ad esaminare le note quistioni:

a) Se l'abitante di un comune possa esser adoperato come testimone in procedimento possessorio in cui sia parte lo stesso comune, e

b) se il fittaiolo possa far da testimone in procedimenti simili.

E convien riconoscere che, sotto l'impero delle vigenti leggi, alle quistioni suddette non può esser attribuito altro valore che quello puramente storico, essendo, nell'art. 236 del codice di rito, bene determinati i testimoni da non esser intesi e, pei quali, quando anco escussi, non debba aversi riguardo alla loro deposizione, mentre che, per tutti gli altri, pei quali si potesse aver motivi per dubitare dell'attendibilità delle loro deposizioni, suffraga il disposto del seguente art. 237, per cui si lascia sempre libero il magistrato di valutare la fondatezza o meno dell'allegazione a sospetto o, per dir meglio, i motivi specifici addotti a conforto di un tal fatto.

6. — *Giuramento* — Di regola un simile mezzo di prova non può essere interdetto nei giudizi possessori sia che si tratti di giuramento *litis decisorio*, sia che si tratti di giuramento suppletorio. Sul riguardo non v'è dubbio di sorta.

Senonchè, stabilendo l'art. 1364 che non si possa deferire giuramento sopra un fatto delittuoso, potrebbe nascer quistione se una simile istruttoria, nei giudizi possessori, dovesse escludersi per **tutti** i fatti di turbativa violenta e di *dejectio* o se solo per quelli che raggiungano altresì i delitti previsti negli art. 423 e 235 del codice penale.

E stando, sia alla interpretazione letterale della legge come a quella del suo spirito e della costante giurisprudenza, convien riconoscere che debba esser considerato delittuoso solo quel fatto punito dalla legge con una sanzione penale. In conseguenza di che, si è indotti a stabilire che quando si tratti di spoglio semplice od anco di turbativa che non raggiunga per alcun verso il delitto e sia dato al giudice ciò distinguere e riconoscere allo stato, nulla

(1) Vedi SCIALOIA: op. cit. V, n. 923, Ed. Galdi.

toglie all'ammissibilità sia dell'una che dell'altra forma di giuramento dovendosi dichiarare in ogni modo inammissibile allorchè si tratti di delitto, in omaggio alla nota regola di diritto, *nemo tenetur propriam turpitudinem detegere*,

Senonchè ci sembrerebbe non esaurire la trattazione del presente argomento qualora non soggiungessimo come, anco nei giudizi interdittali, debbasi far uso il meno possibile del mezzo di prova in epigrafe, sia che si tratti di giuramento deferito dalla parte, sia che si tratti di giuramento conferito dal giudice. Le ragioni di usare siffatta parsimonia s'intuiscono di leggieri, in vista dei pericoli che presenta tale istruttoria stessa, ritenuta pur troppo un'anticaglia, senza che il pregiudizio avuto dal Pisanelli possa considerarsi come argomento veramente decisivo per giustificare il fatto di averla mantenuta anco nella vigente legislazione (1).

7. — *Titoli* — I fatti del possesso e delle sue turbative, sia dallo attore che dal convenuto, possono provarsi altresì per titoli. Senonchè per questi ultimi non conviene intendere ogni tabulare atto a giustificare la proprietà della cosa controversa, ma solo quegli atti e documenti utili alla prova dei fatti sia del semplice possesso come delle sue turbative, comprendendosi di leggieri come, nei giudizi interdittali, non è la proprietà che si rende controversa, ma il possesso, dalla sua nota più semplice, per cui gli sta a difesa l'*actio spolia*, a quella che fa raggiungere la qualifica di legittimo conferendogli il mantenerli.

Così a nulla approderebbe, in simili giudizi, l'esibizione p. es. di un atto di donazione e di vendita, una volta che non è controverso il dominio della cosa, ma il possesso di essa, tutelato dalla legge contro tutti, fosse pure il proprietario della cosa stessa che l'avesse ritolta usando violenza od anco semplice astuzia in danno del possessore. Invece potrebbero essere titoli utili, a giustificare l'esperimento dell'azione interdittale, *non ut de proprietate pronuncietur, sed ut de possessione bene iudicetur*: una citazione colla quale si avanzassero diritti contro il possesso altrui (molestie di diritto), un contratto di locazione, un giudicato conseguito in precedenza per gli stessi fatti da uno dei contendenti, una perizia, un verbale di accesso giudiziale contenente descrizione di località che si accertò posseduta, una dichiarazione rilasciata da uno dei contendenti, riguardo al godimento della cosa controversa, un documento comprovante il carattere giuridico di una decima ecc.

---

(1) N. GIORGI: *Teorie delle obbligazioni*, 1,426 a), V. Ediz., LESSONA: *Dalle Prove*, II, 474, MATTIROLI, op. cit., II, n. 872, IV. Ediz.

riconoscendosi, infine, che qualora i titoli stessi venissero impugnati di falso, e tutto inducesse per l'attendibilità di siffatta eccezione irrituale pur sarebbe valutarli in prova agli scopi possessori, od almeno fino a quando non fosse stato distrutto l'attacco di falsità (1)

Senonchè, pel pericolo di veder confuse le attribuzioni del possessorio, con quelle del petitorio, convien ricordare che l'esibizione dei titoli in simili giudizi va fatta *ad colorandum possessorium*, vale a dire per provare tanto quei fatti che reintegrano l'animo di possedere (*animus possidendi*) quanto quei fatti che riescono lesivi del possesso e che costituiscono le speciali sue turbative.

Devono però i titoli essere espliciti, precisi e coerenti, in modo che il giudice non possa aver dubbi di sorta per fondarvi i suoi convincimenti, specie nel caso che venissero esibiti per provare l'unione dei possessi ai sensi dell'art. 693 c. c. o per la giustificazione del godimento di servitù discontinue o continue non apparenti e concorressero le impugnative della controparte per inficiarne ogni valore. In simili casi, si valutino pure per quanto si vogliano, in omaggio agli insegnamenti della giurisprudenza, i fatti del possesso, ma, laddove i titoli stessi fossero insufficienti, non si pretenda in sede possessoria trovarsi la prova di quel che non dimostrano.

Ciò non pertanto, mentre si presenta oramai incontroverso che il giudice del possessorio possa e debba anzi esaminar i titoli, quando risultino necessari per qualificare e caratterizzare il possesso, questione alquanto complessa riesce quella di sapere se e quando debba decider su di essi, allorchè siano impugnati dalla controparte, sia per quel che riguarda validità, che per quanto concerne interpretazione ed estensione del loro contenuto.

Ed alla soluzione della controversia torna accettabilissima la teorica del Pescatore adottata dalla stessa Cassazione e dalla maggior parte degli scrittori, a far capo dallo stesso Mattiolo, che, nel definir veramente magistrale la sentenza 21 dicembre 1870 dalla Cass. Torinese che la compendia, riproduce nel suo trattato (I. n. 300 V. Ediz.) la sentenza stessa, per modo che a completare la esposizione del presente argomento stimiamo pur noi preferibile riprodurre una simile teorica come riportata nel volume di Filosofia e dottrine giuridiche del sommo scrittore.

..... " Per l'accertamento del possesso è concessa al giudice piena facoltà di valersi di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legge, ed annoverandosi tra i principali mezzi di prova i documenti scritti, e principalissimo tra questi, il titolo costitutivo del diritto rispondente a quel possesso, deve aver facoltà di consultare anche il

(1) Y. MATTIROLI: Op. cit., vol. I, 300 V Ediz.

titolo. Il pretore non può assumere l'esame di veruna quistione del petitorio; sì, certamente; ma allora soltanto nasce e comincia ad esistere una quistione di petitorio, quando il titolo prodotto dall'attore sia impugnato dal convenuto, il quale lo dica nullo per vizio estrinseco od intrinseco, o sollevi una controversia sull'interpettazione del medesimo, oppure ne riferisca l'applicazione ad immobili, a luoghi, a diritti diversi da quelli del cui possesso si disputa. Se il titolo costitutivo del diritto, prodotto dall'attore e rispondente al possesso di questi, non è per niun rispetto impugnato dall'avversario, oppure se (ciò che equivale, essendo il caso della frode alla legge sempre eccezzuato) si mette innanzi una semplice contestazione generica, con formola di stile applicabile a tutti i giudizi possessorii e intesa manifestamente a defraudare la legittima giurisdizione del giudice, in tali casi, non esistendo una vera e riconoscibile questione di petitorio, non trova possibile applicazione, per la mancanza di uno dei due termini, la regola che vieta il cumulo del possessorio col petitorio, ed entra in conseguenza in pieno esercizio quell'altra regola, la quale permette al pretore di valersi, per accertare il possesso, di qualunque genere di prova, e principalmente dei documenti scritti e del titolo stesso costitutivo del diritto. Quando il fatto (che forse da sè solo sarebbe insufficiente) concorda col titolo che si produce e riceve da questo il vero e completo carattere di possesso giuridico, se il convenuto non sa impugnare il titolo stesso, allora non solo la lettera, ma il più potente spirito della legge, la quale colle azioni possessorie protegge la pace privata e pubblica, esigono dalla giurisdizione locale una pronta repressione dell'ardito attentato; effettivamente importa alla pace privata e pubblica mostrare ai perturbatori un'autorità ognor presente sul luogo, e pronta a riparare immediatamente i disordini.

Forse parrà che, sollevata contro il titolo una eccezione specifica, allora almeno sia tolta in modo assoluto ogni efficacia del titolo in giudizio di possessorio annale. Qui però occorre una distinzione. I documenti scritti ed i titoli prodotti in giudizio possessorio si hanno a considerare sotto due aspetti: o come attributivi d'un diritto, o come semplici prove di fatto, dimostranti l'origine e il carattere d'un possesso. Sotto il primo aspetto, quando la loro efficacia legale o la pretesa attribuzione del diritto sia specificamente e senza manifesta frode alla legge, contestata, non è concesso al giudice del possessorio annale di prenderli in considerazione, nè pure in via provvisoria, per sostituire una qualsivoglia presunzione di buon diritto a quel possesso di fatto, e indipendentemente dal petitorio, che la legge richiede.

Ma, sotto quell'altro aspetto, i titoli anche soggetti ad eccezione di nullità, pur si potranno talvolta valutare nel possessorio annale. Per quanto vizioso ed inefficace in linea di diritto si voglia supporre, un contratto portante traslazione di proprietà, o costituzione di servitù, ha potuto essere eseguito, e in materia di diritti immobiliari, il fatto dell'esecuzione costituisce un possesso, anche astraendo nel modo più assoluto dalla questione di validità o nullità del contratto, che ha dato luogo alla esecuzione. Così l'esercizio di una servitù discontinua si presume, per disposizione della legge, precario e di semplice tolleranza; ma a fronte di un contratto di costituzione formale della servitù e data la prova, che il susseguito esercizio trae la sua origine dal contratto, e dipende da esso, come effetto da causa, la presunzione di precarietà svanisce, il fatto dell'esercizio spiegato dal titolo, qual semplice documento storico, assume il carattere di vero possesso giuridico, perchè nato ed accompagnato dall'intenzione di esercitare un diritto che si pretendeva acquisito. Adunque, impugnandosi il titolo come nullo ed inefficace per vizio estrinseco ed intrinseco, il giudice del possessorio annale lascerà pienamente in disparte la questione di validità e non si farà neppure ad esaminare se la data esecuzione abbia potuto sanare la nullità primitiva, ma, riservando al petitorio tutte queste ed ogni altra questione di merito, dovrà pur riconoscere nel fatto stesso storicamente spiegato dal titolo un vero possesso, ed ammettere e giudicare in conformità l'azione possessoria. In senso inverso, il convenuto, producendo il contratto di affitto, proverà che il suo avversario, il quale ardisce proporre contro di lui l'azione possessoria, non è altro che un suo affittaiuolo, e per quante questioni di merito quest'ultimo sollevi contro il prodotto contratto di affitto, non impedirà giammai che il titolo, non già come attributivo oppur no, di diritti, ma qual semplice documento probante, dimostri l'origine e la qualità della detenzione puramente materiale dello affittuario e provi l'inammissibilità della proposta azione per difetto di vero e giuridico possesso. Onde sorge in sostanza la regola generale che anche in sede di possessoria si debbono i titoli valutare, ogni qualvolta la loro valutazione non tragga seco apprezzamento veruno di questione di merito, ciò che può avvenire per doppia ragione: o perchè nessuna eccezione specifica si propone contro i prodotti titoli dalla parte contraria, o perchè la considerazione dei titoli quali documenti probativi e dimostranti la origine e il carattere dei fatti che susseguirono, si possa completamente disgiungere da qualunque esame di eccezioni e questioni incluse nel petitorio.

(continua)

Giudice F. RIZZO

## PER LA NOSTRA DIFESA

**Appunti di leggi, regolamenti, norme di Commissioni Forensi, e di dottrina e giurisprudenza, concernenti direttamente o indirettamente la determinazione della misura degli onorarii di avvocato nelle tassazioni ed altre quistioni connesse.**

- Capo I) — Coefficienti varii per la determinazione di detta misura.  
Capo II) — Valutazione del valore della causa, come uno di quei coefficienti.  
Capo III) — Obbligo del magistrato circa la richiesta e l'osservanza dei pareri delle Commissioni degli avvocati.  
Capo IV) — Ripartizione degli onorarii di avvocato secondo le operazioni nelle quali si risolve la sua opera difensiva.  
Capo V) — Se dovuti onorarii di avvocato in Pretura, e per quale valore.  
Capo VI) — Forme da osservarsi. Valore delle notule (specifiche bonarie).

\*  
\*\*

Capo I. — *Coefficienti della misura dell'onorario di avvocato.*

*Tariffa giud. civile. R. D. 23-12-1865 n. 2700 (avente forza di legge giusta art. 6 L. 2-2-1865 n. 2215).*

*Art. 294. — alinea.*

“ *Gli onorari degli Avvocati ripetibili dalla parte condannata alle spese sono determinati dall' A. Giud. tenuto conto del valore della causa, dello studio e del tempo che può essere stato necessario allo avv. per compilare le comparse, prepararsi all'arringa, o adempiere altrimenti il proprio ministero negli atti in cui il suo intervento sia richiesto ed autorizzato dalla legge, fermo in ogni caso l'art. 376 del cod. proc. civ. (che esclude gli atti superflui, e ammette le spese per un solo procuratore quando le controparti abbiano identico interesse e si tratti di obbligazione individua).* ”

*Art. 296. — Estende la norma preced, ai rapporti fra l'avvocato ed il proprio cliente.*

*Cod. proc. civ.*

*Art. 370. — “ La parte soccumbente è condannata nelle spese del giudizio. . . . , . . . ”.*

“ Quando concorrono motivi giusti le spese possono dichiararsi compensate in tutte o in parte „

Art. 371. — “ Quando le parti succumbenti siano più le spese si ripartiscono tra esse per capi, o in ragione del loro interesse nella controversia „

Art. 378. — Nella tassazione non si comprendono le spese degli atti riconosciuti superflui „

Mortara IV. n. 88. “ La difficoltà di una difesa non è sempre in rapporto immediato col valore della causa „; ma vi è da osservare che nel determinare la misura degli onorarii, oltre a tener conto della “ difficoltà della difesa „, occorre adeguare, proporzionare quella misura al valore della causa, ad evitare che le spese assorbano e superino l'interesse economico della parte succumbente, e, se le parte avversa succumbente è insolubile, della stessa parte vittoriosa in confronto dei suoi patroni.

Richiamando come sola norma di tassazione degli onorarii di avvocato l'art. 294 della tariffa civile del 1865, Mortara (IV. n. 89) rileva “ che il testo escluse (e fece bene) la rinomanza e l'autorità dell'avvocato dal novero dei coefficienti per la determinazione dell'onorario „, osservando però che il valore dell'avvocato rientra indirettamente “ nella valutazione dello studio „

Il Mortara (ivi) esorta il magistrato *all'equa misura*, atta a non offendere la considerazione cui ha dritto il difensore, e al tempo stesso a non arrecare eccessivo danno alla parte succumbente. La quale (va ben tenuto presente) è tenuta alle spese per l'art. 370 c. p. civ. a prescindere da ogni sua colpa; colpa — aggiungiamo noi — che manca del tutto quando si tratta di interpretazioni di leggi, e specialmente di leggi speciali, o comunque sulle quali non si sia formata alcuna giurisprudenza od autorevole dottrina.

“ La legge ha affidato alla prudenza del magistrato che ha conosciuto della causa il valutare senza limiti *i tavori, le cure, le pratiche durante, il tempo speso, e la dottrina spiegata dall'avvocato*, in tutti i momenti, nei quali è occorso il suo ministero, senza stare soltanto al valore controverso „

Corte App. Trani n. 12 Voce: Spese Giud. Civili in Rep. Giur. Ital. 1920.

“ Va tenuto presente il valore della causa lo studio ed il tempo occorsi per preparare gli scritti, e l'arringa, poichè sono tuttora vigenti perchè non sostituiti da altre norme in materia (di onorarii di avvocato) gli art. 294 e 296 Tariffa Civile 23-12-1865 „

Cass. Civ. 29-11-1924, 16-1-1925 n. 127 in Sett. Cass. 1925 col. 84.

*Norme del Consiglio dell'Ord. di Napoli:*

Art. 3. — Nel caso di tenue valore ammette aumenti dell'onorario in ragione dell'eventuale "notevole difficoltà o straordinario lavoro",,

Art. 4 spiega che vi è anche lavoro straordinario quando la causa sia venuta più volte avanti al magistrato prima della sentenza definitiva.

*Norme del Cons. dell'Ordine di Roma.*

Art. 6 "Nelle cause di valore indeterminato o non suscettibili di valutazione pecuniaria (quelle dell'art. 81 cod. proc. civ.) saranno applicate le annesse tabelle in ragione della maggiore o minore gravità delle questioni trattate (studio)",,

Art. 7. "Per gli scritti (comparse e note) sarà liquidato un onorario globale",,

Art. 10. Ammette anche a carico della parte succumbente onorarii per *congressi* con la parte propria,, giustificati dalle questioni di fatto.,,

Art. 11. Ammette anche l'onorario per la preparazione alla di scussione orale, ma solo nel caso che questa abbia avuto luogo.,,

*Legge 25-8-1926 sugli Avvocati e procuratori.*

Art. 57. Base delle norme di tassazione debbono essere il valore della controversia, e il grado dell'autorità giudiziaria.

Nella liquidazione degli onorarii si deve tener conto, *entro i limiti* suddetti, anche della gravità e del numero delle quistioni trattate.

Capo II. — *Valutazione del valore della causa.*

*Premessa* — La tariffa civile del 1865 quanto agli onorarii dei procuratori non faceva distinzioni per l'ammontare degli stessi in rapporto al valore della causa (art. 297 e seg.).

La legge del 7-7-1901 n. 283 sugli onorarii dei procuratori, ehe al titolo III della tabella annessa stabiliva innanzi al Tribunale e Corte d'Appello unica tariffa, all'art. 3, che assimilava i giudizi arbitrali a quelli dei Tribunali, insieme ai procedimenti di volontaria giurisdizione ed ai procedimenti d'esecuzione, stabiliva pure (alinea) che quando il valore della causa fosse inferiore a L. 2000 gli onorarii di proc. erano ridotti a metà, ed invece elevati al doppio quando il valore superasse le L. 25000; — e (capov. 1°). *Che il valore della causa si determina con le norme stabilite dal cod. proc. civ.*, e che (cap. 3°) nelle cause di valore indeterminato restano inalterati gli onorarii stabiliti in tabella.

*Legge attuale* — D. L. 22 - 10 - 1918 n. 1774 concernente gli onorarii e gli altri dritti di proc. legali.

Tariffa; art. 3.

“ Gli onorarii e i dritti dei procuratori nei giudizi innanzi i Tribunali, le Corti di Appello le giurisd. speciali e gli arbitri, come nei proced. di volontaria giurisdizione debbono essere elevati di una metà quando il valore della causa o dell'affare superi le L. 5000; al doppio quando superi le L. 25000; al triplo quando superi le lire 150000 „.

“ *Il valore della causa si determina con le norme stabilite dal cod. di proc. civile „.*

“ *Le cause di valore indeterminato si considerano di valore eccedente le L. 5000 ma non superiore alle L. 25000 „.*

Il Mortara (IV. - n. 88) riconosce (nota) che i compilatori vollero con l'ult. cap. dell'art. 3 della legge del 1901 includere fra le cause di valore indeterminato (quelle stesse del 3° capov. della legge del 1918) le controversie dell'art. 81 del c. proc. civ. (stato, tutela, dritti onorifici, e altre di valore indeterminabile); ma non approva tale criterio.

“ Per la liquidazione degli onorarii di procuratore il valore della causa non deve desumersi dai criterii particolari stabiliti per la determinazione della competenza, quando tale determinazione non sia stata necessaria per la competenza agli effetti della causa, ma deve essere dal giudice rilevato con criterio insindacabile, attraverso le deduzioni svolte dalle parti in giudizio. „ Vedasi:

Cass. Civ. 26 - 2 - 1927 n. 15 Voce Spese Giud. Civili in Rep. G. Itel. 1927 “ senza eccedere però il valore di L. 25000, massimo delle cause di valore indeterminato „. Id. Sett. Cass. 1927 col. 372.

“ Il valore della causa ai fini della tassazione dell'onorario di avvocato si desume dal petitum principale e non dalla domanda accessoria dei danni *verificatisi dopo la domanda giudiziale*, giusta l'art. 72 c. p. civ. „ Cass. Civ. 9 - 3 e 13 - 4 - 1926 — Sez. I. n. 1062 in sett. Cass. 1926, col. 396.

*Norme del Cons. dell'Ordine di Roma.*

Art. 6. “ Agli effetti della tassazione degli onorarii *il valore della causa si determina, di regola, con le norme stabilite dal codice di proc. civile.*

Nelle domande di danni si ha riguardo piuttosto alla somma liquidata che alla richiesta. „

*Norme del Cons. degli Avv. di Napoli.*

Art. 5. “ *Per la valutazione del valore della causa si terrà conto soltanto di ciò che realmente abbia formato oggetto della controversia. „*

“ Nelle cause per danni interessi, se la domanda non abbia un solido fondamento, si avrà riguardo più alla somma attribuita che a quella domandata. „

Art. 6. “ Per le materie civili non soggette ad estimazione (articolo 81 c. p. c.) il compenso potrà avere come limite massimo quello che sarebbe attribuito per un valore controverso di L. 500000. „

Art. 7. “ Se la sentenza contenga una dichiarazione di dritto (p. es. attribuzione generica dei danni), che richieda un ulteriore svolgimento, il compenso non verrà attribuito per intero, riserbandone parte pel giudizio successivo. „

*Legge 23-3-926 sui proc. e Avvocati.*

Art. 57. “ Per determinare il valore della controversia si ha riguardo soltanto a ciò che ha formato *oggetto di vera contestazione*, e nelle cause di valore indeterminato o relative a materie non suscettibili di valutazione pecuniaria, si ha riguardo all'importanza ed alla natura della contestazione.

Nei casi di eccezionale importanza quando il *pregio* (oltre che lo studio ed il tempo della legge del 1874) dell'opera difensiva lo giustifichi, si potrà eccedere il limite massimo degli onorarii.

Capo III. — *Obbligo o meno dell'Aut. Giud. di richiedere o di stare al parere delle Commissioni professionali.*

#### **Tariffa Giud. Civile.**

Art. 294 *capov.* “ Le autorità giudiziarie, presso le quali esiste una camera di disciplina (Cons. dell'ordine, dopo la legge del 874) degli avvocati, devono sentire il parere della camera stessa prima di pronunciare sui detti onorarii. „

Circ. Min. 28 - 11 - 1877 richiama le aut. Giud. all'osservanza di questa ultima disposizione.

Se ne inferisce che essa non è a pena di nullità in caso di inosservanza (Mattiolo IV. p. 211 nota e 239 nota 1),

Art. 296. “ Estende la norma preced. ai rapporti fra l'Avvocato ed il proprio cliente. „

**Legge** che regola l'esercizio delle professioni di avvocato e di procuratore 8-6-1874 n. 1938.

Art. 24. Oltre alle attribuzioni apcialmente designate nei precedenti articoli o stabilite da altre leggi, i consigli dell'ordine danno pareri sulla misura degli onorarii.

**Regol.** per l'esecuzione della legge precedente, 26-7-1874 numero 2012.

Art. 63. I Cons. dell'ordine, pel parere sulle note di compensi, di cui è parola nello art. 294 della Tariffa in materia civile, non potranno stabilire un contributo maggiore di L. etc. D. L. 27-10-1916, innanzi citato.

Art. 3. penult. Capov. " Anche gli avvocati per il pagamento degli onorarii loro dovuti dalle parti possono valersi del proced. indicato in epigrafe (presentazione della nota al Presidente), *previo parere* del Cons. dell'Ordine degli avvocati. „

Art. 4. " L'autorità giudiziaria deve sempre motivare la sentenza ed il provvedimento relativo all'onorario di avvocato quando lo dichiara non dovuto o lo liquida in *misura inferiore* a quella determinata dal parere del Consigl. dell'Ordine stesso „, riteniamo quando è in misura superiore occorrere ugualmēte la motivazione.

Mattirolo IV - n. 266 a pag. 239. In nota dalla richiamata avanti circol. min. del 28-11-1877 inferisce che l'obbligo fatto all'Aut. Giud. dagli art. 294 e 296 della tariffa Civile del 1865 non rende nulla la tassazione fatta senza tale parere, nel testo (n. 266) scrive " Malgrado la formola imperativa (. . . . *deve* sentire il parere) è massima ormai pacificamente ammessa in Giurispr. che l'obbligo non è prescritto a pena di nullità „. Ciò contro l'opinione del Gargiulo.

Mortara (IV n. 89) ritiene che sebbene manchi la sanzione (nullità) il magistrato deve osservare l'obbligo fattogli dalla legge di sentire il parera del Consigl. dell'Ordine. E' però un po' scettico sulla effettiva garentia che tale parere possa dare all'Avv. interessato, osservando che normalmente non è il collegio degli avvocati che lo esprime, ma un singolo membro, e che mancano spesso criterii precisi prestabiliti dagli ordini, mentre sarebbe desiderabile che ve ne fossero uniformi per tutto il regno.

Ritiene pure il Mortara (ivi) che il magistrato non ha obbligo di " uniformarsi al parere „, ma aggiunge che, quando il magistrato si discosta sensibilmente dal parere avuto " conviene sempre che vi porti una pacata e serena ponderazione „.

" *La Legge ha affidato alla prudenza del magistrato che ha conosciuto della causa il valutare senza limiti i lavori, le cure, etc.* „ Corte App. Trani n. 12 Voce Spese Giudiz. Civile Rep. Giur. It. 1920.

" Per l'art. 4 D. L. del 1918 la liquidazione dell'onorario in sentenza non è obbligo che sia preceduta dal parere del Consiglio dell'Ordine; nel caso però che l'abbia richiesto, deve motivarne il dissenso. — La tabella degli onorarii compilata dal Consiglio dell'ordine non è vincolativo per l'A. Giudiziaria „ Cass. Torino n. 8 e 9 Voce Spese Giud. Civili in Rep. Giur. Ital. 1923.

“ La mancanza del parere del Cons. dell'ordine degli Avvocati non rende nulle le sentenze che abbiano direttamente proceduto alla liquidazione degli onorarii e spese del giudizio; e parimenti il giudice non è tenuto a dare le ragioni (della misura) della liquidazione, se non quando, avendo richiesto il parere suddetto, dissenta dal medesimo „

Cass. Civ. 15/6-8/7-1927 Sez. III n. 2646 in Sett. Cass. col. 902.

*Circolare Min. Rocco* 10-3-1927 (boll. Uff. Min. Giustizia 10-3-1927) — “ A termini dell'art. 60 legge professionale 25-3-1926 n. 453, *il parere del Cons. dell'ordine degli avvocati circa gli onorarii va richiesto per le sole liquidazioni a cui proceda il giud. delegato.*

#### Capo IV. — Ripartizione dell'opera dell'avvocato.

La legge del 1874 sugli avv. e proc. all'art. 2 ammettendo il cumulo delle due funzioni (alineae) anche nella stessa causa (capov.) disponeva però che non si potesse in tal caso esigere che “ o l' un dritto o l'altro secondo la natura dell'atto „.

La legge 7-7-1901 n. 283, stabilendo all'art. 2 che al proc. non competono diritti di comparsa (art. 8 tabella) o per assistenza e discussione (art. 10 tabella) quando egli cumula nella causa anche la funzione di avvocato, manifestamente dimostra che l'opera dell'avvocato si svolge nella comparsa (e note) e nella discussione „ e che tutti gli altri atti — contemplati dalla tabella annessa alla legge sui procuratori — si considerano essere atti di procuratore „ (Mortara Commentario p. civ. IV, n. 88).

A conforto di questa tesi è bene richiamare il testo dello art 294 della citata Tariffa Civile del 1874, nel quale articolo per la determinazione della misura dell'onorario essendo detto che il magistrato deve tener conto oltre che del valore della causa “ dello studio e del tempo che può essere stato necessario all'Avv. per compilare comparse (oggetto dell'art. 8 tabella dritti proc.) e prepararsi all'arringa (oggetto dell'art. 10 tabella suddetta), o adempiere altrimenti il proprio ministero negli atti „, è manifesto che il legislatore, pure ammettendo altri atti nei quali l'avvocato possa esplicitare la sua opera, questa ammette principalmente per la comparsa e la discussione (arringa).

Legge 26-3-926 sugli Avv. e Procuratori.

Art. 57. Determina che le norme circa gli onorarii degli avvocati da stabilirsi dai Consigli (oggi commissioni) Forensi debbono riferirsi “ad ogni atto o serie di atti.,; ma non spiega quali siano questi atti, sa cioè soltanto la preparazione e redazione delle difese scritte, la preparazione di quelle orali, o anche i congressi informativi col cliente per le questioni di fatto, ed altri atti ancora, che le varie norme dei vari Collegi specificano (ricerche dottrinali e di giurispru-

denza etc, che, insieme ai congressi, logicamente però sembrano rientrare nel concetto di *preparazione* delle difese scritte e orali, e sembrano in buona sostanza che giungano a duplicare gli onorarii).

Capo V. — *Se in Pretura siano dovuti onorarii di avvocato, dopo l'aumento della competenza Pretoria.*

*D, L. 27-10-918 n. 1774 sugli onorari dei procuratori.*

Tabella - Tit. II, art. 3. -

Facendosi l'ipotesi che non vi sia avvocato in causa e quella che il pretore escluda per sentenza l'onorario di avvocato, si viene ad ammettere esplicitamente che anche in Pretura si possa prestare opera di avvocato, e competano i relativi onorarii.

*Il Titolo I della p. 2 della Tariffa Giud. Civile del 1865 attribuiva però gli onorarii agli avvocati soltanto innanzi alla Cassaz., alle C. d'Appello ed ai Tribunali Civili.*

*La legge 7-7-1901 n. 283 sugli onorarii del proc. e sul patrocinio legale innanzi alle Preture manteneva il sistema di escludere gli onorarii di avvocato innanzi alle Preture. Ciò si evince dallo art. 2 della legge. — Il quale art. 2 nel disporre che i diritti di procuratore per comparsa ed assistenza sono raddoppiati quando manca l'avvocato, si riferisce soltanto agli articoli 8 e 10 della tabella, i quali sono nel titolo III della tabella stessa "Giudizii avanti i Tribunali e le Corti di Appello „.*

*Norme del Cons. Ord. di Roma.*

Art. 14, Ammette l'onorario in Pretura anche pei casi di valore non superiore a L. 1500.

*Norme del Consiglio dell'Ord. di Napoli.*

Art. 1. Ammette l'onorario con un minimo di L. 150 per le cause fino a L. 1500, e di L. 300 per le cause fino a L. 5000 o di competenza speciale (possessorie, denuncia di nuova opera o di danno temuto etc.).

Capo VI. — *Forme.*

*Cod. Proc. Civ.*

Art. 375. La tassazione contro il soccombente è fatta in sentenza. In mancanza è delegata ad un giudice.

Art. 377. In quest'ultimo caso è dato al soccombente reclamare contro la tassazione con la procedura degli incidenti (termine 3 giorni).

In mancanza di opposizione in termine la tassazione ha forza di sentenza spedita in forma esecutiva.

Art. 379. La tassazione contro il proprio cliente è fatta dal Presidente (nei fallimenti dal Giud. delegato per le specifiche degli avvo-

cati della fallita contro la stessa). Termine di pagamento da giorni 10 a 30 dalla notifica.

*Decr. L. 27-10-918 n. 177.*

Art. 3. Ha modificato (cap. 2) detto termine restringendolo in quello di giorni 5 a 10.

L'opposizione va proposta al Presidente nello stesso termine.

La stessa procedura è accordata agli avvocati. previo parere del Consiglio dell'Ordine.

È concesso anche il processo per ingiunzione (ult. parte art. 1. R. D. 24 luglio 1922, n. 1036).

Art. 5. Per la surroga del Giud. delegato dalla tassaz. provvede su ricorso il Presidente, come per la surroga del delegato ad atti istruttori.

“ Pel ricupero delle spese ed onorarii dovutigli il patrocinante ha facoltà e non obbligo di seguire il proced. dell'art. 379 c. p. civ., e può proporre la sua azione con la forma della ordinaria citazione avanti l'A. Giud. davanti alla quale fu promossa la causa principale, a norma dell'art. 103 c. p. civ... „

Cass. Civ. 1-6, 9-7-1927, Sez. III, n. 2678 in Sett. Cass. 1929 col. 914-915.

Cass. Civile 22/6-27/7-1928 — Sez. I, N. 3527 in Sett. Cass. 1928, col. 1025-1026.

“ L'Opposizione alla tassazione può essere proposta direttamente, anzichè al Presidente, al Collegio. „

Corte App. Torino 4-5 928, n. 4 a Voce Spese Giud. Civili in Rep. Giur. Ital. 1928.

“ Il giudice di secondo grado può emettere l'ordine di pagamento di spese ed onorarii dovuti dal cliente al proprio patrono, non solo per il giudizio di appello, ma anche per quello di primo grado. „

Cass. Civ. 20-4-927 in Giur. Ital. 1927 I. 1, 148.

Resta dubbio se sia lo stesso pel relativo parere quanto alla Comm. che deve emetterlo.

“ La sentenza che statuisce sulla opposizione alla tassazione delle spese del giudizio stata delegata al Giud. estensore, costituisce il complemento della sentenza di condanna, e deve quindi ritenersi emanata nello stesso grado di giurisdizione di questa — Art. 375 c. p. civ. „

Cass. Civ. 29-11-929, in Sett. Cass. 1927, col. 12.

“ La competenza è della stessa sezione che pronunziò nel merito; e l'opposizione deve essere proposta con citazione innanzi al presidente della sezione e non del Tribunale o Corte „

Cass. Civ. 10-3-1927 n. 25, Voce Spese Giud. Civ., Rep. Giur. Ital. 1927.

È pure *ius receptum* che anche contro il soccombente si può ottenere parere dal Consiglio (commissione) forense presso il magistrato di secondo grado anche per giudizio di primo grado unitamente, *nel solo caso* però di riforma nel merito della sentenza di primo grado, anche se per le spese di primo grado non vi sia stata modifica in appello.

*Avvocati e Procuratori - Parcella bonaria contro il cliente -  
Valore di proposta - Conseguenze.*

I. — In virtù dell' art. 36 Cod. Comm., applicabile ai contratti bilaterali in genere, per cui il proponente finchè la proposta non è accettata è libero di revocarla, l'avvocato non rimane irretrattabilmente vincolato alla richiesta fatta con la notula quando non sia stata accettata. Ne segue che, mancando la accettazione e la conseguente liquidazione bonaria, l'avvocato non è tenuto a contenere la domanda giudiziale entro i limiti della notula, ma ben può chiedere il pagamento di quanto gli spetta per legge per l'opera professionale prestata.

Ciò perchè — osserva il S. C. — la mancata accettazione della parcella fa cadere la richiesta in essa contenuta, la quale altro valore non può avere se non quello di una pura e semplice proposta per l'amichevole definizione del rapporto obbligatorio nascente dal mandato *ad lites*.

II. — Il Giudice non può ravvisare l'accettazione suddetta nel semplice fatto che il cliente ricevendo la notula non l'abbia contestata.

Ciò perchè — osserva il S. C. — la mancata accettazione non basta per dedurne l'obbligo del proponente a non ritrattare la sua proposta, ma occorre invece, una esplicita e formale accettazione, dalla quale soltanto può desumersi quella positiva manifestazione di volontà, che è assolutamente indispensabile alla perfezione di ogni negozio giuridico.

Cass. Civ. 3, 26-3-1930 — Sez. III, n. 978, in Sett. Cass. 1930, col. e in Giurispr. It. I, 1, 798, 609. — Conforme n. 2537 del 1927, in Sett. Cass. p. 875.

NICOLA BOSCO

---

NON EST PUPILLUS, QUI IN UTERO EST. (Ulp.) l. 161 D. de V. S. 50, 61.

*Non è pupillo chi sta ancora nell'utero.*

\*  
\*\*

DAMNA POST MORTEM TESTATORIS ILLATA, AD SOLUM HEREDEM RESPICIUNT. l. 30 § 2, ad leg. falc.

*I danni inferti dopo la morte del testatore, toccano il solo erede.*

## Giurisprudenza Civile e Commerciale

Corte d'Appello di Milano

(12 - 20 giugno 1930)

GHIZZONI *Presidente:*

BENZONI *Est.*

ROSSI - Fallim. BIASINI BOSCHI

**Mandato - Locazione d'opera -  
Natura commerciale - Riordi-  
namento azienda e liquidazione**  
(articoli 1737 c. c. e 349  
c. di co).

**Provvigioni, spese, anticipa-  
zioni, interessi - Privilegio**  
(art. 361 e 362 c. di co.).

*E' rapporto di mandato e non  
già di locazione d'opera la pre-  
stazione del professionista, avvo-*

*cato, al commerciante per riordi-  
nargli l'azienda o liquidargliela,  
realizzando le attività e pagando  
le passività a percentuali. Ed è  
mandato obbiettivamente e sub-  
biettivamente commerciale, perchè  
conferito dal commerciante per  
affari commerciali. (1)*

*Per tale mandato, anche se  
commerciale per una sola delle  
parti, dovrà il mandatario, per  
ragione di esso essere soggetto alla  
legge commerciale per norma fon-  
damentale del codice di commercio  
(art. 54 c. comm.). (2)*

*Pertanto l'importo delle antici-  
pazioni, degli interessi e del suo  
compenso nella misura giusta, equa*

(1) Riteniamo esatto il criterio adottato da la Corte. Ogni manifestazione di attività umana e sociale trova ne le nostre leggi una precisa identificazione, che che le dà una determinata configurazione giuridica. Se l'opera professionale, specie de l'avvocato, scaturisce da un contratto, espresso o tacito, di locazione d'opera, soggetto a la disciplina degli articoli 1627 e segg. codice civile, noi riteniamo che tale opera partecipa ad un tempo, e forse con maggiore incidenza di reciproci voleri dei contraenti, del mandato e della locazione d'opera. Se l'opera professionale è comunemente ritenuta locazione d'opera, noi riteniamo che costituisca piuttosto un contratto innominato, che partecipa ad un tempo, come innanzi abbiamo detto, della locazione di opera e del mandato. Difatti, perchè l'avvocato possa svolgere, ne l'interesse del proprio cliente, la sua opera professionale, di tale incombenza è investito con un mandato, che può essere limitato ad un unico affare, come esteso a tutte le cause che potranno interessare il cliente mandantè, del quale assume la rappresentanza giudiziale.

Ma se tale è la figura giuridica de l'opera de l'avvocato, la quale attiene più strettamente a la sua professione, non vi ha dubbio che l'opera de l'avvocato, quando non sia limitata al patrocinio dinanzi a le magistrature, ma estesa a l'ampio estrinsecarsi di un'opera stragiudiziale, ne l'interesse del proprio cliente mandante, meglio s'identifica in quella di mandato, perchè egli del cliente assume la rappresentanza ne la trattazione di quegli affari, pei quali la qualità di avvocato non è essenziale, ma più utile per la migliore trattazione degli affari commessigli, e per i quali bene potrebbe preporri un qualsiasi altro professionista o persona addi-

e proporzionata alla entità della pratica, è assistita dal privilegio dalla legge sancito per tali titoli a favore del mandatario commerciale. (art. 362 c. di co.) (3)

(Omissis)

Le difese dell'appellante avvocato Rossi si possono riassumere nei seguenti punti:

**Il compenso del liquidatore, mandatario commerciale, è protetto dal privilegio.**

(Omissis).

Diversamente deve essere valutato il terzo motivo definitivo: infatti **non si possono secondare le ragioni per le quali il Tribu-**

**nale e il Curatore affermano che la prestazione del professionista al commerciante per riordinargli l'azienda o per liquidargliela, realizzando le attività e pagando le passività a percentuale, sia di natura essenzialmente civile.** Se invero si considera il contenuto intimo di tale prestazione, si scorge che esso si sostanzia nel fatto di mettere, in luogo e vece del commerciante dissestato, il professionista, allo scopo di liquidare le attività e le passività nei confronti degli aventi diritto con un'equa ed opportuna distribuzione dei sacrifici e dei compensi; risolvendo così, lungi dalla presenza del maggior colpe-

rittura estranea a le professioni liberali, che ne avesse speciale capacità. Basterà risolversi a le disposizioni degli articoli 1737 c. c. e 349 c. di com., per attingervi gli elementi integrativi del mandato ne l'opera che l'avvocato svolge fuori le strette incombenze professionali. Se l'avvocato ha l'attribuzione specifica di assumere la rappresentanza giudiziale ne la trattazione delle cause ne l'interesse del proprio cliente — e in ciò si estrinseca un'opera meramente professionale — ben può compiere attività diversa o connessa a quella professionale, che pertanto cessa di essere professionale, pur se così viene denominata in termini volgari e si tramuta in opera di mandato, disciplinata da le relative disposizioni di legge. Oggi, come bene ha osservato la Corte, l'avvocato, per la varietà e molteplicità delle sue cognizioni in quasi tutte le branche de l'umano sapere, è il professionista, che non rimane relegato nei precisi limiti della legge professionale, ma svolge ampia attività in tutti i rami della vita pubblica e privata, sì da considerarsi come persona adatta a tutte le bisogne. E poichè non vi è un divieto di legge ne lo svolgimento di questa attività, intimamente connessa a quella professionale, ne deriva che tale opera va retribuita in perfetta rispondenza ai criterii presupposti dal mandato civile o commerciale.

Se si opinasse il contrario, l'avvocato svolgerebbe un'azione quasi in una sfera di divieto e incomberebbero su di lui gravi pericoli, precipuo quello di non veder retribuita la sua opera, che spesso è più onerosa e più delicata di quella strettamente professionale.

Dunque, inerisce al concetto di mandato, inteso ne la più perfetta sua essenza giuridica, l'opera che l'avvocato svolge fuori le aule di giustizia, specie se tale lavoro, come quello del riordinamento di un'azienda commerciale, della liquidazione di essa, mercè contatti e rapporti con creditori e debitori, verso i quali l'avvocato agisce in nome e rappresentanza del proprio cliente, di cui assume

vole, sempre malessuadente alla folla dei creditori sacrificati, le mille questioni di indole morale, giuridica ed economica che sorgono immancabilmente in questa crisi. Quindi, **indubbiamente, questo è un rapporto di mandato:** il professionista, colle direttive che ha ricevuto, vende attività, salda passività, conclude transazioni, come se fosse lo stesso dissestato, cioè agendo in suo nome e per suo conto, e così riesce a sistemare la posizione dissestata, non soltanto collo accorgimento che gli proviene dalla propria competenza tecnica, ma altresì perchè è investito della rappresentanza del mandante in forza dello incarico ricevuto dal proprietario della

azienda, poco importa se verbale o scritto e che lo fa riconoscere di fronte a tutti gli interessati come un *alter ego* di se stesso.

**Queste salientissime caratteristiche** del rapporto che si sostanzia nella facoltà di rappresentanza e in quella di delibera, poichè il liquidatore, vero mandatario, per legge (art. 205 codice di commercio), agisce in rappresentanza del mandante, agendo a seconda del suo prudente arbitrio, **possono fin d'ora giovare per escludere che l'opera del professionista in questo caso sia locazione d'opera**, nella quale spessissimo manca un rapporto di rappresentanza e dove invece vi ha sempre un rapporto di subordinazione che esclude la

la veste di *alter ego*, può essere svolto anche da persona che non sia avvocato, perchè l'opera non è strettamente legale.

Potrebbe, *primo ictu oculi*, apparire accademica la distinzione tra mandato e locazione di opera, tenuto conto che è dovuta sempre la retribuzione a l'avvocato; ma non è così, poichè, a prescindere della diversità di criterio ne lo stabilire la retribuzione, tra le due specie di contratto vi sono note differenziali, specie per quanto attiene a la presunzione su la gratuità o onerosità de l'opera, e per le finalità diverse, in quanto, come nel caso soggetto, il mandato crea, a favore del mandatario, un diritto di privilegio, che, purtroppo! mai assiste e conforta l'avvocato ne la esplicazione della sua opera professionale,

(2) Questa seconda massima, per la sua intuitiva evidenza di esattezza, non ha bisogno di commento. La norma contenuta ne l'art. 54 c. di comm. è chiara ed inequivoca: se i subietti del contratto non sono tutti commercianti, e l'atto intanto, è commerciale per una delle parti, cioè per il commerciante, tutti sono soggetti a la legge commerciale, sopra tutto perchè il presupposto della norma sta ne la disciplina dei rapporti commerciali, al di sopra e al di fuori delle parti che eventualmente non siano commercianti. Esse, infatti, entrando nel campo che non è loro proprio, cioè nel campo commerciale, si sono assoggettate a la vita giuridica del commercio.

(3) Questa massima è un corollario logico delle premesse contenute ne le precedenti massime. L'art. 361 c. di comm. stabilisce il diritto a la controprestazione per il mandato conferito e il criterio per la fissazione in concreto della retribuzione. In mancanza di convenzione vigono gli usi del luogo; e poichè per gli usi locali si fa ricorso a le tariffe del Collegio dei ragionieri, i quali frequentemente svolgono simigliante opera, si da essere stata tenuta presente ne la preventiva fissazione della retribuzione, così bene ha fatto la Corte a statuire che l'opera de l'avvocato

facoltà deliberativa; e può giovare ancora a sicuramente classificarlo nella serie dei mandati, essendo per questi quasi sempre essenziale il vincolo rappresentativo (Vidari, Coluci, Chironi, Laurent ed altri) ognora quello deliberativo (Vivante) ed esplicandosi su di obbietti che hanno un contenuto giuridico, quale la trattazione di affari (art. 1737 C. C. e 349 Codice di commercio) a differenza della locazione d'opera che ha per contenuto il compimento di atti materiali (Sraffa).

**E se è un mandato, non potrà essere che mandato commerciale obbiettivamente e subbiettivamente,** poichè è conferito dal

commerciantе per affari commerciali; e per tale mandato, anche se commerciale per una sola delle parti, **dovrà il mandatario per ragione di esso essere soggetto alla legge commerciale,** per norma fondamentale del codice di commercio (art. 54 cod. di comm.).

**Nè questo mandato può esplicare minore e diversa efficacia giuridica se sia conferito a un professionista avvocato,** perchè, se l'avvocato per la legge professionale (legge 25-3-1926, n. 453) non può esercitare il commercio nè in nome proprio, nè in nome altrui, ciò non vuol dire che egli non possa fare uno o molti atti

mandatario debba retribuirsì secondo le norme vigenti pei ragionieri. Per quanto poi riguarda la natura privilegiata del credito, per spese, interessi, anticipazioni e retribuzioni, il privilegio, che è di natura non assoluta ma relativa, cioè ricadente su determinate attività del fallimento, è costituito da l'art. 362 c. di comm., che forse miglior sede avrebbe trovato, se inquadrato ne le norme relative a l'istituto del fallimento. Se un privilegio non assistesse il mandatario, questi si vedrebbe esposto a pericoli così gravi, che difficilmente s'indurrebbe ad assumere il peso e la responsabilità di un consimile mandato, e il commercio, d'altro canto, si troverebbe inceppato, in modo da non potersi sperimentare, con evidente nocumento de l'economia pubblica e privata, le sistemazioni stragiudiziali, delle quali spesso si giovano un po' tutti, debitore, creditore e la stessa vita commerciale, intesa come equilibrio economico ed ordine morale.

\*\*\*

Abbiamo, con sincero gradimento, pubblicata la sentenza della Corte d'Appello di Milano, per additarla a la riconoscenza degli avvocati d'Italia, che vi dovranno intravedere un atto, ad un tempo, di solidarietà ed equità, non disgiunti da la retta applicazione delle norme codificate. Questa sentenza ci riconforta di tante amarezze, che accompagnano la nostra vita professionale. Come l'avvocato Rossi, ve ne sono cento, mille avvocati in Italia, che rimangono vittime di simili infortuni professionali, occasionati da la protervia o ingratitudine di clienti infedeli o fedifraghi, o profittatori; ma vi sono i giudici onesti che li risollevarono da le angosce de le delusioni provate, espresse dal tormento di volgari insinuazioni.

Noi, nel renderci solidali con l'avvocato Rossi, nel legittimo gaudio per la onesta vittoria conseguita, esprimiamo tutta la nostra simpatia a la Corte d'Appello di Milano, che, deplorando una banale sentenza del Giudice inferiore, si elevava in una sfera di equità e di giustizia, che non possono non riscuotere il plauso degli onesti.

(s. m.)

obbiettivamente commerciali, specialmente se tali sono subbiettivamente per le persone colle quali egli contratta; purchè egli non assuma per professione abituale l'esercizio del commercio (art. 3 detta legge).

Infatti tutti coloro che attendono alle così dette arti liberali compiono quotidianamente atti di commercio senza diventare perciò commercianti.

**E neppure può la natura del mandato commerciale modificarsi per la persona cui è affidato.** L'avvocato procuratore, per suo ministero, adempie alle funzioni che gli sono consentite e demandate dalla legge e quindi esplica la sua attività nelle pratiche contenziose ed onorarie avanti gli uffici giudiziari e non giudiziari del Regno: ma fuori di quello che è il preciso contenuto della sua professione, l'avvocato può ricevere mandato in quei modi e in quelle materie che non gli sono divietate e che non sono in contrasto colla sua dignità e correttezza professionale.

Quindi non può sorgere, nè mai è sorto, il più lontano dubbio che un avvocato possa assumere il mandato che fu conferito all'avv. Rossi, senza ledere o menomare la propria dignità professionale; e di conseguenza, poichè tale mandato non muta essenza a seconda della persona cui è affidato, dovrà assumere quella natura e caratteristica che normalmente ha quando viene conferito a persone non

titolate; cioè sarà sempre un mandato commerciale, anche quando è dato a un avvocato.

**Non si comprende perciò come i primi giudici abbiano potuto affermare che questo mandato, affidato ad un professionista rivesta carattere schiettamente civile e che le professioni liberali non comportino l'esplicazione di un mandato di natura commerciale che i professionisti, quando esplicano la loro attività professionale, non compiono affari commerciali; ma prevalentemente lo fanno la loro opera senza rapporto di dipendenza.**

Questo cumulo di affermazioni gratuite, inesatte e contraddittorie trova confutazione in quanto si venne più sopra considerando.

Giova, del resto, ripetere che se gli avvocati adempiono a qualche mandato che non ha strettamente il contenuto della loro attività professionale, come quando sono incaricati di liquidare attività e pagare pendenze a stralcio, sistemando una azienda, non fanno opera strettamente professionale, è logico e doveroso che fruiscono e sottostiano a quelle norme e condizioni che sono proprie di quel ingolo rapporto e vigono pei professionisti o non professionisti.

Del resto è una astrazione che non ha base nella realtà il dire che il professionista tutte le volte che adempie a un incarico, esplica atti della sua professione; ciò non risponde alle pratiche quotidiane.

E precisamente perciò l'avvocato

è un professionista che per la sua cultura, per i suoi studi, per la sua mentalità dialettica è spesso un *bon a tout faire*, così lo vediamo con preferenza chiamato a fare cose che non hanno stretto contenuto professionale: ma in questa varia attività non si potrà dire che egli faccia soltanto l'avvocato; nè, perciò, potrà dirsi che egli possa invocare la sua posizione professionale, ma dovrà invece riconoscersi doveroso che egli assuma la posizione che comunemente l'atto comporta.

Si è perciò che, **essendo da riconoscersi all'avvocato Rossi la caratteristica di mandatario commerciale, si dovrà pure ritenere a lui applicabile il privilegio per le sue competenze o provvigioni, che vogliono dirsi, sancito dallo art. 362 cod. di commercio.** Ma il privilegio, che come tale sfugge alla ipotesi della revocatoria, dovrà essere, perchè di natura privilegiata, contenuto negli stretti limiti legali.

Ha il convenuto prodotto le ratifiche dei mandanti e vuol provare il consenso della maggioranza dei creditori alle spese occorrenti alla liquidazione: ciò non può avere influenza dopo la dichiarazione di fallimento, che retrotrae lo stato del dissesto alla epoca della privata sistemazione, mettendola nel nulla; nel caso invece ha soltanto valore per la liquidazione delle competenze quello ch'è il contenuto legale del privilegio e cioè l'importo delle sue anticipazioni

delle spese, degli interessi, e della sua provvigione. Il che in altri termini vuol significare che il privilegio assiste per questi titoli il mandatario, ma soltanto per quello realmente dovuto, a norma di legge (art. 361 codice commercio).

Occorrerà perciò che il convenuto, per dimostrare i titoli del suo privilegio, produca una dettagliata specifica, in base alla quale il giudice conoscerà se le somme esposte sono meritevoli di conferma, tenuto ben presente l'art. 361 codice di commercio sulla misura della provvigione.

E a questo uopo giova tenere presente che, poichè detto articolo ricorda che per la misura della provvigione, o che dir si voglia competenze, in mancanza di convenzione, ch'è qui la convenzione manca perchè non fu consentita da tutti gli interessati, falliti e creditori, si dovrà prendere per norma l'uso del luogo e tale uso potendosi ritenere quasi codificato nella tabella degli onorari e indennità che il Consiglio dell'ordine degli Avvocati redige ogni tre anni a termine della legge professionale (25-3-1926 N. 453), nonchè, per analogia, nelle tabelle degli onorari dei ragionieri, specialmente adibiti a queste pratiche, nelle voci corrispondenti alle prestazioni fatte dal convenuto, così la misura delle competenze allo Avv. Rossi dovute potrà determinarsi con tale riferimento.

(Omissis)

Corte d'Appello di Napoli - IV Sezione  
(28 giugno - 12 luglio 1929)

TENUTA *Presidente*  
DI GIUSEPPE *Relatore*

LORITO - TROISI DE ROSA

**Espropriazione - Appello avverso sentenza di surroga - Notifica al procuratore - Ammissibilità (art. 703 c. p. c.). Giudizio di surroga-Qualità di creditore iscritto - Preesistenza di tale qualità (art. 575 c. p. c.)**

*La notificazione de l'appello eseguita in persona del procuratore del debitore espropriando è valida in ogni modo, la comparizione in*

*appello del debitore sana ogni eventuale nullità (1-2).*

*Presupposto indispensabile per chiedere la surroga in esproprio è la qualità di creditore iscritto, non occorrendo la preventiva notificazione del titolo e del precetto; la posteriore creazione di tale presupposto non può retroagire a l'epoca in cui venne proposto il giudizio di surroga (3).*

*(Omissis)*

Osserva che gli appellati deducano l'inammissibilità del gravame, affermando che questo dovesse notificarsi non ai procuratori, ma alle parti (arg. art. 703 del codice

(1-2) Riteniamo che la Corte d'Appello abbia fatto confusione tra le varie ipotesi contenute ne l'art. 703 c. p. c.. Nel giudizio di surroga in esproprio vi è il creditore, di cui si chiede la surroga e il debitore: nei rapporti del primo, che abbia partecipato al giudizio con regolare costituzione di procuratore, l'appello va notificato al procuratore, ma nei rapporti del debitore, la notifica dev'essere personale a costui. Ciò emerge chiaro a la semplice lettura de l'art. 703, che dispone la notificazione de l'appello, da eseguirsi ai procuratori dei creditori, che abbiano interesse contrario alla riforma della sentenza, e al debitore; la legge dunque dice, che, nei rapporti delle parti, che abbiano interesse contrario a la riforma, la notifica de l'appello si esegue ne le persone dei loro procuratori. Lo stesso non dice nei rapporti anche del debitore. Il senso della legge è reso manifesto da le espressioni adoperate: la congiunzione e non è correlativa, ma semplicemente copulativa. Difatti è detto: *ai procuratori delle parti e al debitore*; se avesse inteso di estendere la disciplina nei rapporti dei creditori anche al debitore, al posto della preposizione *al*, il legislatore avrebbe messo la preposizione *del*. Noi riteniamo che la statuizione procedurale risponde anche ad un principio di garanzia al debitore, principio che informa tutta la procedura esecutiva.

Neppure esatto ci sembra l'altro concetto che la nullità possa essere sanata da la comparizione. Rileviamo innanzi tutto che non trattasi di nullità relativa, di che a l'art. 190 c. p. c., ma assoluta. Ed è notevole, che, comparendo il debitore per dedurre la nullità de l'atto, investe in pieno l'atto, in quanto la comparizione ha luogo oltre il termine utile per appellare, sì da opporre di aver quesito il diritto a la inammissibilità de l'appello, in rispondenza al disposto de l'art. 190 c. p. c.. Da ciò consegue che la comparizione non sana la nullità de l'atto, e pur sanandola, non potrebbe coinvolgere il diritto che l'appellato ha quesito; essa potrebbe sanare solo le nullità riflettenti la comparizione in appello, ne la ipotesi di correlativo difetto.

p. c.). Questa eccezione è infondata, perchè la notificazione dell'impugnazione all'avv. Mobilio Settimio, procuratore degli appellati, che avevano interesse contrario alla riforma della sentenza, e che, nel tempo stesso, erano debitori, fu eseguita in conformità appunto del detto art. 703, e del precedente art. 695, ossia al procuratore, avendo essi debitori costituito il loro procuratore in persona del detto avvocato. In ogni modo, la nullità, se pur sussistente, sarebbe stata sanata con la comparizione degli appellati, che non hanno dedotto altri diritti quesiti. Osserva che il Lorito notificò ai coniugi Troisi il

precetto immobiliare (questo atto, invero, non è stato esibito, ed è desunto dalla sovra citata sentenza dei 2-19 dicembre 1927) in base alla sentenza dei 2-12 aprile 1927, la quale non era provvisoriamente eseguibile, e notificata nel 19 luglio 1927, era stata impugnata di appello con atto del 1° agosto successivo, e con l'atto del 25 luglio 1928, ripetuto nel 23 settembre seguente, chiedeva essere autorizzato a vendere, previa surroga al Punzi. Ciò premesso il Tribunale rettamente osservò che la prima eccezione del Troisi, che cioè pendesse il giudizio di opposizione da essi prodotta al precetto immobiliare loro notificato

(3) In forza de l'art. 575 è essenziale la qualità di creditore iscritto per promuovere la surroga in esproprio, Il nostro pensiero è ugualmente conforme a quello della Corte per quanto riguarda la notifica del titolo esecutivo che noi riteniamo, in tema di diritto puro, fuori l'interpettazione della legge attuale, debba ritenersi indispensabile come atto preliminare e fondamentale del giudizio di espropriazione e di tutte le altre azioni che ad esso s'innestano. Gli errori però del disposto legislativo sono evidenti. Infatti, la surroga e la domanda di autorizzazione a vendita, specie se cumulate in un unico atto, non possono concepirsi senza i preliminari atti, costituiti da la notifica della sentenza e del precetto. L'art. 659 stabilisce la notifica del precetto al debitore con diffida al pagamento entro un mese ed è il primo articolo con che s'inizia la procedura di espropriazione, la norma è il primo atto di espropriazione. Quando il creditore sente il bisogno di procedere a la surroga dei creditori negligenti? E' precisamente quando, trascritto il precetto, viene a conoscenza che vi sono dei precetti precedentemente trascritti. Con ciò viene dimostrato come non basta essere creditore iscritto per iniziare la vendita immobiliare, ma occorrerebbe la notifica del titolo esecutivo e del precetto.

I moventi della nostra interpettazione sono forniti da l'art. 575, in cui si fa cenno solo dei creditori iscritti, disposizione che dovrebbe presupporre gli altri adempimenti che ineriscono a lo svolgimento della procedura immobiliare, essi sono inconciliabili con quelli dell'art. 553, che fissa i presupposti indispensabili della procedura esecutiva immobiliare. Bastando la semplice iscrizione ipotecaria, rimane sfornito di ogni tutela il debitore per infrenare l'azione esecutiva promossa nel grado d'eseguito pagamento del credito iscritto, pur se non seguito da la cancellazione de l'ipoteca. L'art. 575 presuppone la esistenza di creditori chirografari ed iscritti, compete solo a questi ultimi il beneficio di chiedere la surroga? Ma tale beneficio, si addimostra inconciliabile, in quanto il creditore chirografario non potrebbe agire in surroga: e ciò sarebbe eccessivo.

dal Lorito, non avesse valore, giacchè, per avere diritto a chiedere la surroga, occorre la qualità di creditore iscritto (art. 575), ma sulla seconda eccezione del Troisi, che, cioè il Lorito illegalmente avesse agito in base alla sentenza 12-23 aprile 1927, giustamente rilevò che presupposto indispensabile per chiedere la surroga fosse un titolo esecutivo, e rilevò che non solo non fosse tale la detta sentenza, ma che non risultasse nemmeno l'altro presupposto indispensabile, ossia l'iscrizione del diritto ipotecario. Il Lorito in questa sede ha esibito la sentenza di questo Collegio, dei 30 gennaio-20 febbraio 1929, con la quale era ordinato al Conservatore delle Ipotecche di Salerno di surrogare il Lorito, sino all'ammontare di

L. 6200 nell'ipoteca iscritta dall'Intendente di Finanza, nello stesso grado, ed ha pure esibito la nota d'iscrizione legale del 15 aprile 1929 n. 604-5663, ma l'uno e l'altro titolo sono di creazione posteriore alla domanda di surroga e di autorizzazione a vendere del 25 luglio - 23 settembre 1928, nè l'efficacia di tale titolo può retroagire a quel tempo. Inoltre, anche se l'art. 575 non presupponga, come si sostiene dagli appellati, la notifica del titolo esecutivo e del precetto, il Lorito avrebbe dovuto dimostrare, altresì, di essersi surrogato all'Intendente di Finanza nell'iscrizione ipotecaria. Osserva che, rigettandosi l'appello, le spese devono porsi a carico del Lorito (art. 370 c. p. c.).

(Omissis)

---

La nostra critica, non già diretta a la sentenza della Corte, investe addirittura la statuizione legislativa, la quale è quella che è, e che giustifica il pensiero degl'interpetri, i quali, a lo stato della legge *condita*, giustamente ritengono che la semplice qualità di creditore iscritto dia diritto, contro tutti i principi fondamentali in materia d'esecuzione forzata, e contro gli stessi principii che la legge ha fissati a garanzia del debitore, a chiedere la surrogazione. Opiniamo che ben opportuno sarebbe in materia un ritocco legislativo, sopra tutto per rimuovere la incoerenza dell'art. 575 con i principii generali e fondamentali che presiedono a le garanzie del debitore.

Ugualmente esatto è il concetto fermato da la Corte che il presupposto de l'art. 575, creato posteriormente a la domanda giudiziale di surroga, non può, retroagendo a quella data, sanare il difetto sostanziale. La procedura civile ha stabilita una disciplina, a la quale non è consentito derogare oltre i casi specificamente previsti, ma non ha creato puntelli per riparare errori, specie se quesiscano diritti a la parte contraria. (s. m.).

Tribunale Civile di Salerno - 1. Sezione

(28 Marzo - 10 Aprile 1930)

DI GENNARO - *Presidente*

GUIDA - *Estensore*

PARISI DE ROSA contro PARISI

VICINANZA

**Traslazione di proprietà - Possesso della cosa - Trasmissione di diritto - Mancata consegna - Validità de l'atto. Possesso precario - Caratteristica: Possesso nomina alieno - Ritenzione possesso - Non è possesso precario. Usucapione - Possesso trentennale - Ritenzione venditore cosa venduta - Idoneo mezzo usucapire.**

*Nei contratti traslativi di proprietà passa all'acquirente solo consenso il diritto al possesso della cosa trasferita, non il possesso effettivo (1).*

*La caratteristica essenziale del possesso precario non è nell'obbligo di custodire e consegnare la cosa, ma in quello di tenerla in nome altrui. Onde il venditore che continua a possedere la cosa venduta, non è possessore precario solo perchè obbligato a consegnarla (2).*

*Può considerarsi un possesso illegittimo, senza titolo ed in mala fede, ma ai fini dell'usucapione ultratrentennale, non è necessaria la prova dell'interventio possessionis, ma basta quella di aver tenuto il possesso legittimo pel tempo necessario a prescrivere (3).*

*(Omissis).*

Ma il punto più saliente della decisione del Pretore è quello che sconosce l'ammissibilità della usucapione. Per quanto la sentenza contenga poche assiomatiche osservazioni al riguardo, la decisione

(1-2-3) La precisione ed esattezza dei concetti giuridici esposti ed applicati dal Tribunale ne la su riportata sentenza, e la profusione delle argomentazioni addotte a sostegno delle tesi prescelte, ci esimono da un commento, con il quale, *mutatis mutandis*, cadremmo inevitabilmente in inutili ripetizioni, mentre è compito di questa rivista criticare o modificare il ragionamento dei pronunziati giurisprudenziali. Se per poco volessimo indugiare a trattare le quistioni prospettate dal Tribunale, andremmo di là dai limiti assegnati per le annotazioni, tanta è la vastità della materia offerta a l'esame; pertanto faremo dei brevissimi rilievi.

Negli atti traslativi di proprietà prevale il consenso manifestato, che crea diritti e doveri, su la materiale esecuzione de l'atto costituito. Con il consenso manifestato dai contraenti, nei modi prescritti da la legge, si trasferisce il diritto su la cosa, investendosene l'acquirente; di qui il trasferimento del diritto opera *ipso iure*, mentre la consegna effettiva della cosa — *traditio* — non è sempre necessaria, in quanto, per sopraggiunti rapporti creati da i contraenti, anche coevi e contestuali a l'atto traslativo di proprietà, la cosa obietto della vendita può rimanere nel possesso del venditore, senza intaccare per ciò solo il diritto dominicale, costituito da la manifestazione di volontà dei contraenti, efficacemente espressa nei modi di legge. La vendita, pertanto, con la effettiva consegna della cosa, non è maggiore vendita di quella che non sia seguita da la materiale consegna.

in sostanza si appoggia ad una corrente di dottrina e giurisprudenza, che ritiene che il venditore, se rimane in possesso della cosa venduta, lo mantiene a titolo precario, insuscettibile di effetti giuridici ai fini della prescrizione secondo la disposizione dell'articolo 2115 C. C.. Ma sottoposta la questione ad un attento esame, alla stregua dei principii fondamentali del contratto di vendita, del possesso e dell'usucapione, il Collegio non può seguirla.

In fatti essa si basa sulle seguenti proposizioni: a) nei contratti traslativi di proprietà l'acquirente acquista solo *consensu* anche il possesso

della cosa. Se con lo stesso contratto si trasmette la proprietà, questa passa allo acquirente con tutti i diritti che la compongono e specialmente con quello del possesso. A ciò non ostano le disposizioni di legge sulla tradizione, perchè essa serve solo a mettere il compratore in grado di godere della cosa venduta e di fare cessare la sorveglianza del venditore su di essa, ma da ciò non deriva che il possesso giuridico non fosse già prima di quello acquistato con lo stesso contratto, e perduto dal secondo, essendo inconcepibile ed assurdo, come osserva sottilmente il patrono degli appellati, che l'i-

Ai fini poi, de l'accertamento della precarietà del possesso — precarietà intesa nel senso giuridico, sostanzialmente diversa dal linguaggio letterario e da la volgare accezione — non vale rilevare la continuazione del possesso della cosa venduta nel venditore, sol perchè questi, in forza de l'atto traslativo di proprietà, è tenuto a custodire e consegnare la cosa venduta; ma occorre riflettere altri elementi, che inducono al concetto di precarietà.

In dottrina si è fatta notevole confusione, avendo alcuni scrittori fatto coincidere il possesso precario con la continuazione del possesso nel venditore che cessa di possedere in nome proprio e comincia a possedere in nome altrui. Però, non si è badato che, con la vendita, pur non essendo seguita la *traditio*, il venditore cessa di possedere in nome proprio, e se continua a possedere la cosa, tale possesso non è in nome altrui, ma è in nome proprio, in base ad un qualunque nuovo rapporto che si sia sovrapposto al primo, rapporto evidentemente diverso da quelli previsti da l'art. 2115 c. c., che dichiara possessori in nome altrui, solo ed unicamente il conduttore, il depositario, l'usufruttuario e generalmente coloro che ritengono precariamente la cosa, nonchè i loro aventi causa. Ne l'ultima espressione de l'art. 2115 — espressione generale e perciò comprensiva di altre ipotesi consimili — non si può comprendere quella del venditore che continua a possedere la cosa venduta. I sostenitori della contraria tesi, risolvendosi ad una enunciazione del diritto romano (L. 18 de poss., Celsus. LXI, 11: *Quod meo nomine possideo, possum alieno nomine possidere et alium possessorem ministerio meo facio*), confondono, come innanzi abbiamo detto, il possesso precario con la ritenzione del possesso nel venditore. La disputa ha dato luogo a l'istituto del *constitutum possessorium* variamente riflettuto dagli'interpreti, e diametralmente opposto a la *interversio possessionis*, di che a l'art. 2116 c. c.. In base al *constitutum possessorium*, che è una convenzione che spiega il mutamento del possesso da *nomine proprio* in *nomine alieno*, l'usucapione non è ammissibile, perchè chiaramente si comprende che il nuovo possesso è *nomine alieno* e quindi incapace a fare usucapire.

nizio del possesso ad *usucapionem* del venditore coincida con il riconoscimento, con la nascita stessa del dominio del compratore; *b)* difettando in conseguenza nel venditore l'*animus domini*, il possesso, mantenuto successivamente, non può essere legittimo, ma precario perchè deve ritenersi che per effetto del contratto di vendita egli abbia cessato di possedere per sè ed incominciato a possedere per l'acquirente.

Così argomentando sembra al Collegio che si travisino e si snaturino i concetti giuridici della tradizione, del precario, confondendo questi col possesso puramente illegittimo. In vero, se nei

contratti traslativi di proprietà, questa passa: *a)* solo *consensu* all'acquirente, e se questi acquista tutti i diritti che formano il contenuto, tra cui quello di possedere la cosa, non bisogna confondere il diritto al possesso, cioè di ottenerlo dal venditore e dai terzi, col diritto del possesso, che si concreta nell'esercizio effettivo del potere di fatto sulla cosa. Il primo, quale attributo della proprietà, passa al compratore per effetto del contratto traslativo, non così il secondo, che può continuare ad essere esercitato dal venditore, e passa allo acquirente solo per un fatto indipendente dal consenso prestato al contratto, che può es-

La dottrina francese (*Aubry e Rau. 5. ediz. II. - Delvincourt II. - Duranton XXI, Troplong, Prescrizione*) è quasi unanime nel ritenere che sia precario il possesso del venditore che continua a detenere la cosa venduta; ma non offre argomenti solidi di dimostrazione della opinione espressa, limitandosi ad accenni fugaci; ma la dottrina francese non ha trovato seguito in quella italiana (vedi Mirabelli, Della Prescrizione - Pugliese, la Prescrizione acquisitiva, parte I.) ove si eccettui il Venzi in Pacifici - Mazzoni (Vol. III, parte I. N. 11), il quale richiama a conforto un'unica sentenza su l'argomento della Cassazione di Firenze. In giurisprudenza non vi sono precedenti di sorta.

Il *constitutum possessorium*, (da *constituere*, costituire, stabilire, convenire e da *possessor - oris*, possessore) come innanzi abbiamo detto, è una convenzione, mercè la quale si spiega e chiarisce la ragione della continuazione del possesso nel venditore, malgrado la vendita seguita, e tramuta il possesso *nomine proprio* in possesso *nomine alieno* (precario).

Questo è il *constitutum possessorium* e non altro.

Lo stesso Pacifici Mazzoni spiega che cardine del possesso è l'apprensione, che può verificarsi in due modi: o con l'*occupazione*, atto unilaterale del possessore, o con la *tradizione*, che può essere *brevi manu*, o mediante il *constitutum possessorium*; *brevi manu*, quando, in forza di convenzione, il detentore cessa di possedere *nomine alieno* e comincia a possedere *nomine proprio* (vendita della cosa locata al conduttore); *constitutum possessorium* mercè il quale il possessore e non detentore, *nomine proprio*, cessa di possedere *nomine proprio* e comincia a possedere *nomine alieno*. Così, infatti, l'illustre autore definisce il *constitutum possessorium*:

“Quando alcuno, per convenzione, cessa di possedere per sè e comincia a possedere per altri..”

Di modo che, per aversi il *constitutum possessorium*, deve esservi necessariamente la convenzione che lo costituisce.

sere coevo ed anche successivo ad esso, attenendo agli obblighi del venditore nella fase di esecuzione. È vero che la *traditio* non ha più nel nostro diritto, lo effetto di rendere il compratore proprietario, ma ha indubbiamente quello di trasferirgli il godimento ed il possesso della cosa, secondo la precisa disposizione dell'art. 1463, e solo può dirsi che per i successivi articoli 1464 e 1465, che siansi abolite tutte le distinzioni tra le diverse specie di tradizione (vere, finte, simboliche), dando a tutte la efficienza trasmissiva del possesso, non già che essa non occorra per il suo acquisto od almeno che, a metterlo in essere nel compratore, basti il solo *animus* manife-

stato in occasione del contratto, scompagnato da elementi vevoli a dargli il potere di fatto sulla cosa. Onde se questo, non ostante l'atto traslativo di proprietà rimane al venditore non è già che da quel momento egli inizia un nuovo possesso a nome del compratore, mentre prima lo aveva in nome proprio. Egli continua nel possesso come l'aveva precedentemente, pur esaendo obbligato a trasferirlo al compratore. Ma altro è possedere con tale obbligo, altro è possedere in nome altrui, in virtù di una clausola esplicita od implicita di costituito, per cui l'alienante del contratto comincerebbe a possedere per conto del venditore.

In vero, se l'obbligo di conse-

---

Sol che l'autore crea un *constitutum possessorium* improprio, che non è concepibile in mancanza della convenzione.

Come per la interversione di titolo occorre la convenzione che spieghi il tramutamento del possesso *nomine alieno* in possesso *nomine proprio*, così per il *constitutum possessorium*, che costituisce un istituto contrario, cioè il tramutamento del possesso *nomine proprio* in possesso *nomine alieno*.

Nè suffragano le osservazioni del Venzi, che non è riuscito a combattere la esatta e precisa teorica del Pugliese. E' certo che il compratore, se la cosa non viene consegnata, può esercitare un'azione contrattuale e non più un'azione *de precario*. La prima esclude la seconda.

La nostra tesi, come abbiamo già detto, è propugnata efficacemente dal Pugliese e dal Mirabelli, i quali si sono alquanto indugiati su la questione e non si sono limitati a fare delle affermazioni assiomatiche. Essi configurano negli esempi riferiti casi perfettamente identici a quelli in disputa.

La creazione del *costituto possessorio* improprio qualificata da Pacifici - Mazzoni, può configurare una situazione di fatto, ma non può identificarsi col *constitutum possessorium*, che richiede indispensabilmente la convenzione.

Concludendo, il *constitutum possessorium*, ipotesi perfettamente contraria dell'*interversio possessionis*, non coincide con la permanenza del possesso della cosa venduta nel venditore, possesso che non è precario e quindi capace di dar vita a la usucapione. Il Tribunale, applicando siffatti principii, si è elevato in una sfera di puro diritto, ripudiando teoriche d'interpreti, incompatibili con la concezione del possesso precario e de l'istituto della prescrizione acquisitiva per usucapione. La sentenza riportata merita plauso, non solo per l'orientamento ermeneutico, ma anche per la profusione di argomenti saldamente giuridici. (s. m.)

gnare o restituire accompagna di ordinario la precarietà, non ne costituisce la caratteristica essenziale; lo enfiteuta è il possessore precario, eppure non ha tale obbligo, avendo un titolo proprio al possesso, mentre si può possedere legittimamente, pur avendo l'obbligo alla consegna. La caratteristica invece è data dall'obbligo di detenere a nome altrui, e se ciò deriva dal costituito, il possessore non muta che l'*animus*, che prima era di possedere in nome proprio e poi di possedere per conto e nome di altri, in virtù di un titolo che determina questa mutazione della causa *possidendi*. Nella vendita invano si ricercerebbe un principio che secondi questa situazione giuridica; che anzi la sua finalità essendo quella di trasferire nel venditore con la proprietà tutti gli attributi di essa, deve riconoscersi che il venditore, almeno nella vendita pura e semplice, deve trasferire il possesso al compratore e non conservarlo a suo nome. Se, non ostante l'obbligo assunto, non fa la consegna o comunque non lascia che il compratore si immetta nel possesso che gli compete, può dirsi che continua a possedere senza titolo, ed in mala fede, e perfino in modo equivoco, ma non che possieda in nome altrui. E la distinzione è saliente, anzi decisiva ai fini della *usucapione*, giacchè, mentre il possessore precario a termini dello art. 2115 non può prescrivere, il possessore senza titolo ed in mala

fede, non ha diritto alla prescrizione decennale, ma può avvalersi della ultratrentennale, cui basta la legittimità del possesso, coi requisiti dell'art. 686 C. Civ., indipendentemente dal titolo e dalla buona o mala fede. Nè si dica che nel possesso del venditore difetterebbe lo animo di detenere la cosa come propria, perchè con l'atto di vendita, trasferendola ad altri riconosce che a lui appartiene; ma l'*animus domini* quale requisito del possesso legittimo è ben diverso dall'*opinio dominii*. L'uno consiste nell'intenzione del possessore di comportarsi verso la cosa, come se fosse di sua proprietà, l'altro nella coscienza di esso non esclude la legittimità del possesso.

Che se pure quello del venditore che continua nel possesso della cosa venduta possa ritenersi equivoco, intesa l'equivocità quale stato subbietivo del possessore (difetto dell'*animus rem sibi habendi*) o come estrinsecazione obbiettiva di esso nei rapporti della cosa, ciò si atterrebbe sempre alla legittimità del possesso, e non alla precarietà. Ed allora la questione sarà tutta di fatto, diretta a riconoscere se lo stato di equivocità che accompagna il possesso del venditore al momento dell'alienazione, sia perdurato per il periodo successivo dedotto ai fini della *usucapione*, ovvero siasi eventualmente purgato di tale vizio di origine.

Ciò per altro non richiede, come

pel precario, l'*interversio possessionis* od opposizione al diritto di colui in nome del quale si esercita il possesso, ma basta solo la prova che pel tempo necessario a prescrivere il possesso sia accompagnato dall'*animus* di tenere la cosa come propria, rilevato con fatti esteriori ed univoci nei rapporti della cosa, potendosi la equivocità distruggere con tali elementi a dimostrazione di un possesso esclusivo e legittimo.

E l'altro rilievo che il possesso continuato del venditore non può che essere precario, in quanto con l'atto di vendita si viene a riconoscere il diritto altrui, neppure ha pregio, quando si consideri che pel nostro diritto il riconoscimento dell'altrui diritto, è causa che interrompe, ma non impedisce il corso della prescrizione (art. 2139 Cod. Civ.).

A parte tutto ciò, la prova della usucapione ultratrentennale, non doveva mai negarsi al De Rosa Gennaro, cui non poteva opporsi la qualità di venditore e di erede del venditore dello immobile. Si sostiene che egli non può avere posseduto pel tempo necessario, giacchè è acquirente di un fondo limitrofo solo dal 1919. Ma questo può costituire un elemento di presunzione per ritenere che da quell'epoca egli si fosse messo in possesso della zona rivendicata, ma non è decisivo e valevole a negare la chiesta prova, invocata a dimostrare che egli aveva posseduto anche anteriormente, ed

indipendentemente da tale acquisto.

La eccepita usucapione del fondo rivendicato non trova quindi ostacolo giuridico, e dovrebbe disporsi la prova relativa. Ma, come si è detto, è necessario accertare prima quale sia la parte del fondo Matone posseduto dai convenuti, non solo ai fini stessi dell'azione proposta, ma anche per le esigenze della prova orale a disporsi, potendosi stabilire se i convenuti abbiano avuto o meno il possesso della zona nel tempo necessario a prescrivere solo dopo che questa sia stata prima identificata. Onde prima di ogni altro, deve disporsi da tal fine una perizia. Che non decidendosi la causa in definitivo le spese vanno riservate.

(*Omissis*)

Tribunale di Salerno 2<sup>a</sup> Sezione

RODI *Presidente*

SEVERINO *Estensore*

DE SIMONE contro PINTO

**Tassazione del compenso per delega - Mancata opposizione - Inammissibilità di essa in sede di ordine presidenziale di pagamento - Attribuzione al procuratore per dichiarato anticipo - Compatibilità con l'Ordine presidenziale di pagamento contro il proprio cliente.**

*Quando non sia stata proposta opposizione alla tassazione delle spese e dei compensi fatta dal giudice delegato, e i termini*

siano decorsi, (art. 377 c. p. c.) la stessa opposizione non può essere poi riproposta quando il patrocinatore abbia ottenuto dal Presidente del Tribunale ordine di pagamento contro il proprio cliente, (art. 379 c. p. c.) sotto specie di opposizione a tale ordine (1).

*L'attribuzione che la sentenza faccia di spese e compensi al procuratore che dichiara averli anticipati, non priva costui dell'actio mandati contraria avverso il proprio cliente, e quindi della facoltà di avvalersi del procedimento di cui all'art. 379 c.p.c.(2).*

*(Omissis)*

L'avv. Pasquale Pinto, per una causa in qualità di procuratore nell'interesse di Pasquale De Simone, innanzi al Tribunale di Val-

lo della Lucania, per annullamento di donazione e divisione ereditaria e decisa con sentenza del giorno 6 agosto 1923, ottenne dal Presidente di questo Tribunale, in data 18 febbraio 1928, tassazione del compenso d'avvocato, che con le spese (lire 1400,34 liquidate in sentenza) vennero a lui attribuite per averle anticipate, la tassazione riduceva a lire 2690 il compenso indicato nel parere della Commissione Reale nella somma di lire 3000. Spese e compenso erano stati posti dalla sentenza a carico della massa, e però l'avv. Pinto, notificata l'ordinanza a tutti gli eredi De Simone, compreso il suo cliente, non ottenendo il pagamento delle dette spese e dell'onorario, con altra istanza, ottenne dal Presidente del Tribunale ordine di pagamento delle spese e dello

(1) L'opposizione a l'ordine di pagamento, emesso dal Presidente contro il proprio cliente, ritualmente può sempre essere proposta, sia per il contestuale disposto de l'art. 379 c. p. c., in forza del quale il Presidente assegna un termine di proponibilità della opposizione, statuizione incompatibile con il concetto della inopponibilità, e sia perchè tutti i provvedimenti sono suscettibili d'impugnativa, salvo che la legge non ne abbia dichiarata la incensurabilità, con uno dei mezzi, ordinarii o straordinarii, di gravame. Ma se ritualmente è consentita la opposizione, non è del pari ammissibile essa nel merito, quando l'ordine di pagamento comprenda le somme, contenute ne l'ordinanza di tassazione, divenuta giudicato, salvo che non vi siano nuovi diritti e compensi maggiori, o spese errate, posteriori ed estranee all'ordinanza, su le quali partite l'opponente ha il diritto incontestabile di chiedere al Tribunale l'esame e la eventuale rettificazione. Se, dunque, l'ordine di pagamento si sostanzia in una ripetizione dell'ordinanza di tassazione, ed esso è promosso unicamente per crearsi il titolo esecutivo da far valere contro il proprio cliente, è ovvia l'inammissibilità de l'opposizione nel merito, cioè di un riesame de l'ordinanza di tassazione, su la quale grava il giudicato costituito. E non ha interesse l'opponente al riesame de l'ordinanza, perchè nessuna lesione di diritto risente, in quanto egli non fa che pagare al proprio patrono quelle stesse somme che ha il diritto di richiedere a le parti condannate, che in dipendenza del giudicato de l'ordinanza, sono interdette a contestare l'esattezza di queste.

Potrebbe il cliente opporsi a l'ordine di pagamento, ne la ipotesi che il patrono, attributario delle spese e compensi, le avesse già esatte dai soccumbenti. In

onorario già liquidato, nella complessiva somma di lire 4199,69 (ivi comprese le spese del precedente decreto) contro il proprio cliente De Simone Pasquale.

Quest'ordine fu notificato al De Simone il 24 maggio 1928; con atto del 4 giugno successivo il De Simone notificò opposizione all'avv. Pinto contro il detto ordine, chiamandolo pel giorno 11 luglio a comparire, in udienza incidentale, innanzi al Presidente per sentir mettere nel nulla il decreto, e far condannare l'avv. Pinto alla rivalsa dei danni per la mancata consegna dei documenti di causa. All'udienza presidenziale il De Simone non comparve e l'avv. Pinto ottenne il rinvio al Tribunale.

Dopo alcuni rinvii la causa venne in discussione il 10 giugno corrente anno, e le parti presero le conclusioni sopra riportate.

## DIRITTO

I motivi di opposizione prospettati dal De Simone sono tre: 1.) il compenso tassato in lire 2690,50 sarebbe esagerato e non rispondente all'entità della causa, e al valore professionale in essa spiegato; 2.) l'avv. Pinto avrebbe dovuto conteggiare lire 5250 ricevute in conto di questa e di altre cause; 3.) l'avv. Pinto deve rendere ad esso De Simone molti documenti attinenti alle cause da lui trattate. E poichè l'avv. Pinto avrebbe in corso altra causa contro di esso De Simone, anche per spese e compenso di altre trattazioni di cause, innanzi alla prima sezione di questo Tribunale, il De Simone nella comparsa, chiede preliminarmente rinviarsi la presente causa alla prima sezione per la riunione all'altra e in merito accogliersi la opposizione. L'avv. Pinto chiede dichiararsi inammissibile la pre-

tal modo sarebbe incontestabile la logicità della opposizione, la quale investirebbe il diritto e non le partite, perchè l'opponente sarebbe costretto a pagare quello che non potrebbe più richiedere ai soccumbenti, che non rivestirebbero più la qualità di debitori per spese giudiziali.

(2) Anche questa massima è di una esattezza indiscutibile. Il diritto che il patrono ha di ripetere le spese e compensi da le parti soccumbenti deriva da la statuizione della sentenza, che riconosce al patrono una specie di privilegio a rivalersi delle spese da lui anticipate. Evidentemente questo diritto non annulla il diritto prevalente di rivolgersi al proprio cliente, nel caso che il patrono non voglia o non possa agire contro il soccumbente. Il difensore ha il diritto di agire contro il proprio cliente e contro il soccumbente, e diviene titolare di tale diritto in forza del mandato, nei rapporti del proprio cliente, e in forza della sentenza, che statuisce l'attribuzione nei rapporti dei soccumbenti. Sarebbe veramente strano ritenere il contrario, in quanto, esonerandosi da un dovere contrattuale il mandante, il difensore, sol perchè si avvalse del diritto conferitogli da la legge di farsi dichiarare attributario delle spese, dovrebbe essere costretto ad agire unicamente contro i soccumbenti che eventualmente fossero insolventi. Il difensore ha un solo dovere, quello di conteggiare gli anticipi ricevuti con il proprio cliente, ne la duplice ipotesi che riscuota dai soccumbenti o dal proprio cliente, ed ha poi il

sente opposizione, o quanto meno che sia rigettata perchè infondata.

Il Collegio osserva che, per la sentenza 6-29 agosto 1923 del Tribunale di Vallo della Lucania, che chiudeva il giudizio tra Pasquale De Simone e fratelli, l'onorario doveva essere liquidato dal Presidente di quel Tribunale all'uopo delegato in sentenza, cui sottentrò quello di Salerno, per aggregazione del Territorio di Vallo a la circoscrizione di questo Tribunale. Spese liquidate in L. 1400,34, ed onorario erano posti a carico della massa con privilegio e con attribuzione al procuratore per dichiarato anticipo.

In virtù di tale disposizione, l'avv. Pinto, che aveva dichiarato di avere anticipato le spese e l'onorario all'avv. Scarpa de Masellis, ottenuto il parere della Com-

missione Reale di Salerno che determinava in lire 3000 l'onorario, avanzò istanza al Presidente di questo Tribunale, il quale, con decreto 18 febbraio 1928, liquidò l'onorario in lire 2600. Questo decreto fu notificato a tutte le parti in causa, e a Pasquale De Simone in persona propria.

Le parti, tra cui Pasquale De Simone, se avessero voluto reclamare contro quel decreto ritenendo esagerata la tassazione in esso contenuta, avrebbero dovuto farlo entro tre giorni dalla notifica (art. 377, 183 cod. proc. civ.) Invece, nè gli avversari in causa di Pasquale De Simone, nè questi reclamarono contro la detta tassazione, la quale divenne per tal modo definitiva.

Il successivo decreto del Presidente del Tribunale del 24

---

diritto di chiedere al proprio cliente un maggiore compenso, che in gergo si chiama palmario, perchè l'avvocato o il procuratore non sono i servitori gratuiti dei clienti, specie se abbiano avuto la dabbenaggine di anticipare per costoro le spese di giudizio.

\*  
\* \*

Plaudiamo sinceramente, e con caldo sentimento di riconoscenza, a la sentenza del Tribunale, che conforta i patroni delle disillusioni e le amarezze della ingratitudine di clienti abulici, o insensati, o malfattori. E' doloroso solo constatare come l'autorità giudiziaria debba occuparsi, così frequentemente, di beghe consimili e di così aberranti miserie, e come vi siano avvocati che assumano il patrocinio in simiglianti giudizi infondati, venendo meno al dovere della solidarietà di classe, per rendersi complici di tristi figure e spesso partecipando ai dibattiti con acerbo linguaggio, che offendendo i colleghi, offende prima essi stessi. Ma questa è tradizione tutta nostrana, ripudiata onorevolmente dal sentimento vivo di solidarietà, che in altre regioni d'Italia mantiene gli avvocati in una unione quasi familiare.

Crediamo che sia il tempo che l'autorità giudiziaria debba applicare, in tutto il suo tenore, il disposto dell'art. 370 c. p. c., per una igienica opera di eliminazione di litigi temerarii e di epurazione del nostro ambiente forense. Per buona fortuna, il nostro legislatore è provvido e la incompienza delle parti e dei difensori può essere deplorata e biasimata, corretta e risanata da l'integrale applicazione del disposto di legge. (s. m.)

Maggio 1928, che ordina a Pasquale de Simone di pagare le spese liquidate in sentenza, l'onorario già liquidato dal precedente decreto, e le spese di decreto, è esso opponibile da parte del de Simone ai sensi del capoverso dell'art. 379 cod. proc. civ.?

Il Collegio opina che contro il decreto 24 maggio 1928 non sia possibile portare più alcun reclamo per quanto si attiene alla tassazione dell'onorario, poichè questo era stato liquidato in un decreto (18 febbraio 1928) divenuto irrevocabile per mancata opposizione, anche per parte di Pasquale de Simone. Solo si potrebbe discutere (e nella comparsa aggiunta la questione è prospettata dal patrono del de Simone) se il Presidente possa rilasciare al procuratore ordine di pagamento contro il proprio cliente, per spese ed onorario poste a carico della massa e con attribuzione al procuratore. Ora l'art. 379 cod. proc. civile, non autorizza il Presidente a rilasciare ai procuratori ordine di pagamento per le spese ed onorari loro dovuti dai soli clienti, che fossero parti soccumbenti in giudizio, ma da tutti i clienti, anche quando fossero vincitori e le spese e gli onorari fossero posti a carico delle altre parti, la legge non distingue, e non può distinguere l'interprete.

La ragione di questa generica disposizione è da ricercarsi nell'indole stessa dei rapporti che intercorrono tra cliente e patrono,

il quale richiede dal primo un mandato ed un incarico professionale, da prestarsi mediante compenso, ed a tal compenso ed alla rifazione delle spese anticipate è obbligato non altri che il cliente, contro cui spetta al patrono *l'actio mandati contraria*. Il legislatore doveva garentire in ogni caso che colui il quale presta l'opera sua nei giudizi fosse soddisfatto con rapido pagamento dal proprio mandante, anche quando alla rifusione delle spese e del compenso fosse condannata la parte avversa, ben potendo accadere che il cliente vittorioso abbandoni il suo patrono a giudizio di cogizione finito, ritirando atti e fascicoli, e ponendolo nella impossibilità di ripetere direttamente spese e compensi dalla parte soccumbente, come è avvenuto nel caso che ne occupa.

Nè è da ritenere che questo principio trovi un'eccezione, quando la sentenza attribuisca spese e compensi al procuratore che dichiara averli anticipati, nel senso che egli non possa ripeterli se non dalla parte condannata in sentenza al relativo pagamento. Come si disse, il diritto verso il proprio cliente è di indole contrattuale, e l'attribuzione che la sentenza fa al procuratore delle spese e dei compensi anticipati, non distrugge nè può distruggere tale rapporto contrattuale; essa è un privilegio concesso al procuratore di fronte al proprio cliente per il qual privilegio egli può di-

rettamente incassare dalla parte soccombente l'importo di quanto egli anticipò, senza renderne conto al proprio cliente, e senza passarlo nelle mani di questo, per poi ripeterlo a sua volta. Disposizione di favore quello dell'articolo 373, che non implica da parte del procuratore istante alcuna rinunzia al suo primiero diritto, e che è dettata con l'intendimento di mettere il procuratore stesso in grado di ricuperare sollecitamente gli anticipi fatti.

In caso d'insolvenza della parte condannata alla rifusione delle spese e del compenso, ammettendo la teorica prospettata dall'opponente, il procuratore dovrebbe rimanere non solo insoddisfatto delle sue prestazioni, ma anche non rimborsato delle somme anticipate, il che sarebbe non solo contro i principii di discussione, ma anche contro ogni diritto ed equità. I precedenti legislativi confortano la tesi del Collegio: infatti, l'art. 133 del cod. di procedura civile Francese, e l'art. 224 di quello napoletano contenevano la disposizione che l'assegno al procuratore non esonerava completamente il cliente verso questo suo mandatario, e la disposizione non fu ripetuta nel nostro codice perchè ritenuta superflua.

Nè merita maggiore considerazione la richiesta dell'opponente intesa ad ottenere il rinvio di questa causa alla prima sezione di questo Tribunale, perchè venga riunita e decisa con altra causa

per spese e compensi dovuti all'avv. Pinto da Pasquale De Simone per altri sei giudizi da quello trattati; a prescindere che un rinvio da sezione a sezione è proceduralmente impossibile, neppure la sospensione di questo giudizio in attesa della definizione dell'altro può essere concessa, perchè la causa vertente innanzi alla prima sezione riguarda la liquidazione di compensi di giudizi diversi da quello di cui qui si discute, e l'attuale giudizio è di opposizione a tassazione già divenuta irrevocabile; la materia del contendere non è pertanto identica. D'altronde già in quella causa, come si rileva dall'atto introduttivo esibito, l'avv. Pinto ha imputato gli anticipi ricevuti dal De Simone; e se per caso in quel giudizio il dovuto dal De Simone dovesse risultare inferiore all'ammontare degli anticipi, il De Simone potrà chiedere la compensazione dell'anticipo rimasto per caso non coperto dalle spese e dei compensi di quelle cause, in sede di esecuzione dell'ordine di pagamento, oggetto della presente causa, ovvero potrà intentare azione di restituzione d'indebito.

La domanda che l'opponente propone perchè il Collegio ordini all'avv. Pinto la restituzione di alcuni documenti di causa ancora in sue mani, non può essere avanzata in sede di opposizione a tassazione e a decreto di pagamento di spese e di compensi — quale è il presente giudizio — non

appare giusto che con tale domanda sia allargato il campo delimitato dalla opposizione alla tassazione, con altre questioni di specie diverse e richiedenti, come nel caso, l'obbligo di istruzione preliminare importante indagini non consentite dalla natura del giudizio di opposizione a tassazione; in separata sede deve proporsi una simile istanza.

Dovendosi dichiarare inammissibile l'opposizione, le spese di questo giudizio, con l'onorario, vanno poste a carico dell'opponente.

(Omissis)

Tribunale di Salerno - 1<sup>a</sup> Sezione

(10-31 maggio 1929)

CAIVANO ff. *Presidente*

FESTA *Estensore*

MORESE c. COMUNE DI MONTECORVINO PUGLIANO

**Demanio comunale - Reintegrazione di diritti - Azione possessoria e petitoria - Competenza commissario regionale per la liquidazione degli usi civici.**

*La legge 16 giugno 1927 n.º 1766, contrariamente all'art. 177 della legge napoletana del 12 di-*

*cembre 1816, deferisce alla competenza del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici la risoluzione di tutte le controversie che possono insorgere nel giudizio per la reintegrazione del demanio comunale, non solo quelle relative allo stato di fatto (possesso), ma anche le altre di natura petitoriale (1).*

(Omissis).

Il Podestà del Comune di Montecorvino Pugliano, con ordinanza del 1º febbraio 1928, rilevando di avere personalmente constatato che nel fondo denominato Acquafetente di proprietà del Cav. Raffaele Morese, erano state apportate abusive alterazioni alla via vicinale Olivella-S. Tecla, per farne scomparire i caratteri del libero e pubblico transito, con la costruzione di una palizzata con cancello a sud dell'adibito stabilimento balneare, ingiungeva al Cav. Morese di rimettere le cose al pristino stato, rimuovendo il Cannello e la palizzata, con diffida di eseguire i lavori nei quindici giorni successivi alla notifica, altrimenti vi si sarebbe proceduto di ufficio a sue maggiori spese. — Il Morese, prima della scadenza del termine

(1) Non conosciamo lo sviluppo delle ragioni difensive delle parti in causa: pensiamo ci sia stata una deviazione nel fissare la materia del contendere e l'organo di tutela giurisdizionale.

Riteniamo che la disputa si dovesse mantenere nei precisi termini de l'accertamento della legalità e legittimità de l'ordinanza podestarile: in tale accertamento non vi ha dubbio che l'organo competente a dichiarare la legittimità o illegittimità de l'ordinanza del podestà fosse la Giunta Provinciale Amministrativa; e dichiarata la illegittimità, rimaneva aperto l'adito a promuovere azione di danni dinanzi a l'autorità giudiziaria ordinaria, cui è demandata, da l'art. 4 della legge che aboliva il contenzioso amministrativo, la competenza a conoscere degli effetti

prefisso, con atto 17 febbraio successivo, dichiarava al Podestà che alla via vicinale mulattiera, che corre presso lo stabilimento balneare, a confine della sua proprietà e proseguendo a nord verso S. Tecla, non è mai stata apportata da lui e dai suoi agenti alcuna alterazione; che invece la zona di terreno, in cui sono infissi la palizzata e il cancello, e che costituisce un viale, fiancheggiato di acacie per condurre direttamente allo stabilimento, non è stata mai aperta al pubblico o al libero transito, e ha il suo inizio da due colonne di travertino, necessarie per reggere le catene di sbarramento dalla strada privata, e tal viale, differente dalla via vicinale, fu costruito nel 1923, insieme allo stabilimento, dall'appaltatore Milito, sotto la direzione dell'Ing. Santoro, con terreno del fondo

Acquafetente, di sua proprietà; che l'ordinanza ledeva i suoi legittimi diritti e per cui lo conveniva in giudizio per sentir dichiarare che il viale arborato, che dà ingresso allo stabilimento balneare, non fa parte della strada mulattiera Olivella-S. Tecla, e per sentirsi condannare ai danni ed alle spese. Con atto 1° marzo 1928, lo stesso Cav. Morese dichiarava al medesimo Podestà che malamente, con l'altra ordinanza del 18 febbraio 1928, identificava col corpo demaniale, già quotizzato, il fondo Macchia di sua proprietà, in virtù di legittimi titoli di acquisto, nonchè di regolare possesso; che nè nell'elenco delle vie vicinali, nè nelle ordinanze 9 gennaio 1927 e 18 febbraio 28 vi è traccia di tale via vicinale; che nel chiudere il proprio fondo con staccionate non ha arrecato alcun

de l'atto amministrativo. In tal modo sarebbe stata limitata l'indagine e precisata la via da seguire.

In base a lo stesso art. 4 su citato, riteniamo che l'attore bene avesse agito secondo l'opinione prevalente della scuola, specie del Mortara, nonchè dei pronunziati più autorevoli della giurisprudenza; però nuove correnti giurisprudenziali, a le quali il tribunale ha mostrato di aderire, si orientano verso una restrittiva interpretazione de l'art. 4, che ritengono devolve a l'autorità giudiziaria la competenza a decidere su gli effetti de l'atto amministrativo, che la competente autorità amministrativa abbia dichiarato illegittimo. Tenuto conto poi della lesione di diritto lamentata, abbiamo i nostri dubbii se trovi applicazione la legge 16 giugno 1927 N. 1766, che devolve a la speciale competenza dei commissari regionali tutte le controversie su gli usi civici. Se è applicabile tale legge, riteniamo che l'organo giurisdizionale con essa creato dovesse essere adito dal Comune, che chiede il riconoscimento di un diritto, da cui si pretende leso, e non già dal privato, la cui azione giudiziaria investiva unicamente l'ordinanza, e più gli effetti della medesima.

In ogni caso, la riportata sentenza è meritevole di speciale considerazione, per le osservazioni in essa contenute e l'opportuno esame delle varie leggi che si sono succedute per un migliore riordinamento e per una più semplice disciplina degli usi civici.

(s. m).

pregiudizio, per aver lasciato un libero passaggio interno di m. 2,50 senza alterare i caratteri della viabilità; che detta ordinanza 18 febbraio 1928, con la quale gli si ordinava di rimuovere nel termine di giorni quindici la palizzata, ledeva legittimi suoi interessi e per cui conveniva il sig. Podestà per sentir dichiarare che egli ha diritto a conservare la palizzata bilaterale in legno, costruita nel suo fondo ed esser condannato ai danni ed alle spese. — Riunite d'accordo le due cause, con sentenza 6-18 luglio 1928 fu ordinata l'esibizione dell'ordinanza 9 gennaio 1927 e riprodottasi la contestazione con atto 5 novembre detto, i procuratori hanno concluso come sopra.

#### DIRITTO

La domanda libellata è indubbiamente il fattore essenziale del rapporto contenzioso, ed essa, provocando la funzione giurisdizionale, nell'orbita delle facoltà che la legge assegna alle parti, fissa altresì i precisi confini del dibattito, per la tutela di un diritto, che si afferma esistente, ma di cui si constata o si presume la violazione. Necessita pertanto considerare allora, con molta prudenza di criterio di esame, i limiti del *petitum*, anche attraverso i titoli esibiti, specie per l'importanza patrimoniale, obbiettiva di molti diritti, perchè la loro difesa si esaurisca, completa, sotto l'egida e la tutela della legge. Tali indagini servono pure a stabilire quale

è il vero organo di giurisdizione, che, nei confini delle attribuzioni, di cui è investito, deve condurre la contestazione alla sua sintesi risolutiva e stabilire così l'impero della norma giuridica: è il caso in esame. — Il Comune di Montecorvino all'uopo propone preliminarmente duplice questione, ma quella in ordine alla competenza, per il titolo della materia, è pregiudiziale, riferendosi evidentemente al presupposto costante delle garanzie e sanzioni stabilite per gli organismi della pubblica autorità, che legittimamente hanno potestà di decidere la pretesa dedotta in contestazione. — Con le due domande giudiziali, il Morrese non chiede la revoca e la modificazione degli atti amministrativi (ordinanze podestarili), ma spiega solo un'azione di danno, per tutelare così un diritto subiettivo privato, da essi leso e violato, cui il Comune oppone *ante omnia* non solo la demanialità dei beni, compresi nel vasto latifondo Comune, ove si trovano le vie controverse, che denuncia di uso pubblico, come appartenenti al demanio universale di Montecorvino, ma anche il giudizio in corso, innanzi il Commissario Regionale per la demanialità del latifondo stesso, per modo che culminano preliminarmente le indagini sul contenzioso demaniale, ma soprattutto sui relativi ordinamenti, cui è affidata ora ogni possibile controversia fra il privato e la pubblica amministrazione,

nell'ambito dei limiti loro assegnati per legge.

Con decreto del 1° settembre 1806, dopo la legge del 2 agosto precedente per la feudalità, si provvide alla divisione e suddivisione dei demanii, mentre con l'altro del 23 ottobre 1809 si crearono speciali commissarii con propria giurisdizione, perchè, con assai semplici forme di procedimento, potessero esaurire rapidamente le operazioni dei reparti. La legge organica del 12 dicembre 1816 (art. 1771) delegò l'esame e la decisione delle questioni agli Intendenti Provinciali e relativi Consigli, salvo il ricorso devolutivo all'autorità competente. Ben presto, quale Magistratura speciale, a tale organo subentrò con mera competenza demaniale il Prefetto ed il suo consiglio, che, secondo, il decreto Sovrano del 10 marzo 1862, dovevano sollecitamente attuare la legge eversiva con la reintegra dei demani Comunali, ed all'uopo restarono inibite le ordinarie indagini petitoriali del diritto comune (V. Sovrano Rescritto 19 febbraio 1826), al fine di reprimere al più presto i disordini derivati dallo spoglio per opera della prepotenza feudale. La reintegra adunque, era un provvedimento schiettamente amministrativo, una misura possessoria, d'indole del tutto speciale, richiedente, nell'interesse collettivo degli abitanti di un Comune, la maggiore celebrità di indagini ed una procedura eminentemente sommaria, aliena

cioè dalle forme e dalla pesante lentezza delle forme procedurali del rito ordinario. Suffragava allora l'ispezione dei titoli, se non ne fosse stata impugnata la validità, la pertinenza, ed in difetto era ammissibile sul fatto del possesso un semplice accertamento probatorio, ma così preciso e concludente da sostenere il concetto della occupazione; riuscendo per altro equivoca ed incerta questa prova, mancava il principale elemento della reintegra, e non essendo, dalla indole del provvedimento, permessa una ulteriore e più profonda istruttoria, non rimaneva che rinviare le parti a provvedersi sui rispettivi diritti innanzi il Giudice del petitorio. Così la legge 20 marzo 1865, alligato E, riformò l'incarico demaniale, ai Prefetti, con la modifica del decreto del 25 giugno successivo. Tale sistema però è durato fino alla legge del 16 giugno 1927 N. 1766, che ha creato una nuova magistratura, la quale, in fatto di reintegra, ha giurisdizione piena, conoscendo con un vero procedimento giudiziale (quello pretoriale), del fatto e del diritto (possessione e diritto a possedere), pronunziando sentenze definitive, da poter divenire irrevocabili. In concreto il Comune nel caso ha eccepito riferirsi la materia delle ordinanze in contestazione a quella più ampia controversia, circa la reintegra del demanio comunale Macchia, del quale, come assume, fanno parte le vie, oggetto di

detti provvedimenti amministrativi podestarili, denunziando che l'istante dovrebbe sopprimerle, benchè attraversino terreni da lui occupati, nel demanio medesimo, e che tale controversia è in corso innanzi il Commissario Regionale di Napoli. Si è adunque proprio nel caso, pel quale occorre considerare che detta legge, come si è già accennato, ha innovato *ab imis* le precedenti provvidenze legislative, in quanto ha deferito ai Commissari Regionali il giudizio plenario, cioè del possesso (art. 2), non disgiunto da indagini petitoriali sul diritto a possedere (art. 29). E' mutata così la concezione giuridica dell'art. 177 della legge napoletana sull'amministrazione civile, del 12 dicembre 1816, la quale limitava la attribuzione dell'autorità amministrativa al solo esame e verifica del fatto dell'occupazione e faceva salvo il ricorso evolutivo. Il Commissario, ora, ha invece anche funzioni di carattere giurisdizionale (art. 27) e nell'esercizio di esse, decide la contestazione sulla demanialità del suolo, come sulla rivendicazione delle terre soggette ad usi civici (art. 29, 32). Il che equivale a dire che conosce e giudica sul petitorio, della questione cioè di proprietà, proposta dall'istante, e la sua decisione all'uopo è definitiva, ed irrevocabile (art. 30), perchè emanata con forme giudiziali, osservandosi cioè il processo pretoriale (art. 27 e 31). E che la nuova concezione abbracci tutte le inda-

gini petitoriali, costituendo così una giurisdizione piena, è dimostrato dalla disposizione dell'articolo 41, il quale avoca alla medesima tutte le cause concernenti simili questioni, pendenti, alla entrata in vigore della cennata legge, innanzi qualsiasi autorità. Non è più quindi a parlare di ricorso devoluto all'autorità giudiziaria, di cui perciò non è alcuna traccia nelle nuove disposizioni. Ne segue che le questioni petitoriali, proposte dall'istante, relativamente alle due cennate vie, devono, come appartenenti alla continenza dell'oggetto della lite pendente innanzi il Commissario regionale di Napoli per la liquidazione degli usi civici, essere da lui decisa e ciò induce con rigore di sillogisma la incompetenza dell'autorità giudiziaria. Il Supremo Collegio, con la sentenza del 14 maggio 1928, a sezioni unite, ebbe espressamente a rilevare che data la formula così genericamente vasta (tanto da poter sembrare per certi rispetti persino pleonastica) della legge, della quale si fa palese la volontà di concentrare tutte le controversie, in nesso con l'esercizio degli usi civici, nelle mani del Commissario, facilitando così la definitiva liquidazione del grave e complesso problema di così alta utilità sociale, parrebbe un tradirne gli scopi, se si ammettesse che con sottili distinzioni e attraverso una formulazione equivoca di una domanda giudiziaria si potesse eliminare l'intervento del Commissario. La

conclusione culmina allora a riaffermare il principio che gli organi giurisdizionali sono incompetenti a conoscere della domanda diretta sia ad ottenere la declaratoria di illegittimità del provvedimento del Comune, come anche quella per danni, da esso dipendenti, specie quando, ed è il caso in esame, tal questione è intimamente connessa a quella principale, di esclusiva competenza del Commissario regionale.

L'istante si riporta inoltre alla legge sul contenzioso amministrativo, rilevando che le proposte controversie sono indubbiamente comprese tra le materie contemplate nell'art. 2, ed insistendovi, richiama autorevolissimo parere, di cui per altro è sempre caro rivivere l'autorità. Non si mette in dubbio che il Mortara in vero (I N. 244 C.) all'uopo rileva che l'esercizio della funzione meramente governativa, di cui nell'art. 1 della legge sulle opere pubbliche, deve essere protetto di fronte alla funzione giurisdizionale ordinaria e che nelle presenti condizioni del nostro diritto obbiettivo vale all'uopo la regola generale dello art. 4 della legge sul contenzioso amministrativo; e che infine se un diritto di proprietà o di altra specie è stato leso, la determinazione degli effetti dell'atto amministrativo, in ordine a tale lesione, ed ogni provvedimento, che serve alla difesa del diritto privato son sicura competenza del Giudice ordinario, ma ciò nell'impero della

legge del tempo, quando cioè, era in pieno vigore quella sul contenzioso. L'autore, occupandosi allora delle strade pubbliche e dei concorsi amministrativi, si soffermò sui limiti della competenza giudiziaria, tanto da poter opportunamente richiamare anche le norme di cui all'art. 21 N. 6 della legge 1° maggio 1890, sulla giustizia amministrativa e 23 di quella sul Consiglio di Stato (17 agosto 1907); ma ogni questione così proposta è ora superata e non può evidentemente più essere riportata nei confini di disposizioni abrogate.

L'azione, quando è esperita con la domanda giudiziale, acquista, per la sua forma, l'aspetto di dritto pubblico, in quanto vi partecipano soggetti privati con l'organo della potestà pubblica, la cui attività appunto la differenzia dai rapporti normali dell'ordine giuridico privato; ma essa per altro si svolge e si esaurisce sotto l'egida delle leggi vigenti, specie se queste designano, come nel caso, l'organo speciale preposto a dirimere le controversie. — Ma a tali conseguenze si perviene anche per altra ennsiderazione: si deduce pure (v. fol. 3 alligazioni) dello istante che le "impugnate ordinanze devono essere dichiarate illegali ed arbitrarie e come tali produttive di risarcimenti di danni", è testuale. La contestazione adunque non cade solo sugli effetti dell'atto amministrativo, perchè si impugna la stessa legittimità del provvedimento, ed allora la questione così

complessa non può essere vagliata e decisa dal Magistrato ordinario, se la controversia, come si è pur detto, induce una contestazione sulla qualità demaniale dei terreni reclamati. — Non sembra infine al Collegio possibile, come si è fatto, alcun richiamo alla legge 26 giugno 1924, in ordine alle attribuzioni della Giunta Provinciale Amministrativa, perchè, trattandosi di un'azione di danni, determinati, secondo si assume, con ordinanze, quali emanazioni del diritto di polizia stradale, non viene in contestazione nessun diritto pubblico sia pure subbiettivo, e quindi non è proprio invocabile la giurisdizione amministrativa. Nell'ambito dell'art. 3 citata legge, essa è autorizzata a decidere tale questione pregiudiziale o incidentale, relativamente a diritti di altra natura, ma intimamente connessi, così da costituire il presupposto logico e apodittico della pronunzia sulla questione principale di

sua competenza, e ciò appare evidente dalla locuzione dell'articolo citato; in ciò consiste la deroga alla legge del 1865 sul contenzioso amministrativo. — Si evince adunque da tali indagini esegetiche che la legge 16 giugno 1927, contrariamente all'art. 177 della legge napoletana del 12 dicembre 1816, deferisce alla competenza del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici la risoluzione di tutte le controversie, che possano insorgere nel giudizio per la reintegrazione del demanio comunale, non solo quelle cioè relative allo stato di fatto, ma anche le altre di natura petitoriale. Mutate oggi le condizioni sociali, perfezionati gli organi rappresentativi del pubblico interesse, non può esserci che un sol diritto, una sola tutela e questa è nell'organo stesso della pubblica autorità, designato dalla legge vigente.

(Omissis).

## Giurisprudenza del Lavoro

Tribunale del lavoro di Salerno I. Sezione

(30 gennaio - 1. febbraio 1930)

DI GENNARO *Presidente*

VICECONTE *Estensore*

IUZZOLINO - DITTA FRATELLI  
STABILE

**Qualità d'impiegato - Orario -  
Elemento inidoneo - Elementi  
efficienti: collaborazione e  
subordinazione.**

**Licenziamento - Abbandono -  
Sospensione dello stipendio -  
Equipollenti del licenziamento.**

**Licenziamento - Indennità -  
Preavviso - Applicazione della  
legge sul contratto d'impiego  
privato - Ammessibilità degli  
usi locali.**

**Usi locali - Prova di essi - Cer-  
tificati delle Camere di Com-  
mercio - Prova iuris tantum -  
Ammessibilità della prova  
contraria.**

**Periodo di riposo - Mancato**

**godimento - Diritto a la re-  
tribuzione.**

**Gratificazione - Diritto de  
l'impiegato - Prova de l'uso  
della corresponsione.**

**Prova - Applicabilità dei prin-  
cipii fondamentali - Carico de  
l'attore.**

**Certificato di servizio presta-  
to - Mancata consegna - Ri-  
sarcimento danni - Prova del  
rifiuto.**

*L'orario libero o limitato non  
incide il concetto della collabo-  
razione e della subordinazione,  
le quali sussistono indipendente-  
mente da le modalità della pre-  
stazione d'opera ai fini di stabi-  
lire la qualità d'impiegato del  
prestatore d'opera, tutelato da la  
legge sul contratto d'impiego pri-  
vato (1).*

*La sospensione, specie per lun-  
ga durata, della corresponsione  
dello stipendio é ragione che ab-*

(1) La qualità d'impiegato a carattere duraturo si desume da l'esame di tutto un insieme di circostanze, idonee a costituire il convincimento su la natura de l'impiego e la qualità de l'impiegato. La natura delle mansioni, la retribuzione fissa mensile, sono i coefficienti prevalenti: l'orario, la saltuarietà della prestazione sono modalità accessorie, che non vulnerano i concetti d'impiego e d'impiegato. La prestazione del lavoro a forfait, che fa capo a specifica convenzione, non ingenera il concetto di collaborazione e subordinazione de l'impiegato verso il suo datore di lavoro, e quindi, pur se la tecnica funzione inerisce a le abituali funzioni de l'impiegato, questi non è tutelato da la legge sul contratto d'impiego privato, ma da la speciale convenzione, da cui scaturiscono diritti, suscettibili di tutela giuridica da parte de l'autorità giudiziaria ordinaria.

Dunque è tutta una indagine di fatto soggetta a l'esame del magistrato, accertare se il prestatore d'opera sia impiegato o semplice prestatore d'opera per una determi-

*bondantemente giustifica l'abbandono del lavoro da parte de l'impiegato, e che sufficientemente fa ritenere sussistente il licenziamento in tronco (1).*

*Nei riguardi de l'indennità per il licenziamento ed obbligo di preavviso da parte del datore di lavoro, si tiene calcolo della indennità e del termine fissati dalla*

*legge sul contratto d'impiego privato. Pur tuttavia, se per gli usi locali, l'impiegato percepisce maggiore indennità ed ha diritto a più lungo termine di preavviso, spettano ugualmente le maggiori indennità (2).*

*La prova degli usi locali a mezzo di certificazioni delle Camere di Commercio, ora sostituite*

nata incombenza. L'opera del libero professionista non è suscettibile di un immediato controllo, nè di una subordinazione da parte del datore di lavoro, caratteristiche queste de l'impiegato.

Tenuti presenti gli elementi che caddero sotto l'indagine del Tribunale, pensiamo che bene esso abbia fatto nel ritenere nello Iuzzolino la qualità di impiegato, pur se non soggetto ad un orario fisso, in quanto, stabilita la specifica mansione della tenuta della contabilità de l'azienda, non vi era la necessità di una continuità di lavoro, in contrasto con la limitazione del lavoro e la tenuità della stessa retribuzione.

(1) Il licenziamento può essere espresso o tacito, esplicito o implicito. Il datore di lavoro, che non corrisponde lo stipendio, mette in condizioni l'impiegato di abbandonare il lavoro: l'abbandono di lavoro, in simili contingenze, non è volontario da parte de l'impiegato, ma è originato da l'inadempimento del datore di lavoro ad uno dei suoi obblighi essenziali. Ritenere il contrario significherebbe affermare l'abnorme principio, antiggiuridico ed iniquo, che l'impiegato, per non essere considerato dimissionario, debba continuare permanentemente a prestare il suo servizio senza retribuzione, mentre, d'altra parte, il datore di lavoro conseguirebbe, per via traversa, la finalità del licenziamento senza responsabilità.

Il licenziamento non è da identificarsi solo nel gesto del datore di lavoro che manda via da la sua azienda l'impiegato, ma anche ne la situazione antiggiuridica creata dal suo comportamento, e cioè ne la ipotesi che non paghi lo stipendio a l'impiegato o lo maltratti, o lo sevizii, o comunque gli crei una situazione spirituale incompatibile con la serenità necessaria per il normale adempimento dei suoi doveri. Questa forma indiretta di licenziamento è la più odiosa ed antipatica, in quanto subdolamente ed artificiosamente posta in essere da la protervia del datore di lavoro, e pertanto dev'essere più rigidamente colpita come espressione d'insidia, di viltà e di mala fede.

(2) La legge sul contratto d'impiego privato ha fissato i termini di preavviso e la misura dell'indennità nel caso di licenziamento; però ha soggiunto che le stipulazioni di maggiore profitto de l'impiegato, sono compatibili, al contrario di quanto è detto per le stipulazioni in danno de l'impiegato, le quali sono dichiarate nulle. Se la legge ha fissato, in mancanza di private stipulazioni, i termini della disciplina, crediamo che non si possa risalire a le consuetudini ed usi locali, sorpassati da la statuizione legislativa e d'altro lato non identificabili ne le stipulazioni private. A l'impiegato, che sia licenziato, spetta solo quello ch'è fissato da la legge, salvo che un maggior diritto non possa fare scaturire da speciali pattuizioni contrattuali. L'uso locale non esercita alcuna influenza, in quanto esso co-

dai Consigli Provinciali dell'Economia è iuris tantum, ed a combatterla valgono i mezzi ordinari di prova (1),

L'impiegato ha diritto a la remunerazione per il periodo di riposo, stabilito da la legge, anche se di tale riposo non abbia in

effetti fruito, in quanto l'acquiescenza di ambo i contraenti crea reciprocità di doveri e di diritti(2).

La gratificazione con il pagamento del doppio stipendio a Natale e a Pasqua, è dovuta se per invalsa consuetudine della ditta presso la quale l'impiegato presta

stituiva fonte di diritti quando mancava la legge; ma questa sopraggiunta, non possono rivivere gli usi, la cui incertezza ed elasticità costituirono il movente della norma legiferata. Si può ricorrere, dunque, agli usi, solo in mancanza della norma di legge e gli usi non possono mettersi in contrasto con la legge, salvo che non siano espressamente da essa richiamati. Non neghiamo che vi è una corrente d'interpreti, la quale riconosce maggiori diritti all'impiegato, su la base delle consuetudini e degli usi locali. Ma a tale corrente, cui mostra di aderire il Tribunale, noi siamo assolutamente contrarii, in quanto, per norma fondamentale di diritto, l'uso e la consuetudine son fonti di diritto privato, in mancanza e sostituzione della legge, ma mai in contrasto con essa.

(1) Esatta questa massima. Il sistema delle prove trova la sua disciplina ne le norme codificate, a le quali non si può derogare. Alcuni atti della Camera di Commercio, come le mercuriali, fanno prova piena, perchè ad essi la legge conferisce virtù di prova, ma gli altri atti, che non siano espressamente indicati, contengono una presunzione di prova, o una prova soggetta al controllo della prova contraria; tra essi sono da comprendersi gli atti notorii e i certificati della Camera di Commercio. Se si considera il modo come le Camere di Commercio procedevano al rilascio dei certificati, richiedendo la cosa certificata per via d'informazioni ad enti e privati, si vedrà di leggieri la poca attendibilità di un attestato consimile, pur se emesso da un organo cui la legge ha conferito l'autorità di ente giuridico, rin vigorito oggi da la nuova configurazione e da la maggior somma di funzioni e di responsabilità sotto l'aspetto di Consiglio provinciale dell'Economia. Dunque, contro l'emergenza dei certificati della Camera di Commercio, bene valgono le prove contrarie, specie se rivestite di una maggiore guarentigia, se attinte, cioè, al sistema codificato delle prove.

(2) E la massima, e le considerazioni su questo punto di diritto risoluto dal Tribunale sono impresse di una precisione ed esattezza indiscutibili. Per legge l'impiegato ha diritto ad un periodo di riposo, ugualmente retribuito. Se di tale periodo di riposo di esclusivo profitto de l'impiegato, questi non si avvale, ha diritto a chiederne la rinumerazione, come di lavoro straordinario. Il diritto de l'impiegato si fonda, oltre che su la teorica de l'indebito arricchimento, per l'arricchimento che il datore di lavoro verrebbe a conseguire in altrui danno, anche e sopra tutto sul concetto che il lavoro debba essere sempre e in ogni caso retribuito, non essendo consentito lo sfruttamento, oggi, che ai lavoratori lo Stato Fascista Italiano e i principii ovunque dominanti negli Stati civili hanno assicurato quella tutela, che prima essi dovevano volontariamente attingere ne la lotta di classe. Se il datore di lavoro viene a conseguire, con il volontario sacrificio de l'impiegato, una entità valutabile, cioè una maggiore estrinsecazione di lavoro, che implica maggiore produttività a beneficio del datore di lavoro, è chiaro che debba egli indennizzare colui che apporta maggiore lavoro,

la sua opera — consuetudine che non si può far coincidere con gli usi locali, cui la ditta non abbia aderito — viene corrisposta (1).

In materia di contratto d'impiego, l'onere della prova, relativa ad un fatto o consuetudine assunti da l'impiegato, non soffre inversione contro i principii fondamentali del sistema probatorio del codice civile (2).

L'impiegato, per conseguire il risarcimento dei danni per mancata consegna del certificato di servizio prestato, ha il dovere di fornire la prova di aver chiesto il certificato ed essergli stato negato e di non aver potuto, nel

In simiglianti casi, anche a non voler risalire ai principii generali, si costituisce un contratto tra l'impiegato che dà la sua opera non dovuta con la prospettiva della retribuzione, e il datore di lavoro che, rendendosi acquiescente al comportamento del suo dipendente, ne accetta la tacita proposta di opera retribuibile. Diversamente, si verrebbe anche a vulnerare lo spirito della legge, che ha inteso di assicurare un periodo di riposo a l'impiegato, mettendosi ad esclusivo carico di costui il sacrificio della rinunzia. La interpretazione, dopo tutto, data dal Tribunale, scaturisce da principii di equità, che debbono sempre prevalere, quando non vi sia un divieto di legge, o comunque la legge non osti a l'applicazione del concetto di equità.

(1) Questa massima pare che contraddica il correlativo concetto, pure svolto dal Tribunale, e di che è oggetto la 3.<sup>a</sup> massima. Valga pertanto la relativa annotazione da noi fatta. Anche se per prassi del luogo, e più per prassi della ditta, si corrisponde una speciale indennità, che in gergo si denomina gratificazione, tale concessione non crea un diritto a favore de l'impiegato, i cui rapporti verso la ditta sono fissati e disciplinati o dal contratto o da la legge; e solo in mancanza del contratto e della legge prima potevano valere gli usi locali. Tale gratificazione era dovuta e considerata ne l'accertamento dello stipendio e ne la liquidazione de l'indennità di licenziamento, quando il contratto d'impiego non aveva una disciplina, ma traeva vita da la consuetudine generale del luogo o speciale della ditta, perchè in tal caso la gratificazione, come ogni altra indennità speciale, erano presupposte dai contraenti a l'atto in cui s'iniziava il rapporto di prestazione d'opera. Può essere considerata la gratificazione come diritto de l'impiegato, qualora sia stata corrisposta una prima volta, e con carattere non già elemosiniero o di pietoso donativo, ma di trattamento generale a tutti gli impiegati e quale espressione di compiacimento della impresa, o mezzo per indurre i dipendenti a più proficuo lavoro. In ogni caso, come bene ha detto il Tribunale, l'impiegato deve provare, più che la consuetudine locale, la consuetudine della ditta, da cui pretende di ripetere la gratificazione. Ed a questo proposito, notiamo una contraddizione ne lo stesso atteggiamento de l'impiegato, in quanto, se avesse inteso seriamente di pretendere la gratificazione, ne avrebbe tenuto conto anche ne la fissazione dello stipendio base, che è fondamentale ne la precisazione delle indennità.

(2) Crediamo che su questa massima, non possa, in alcun modo, l'artificio dei facili critici soffermarsi a contestarne l'esattezza. Il principio dell'*onus probandi incumbit ei qui dicit*, messo a base del sistema probatorio del nostro diritto e sancito ne l'art. 1312 c. c., non può soffrire deroga alcuna. Avremmo in caso opposto un sovvertimento logico e giuridico dei principii fondamentali del sistema delle prove.

Forse una parvenza di verità del principio opposto della inversione della prova si rinviene ne la rottura dei rapporti d'impiego privato, nel senso che maggiori

*periodo della disoccupazione involontaria, trovare altro impiego, malgrado le sue ricerche (1).*

*(Omissis)*

Iuzzolino Nicola ha adito questa sezione del lavoro per la condanna della Ditta F.lli Stabile, corrente in Polla, al pagamento della somma di L. 9940, così distinta: L. 4340 per stipendii non corrisposti, marzo-settembre 1929, e per parte del febbraio stesso anno; L. 1809, pagamento dei doppi stipendi a Natale e Pasqua; L. 1800 per indennità di licenziamento e preavviso; L. 200 per mancato godimento delle ferie; L. 1000 a titolo di risarcimento di danni per la mancata consegna del certificato di servizio e delle tessere di assicurazione contro la vecchiaia e la disoccupazione involontaria. Ha dedotto Iuzzolino di essere stato assunto

in servizio come ragioniere, per il riordinamento e la tenuta della contabilità, nel febbraio 1928, con lo stipendio mensile di L. 600, che fino al gennaio 1929 aveva prelevato dalle attività liquide lo stipendio mensile di L. 600, che nel mese di febbraio non aveva potuto prelevare che L. 460, e che nei mesi successivi, sino a tutto settembre, non aveva potuto ciò fare per difetto di numerario; che, quindi, non soddisfatto delle sue spettanze per oltre sette mesi, previa diffida, era stato costretto ad abbandonare il servizio e ad adire questo Tribunale per la condanna della Ditta inadempiente al pagamento della somma sopra specificata. Fallito il tentativo di conciliazione, la ditta si è difesa, opponendo di non potersi considerare Iuzzolino impiegato per la modalità dell'incarico affidatogli e per la modalità del compenso

presunzioni di licenziamento militano a favore de l'impiegato, quando il licenziamento sia stato dato per via indiretta e forse obliqua ed insidiosa. Ma anche in tali casi non si ha inversione de l'onere della prova, anzi si ribadisce il concetto che l'onere della prova spetti a l'attore in giudizio, in quanto le considerazioni che inducono il magistrato a ritenere il licenziamento, sono presunzioni elevate a virtù di prova. Quindi anche in questi casi, non inversione de l'onere della prova, ma valorizzazione di elementi di prova, potenziamenti di presunzioni. Irrigidirsi nel sostenere la tesi della inversione de l'onere della prova è cosa illogica ed anti-giuridica, è capovolgimento dei principii basilari di diritto.

(1) Riteniamo che, oltre le indennità di licenziamento, che tengono luogo di liquidazione di danni preventivamente da la legge stabiliti, l'impiegato ha diritto ai maggiori danni in due casi, quando cioè il datore di lavoro si sia rifiutato di consegnare il certificato di servizio prestato, sì da mettere l'impiegato in condizioni di non poter, senza l'esibizione di tale certificato, ottenere nuovo impiego, e quando il licenziamento è accompagnato da modalità che discreditano l'impiegato e lo mettono in condizioni di non poter facilmente e convenientemente trovar lavoro. Nel primo caso l'azione di danni scaturisce da la legge sul contratto d'impiego privato, che fa obbligo al datore di lavoro di consegnare il certificato e nel secondo caso, dal diritto comune. In ambo i casi, l'impiegato deve fornir la prova del fatto generatore (fatto illecito) del danno e la prova inoltre del danno in concreto subito.

(s. m.)

dell'opera che avrebbe prestato. In subordine ha opposto di non poter egli pretendere l'indennità di preavviso per non essere stato licenziato in tronco, e, in ogni caso, di non doverglisi liquidare le indennità chieste sulla base dell'invocata consuetudine dei tre mesi, bensì a norma della legge sul contratto di impiego privato. Ha opposto, ancora, di non spettargli il preteso doppio stipendio, come l'indennità per le ferie, mai chieste e mai negate, nonchè il risarcimento dei danni per la duplice alligata inadempienza addebitatagli. Iuzzolino ha insistito nella sua richiesta ed all'udienza di spedizione della causa i procuratori delle parti hanno preso le conclusioni che precedono. Queste e gli atti della causa esaminando il Tribunale osserva:

#### IN DIRITTO

E' pretestuosa l'eccezione che Iuzzolino non fosse impiegato. Lo incarico affidatogli, ammesso dalla resistente, di riordinare e tenere al corrente la contabilità dell'azienda non può dissociarsi dal concetto di collaborazione e di subordinazione, i due elementi necessari a caratterizzare il rapporto d'impiego privato.

E' inconcepibile il funzionamento di una azienda senza contabilità, e chi a questa attende non può non ritenersi che collabori col datore di lavoro. Il lavoro continuo e costante per la tenuta della contabilità importa, di conseguenza, che colui che lo espleta

non espliciti opera *autonoma ed indipendente* per potersi considerare libero professionista; è insito in esso l'elemento della subordinazione al datore di lavoro per la sorveglianza ed il controllo che costui ha il diritto di esigere rapporto all'opera che gli si è locata. L'orario libero o limitato non incide il concetto della collaborazione e della subordinazione, le quali sussistono indipendentemente dalle modalità della prestazione d'opera. Rapporto ai surriferiti concetti, i quali si adattano al rapporto giuridico confessato dalla ditta convenuta, non può dubitarsi che Iuzzolino debba essere ritenuto impiegato e che, quindi, ritenuta la competenza di questa sezione, debbano a lui applicarsi le norme di legge sul contratto di impiego privato. La Ditta Stabile ha ammesso di aver corrisposto a Iuzzolino sino al febbraio 1929 L. 7800 in varie volte, e non ha contrastato l'assunto avversario che questa somma è stata da Iuzzolino prelevata in quote mensili di L. 600. Questa situazione di fatto, mentre contraddice l'assunto del pagamento a *forfait*, riferma quello dell'impiegato di essersi fissato, attraverso il consentito prelevamento mensile, lo stipendio di L. 600 per mese. Non è impugnato di avere Iuzzolino prestata l'opera propria sino a tutto settembre 1928, onde è dimostrato che egli ha diritto a percepire le mensilità marzo settembre in L. 4200, a questa

somma bisogna aggiungere altre L. 140, che la ditta non ha dimostrato (come doveva fare a sostegno della sua pretesa di ritenersi liberata della sua obbligazione) di avere pagato, ad integrazione del mensile di febbraio. La sospensione, per 7 mesi, del pagamento dello stipendio è ragione, che abbondantemente giustifica l'abbandono del lavoro da parte dell'impiegato, e che sufficientemente fa ritenere sussistente il licenziamento in tronco. Privare alla scadenza l'impiegato dello stipendio è come chiudergli la porta dell'ufficio sul viso, con l'aggravante, nella specie, non commendevole, di averne sfruttato l'opera per un lungo periodo di tempo. Negare, nella specie, il licenziamento in tronco al fine di evitare la condanna al pagamento di una maggiore indennità, equivarrebbe a ritenere giustificato uno stato di cose che suonerebbe irrisione per la condizione del lavoratore. Col ritenere sussistente il licenziamento in tronco, deve attribuirsi all'impiegato con l'indennità di licenziamento l'altra di preavviso.

Non si può liquidare la duplice indennità sulla base dell'invocata consuetudine, che avrebbe accertata la camera di commercio di Salerno. Le abolite camere di commercio avevano il compito di accertare l'esistenza degli usi correnti nella propria circoscrizione, ma la procedura ed il metodo usati dalla camera di commercio

non erano sufficienti a garantire la infallibilità dell'accertamento dell'uso, e, rapporto ad essi, si è ritenuto e ritiene ancora questo Tribunale, che, per quanto la deliberazione relativa all'accertamento predetto debba essere ritenuta prova autorevole, deve ammettersi che al stessa possa essere valutata con libertà di convincimento e resistita da altre prove. Deve, perciò, ammettersi la prova testimoniale dedotta dalla Ditta Stabile, diretta a dimostrare la inesistenza dell'uso invocato da Iuzzolino. Allo stato della procedura si può liquidare la duplice indennità sulla base della vigente legge, e cioè, nella misura di due mezze mensilità, per l'indennità di licenziamento, data l'anzianità di due anni di prestato servizio da parte di Iuzzolino, e di una mensilità per quella di preavviso, appartenendo l'impiegato alla 2. categoria per la sua qualità di ragioniere-contabile.

All'esito del disposto mezzo istruttorio, si deciderà se debba integrarsi la indennità liquidata con somma maggiore. Rapporto all'indennità per le ferie non godute, il Tribunale, orientandosi verso la più recente giurisprudenza delle sezioni del lavoro, ritiene di doverla attribuire per il fatto di non avere Iuzzolino usufruito del periodo di riposo, cui aveva diritto, e per l'altro, susseguente, di avere la Ditta Stabile, senza riserve usufruito del lavoro prestato del suo impiegato per il

tempo in cui questi aveva diritto a riposarsi. E' vivo il dibattito se la indennità debba corrispondersi per il caso che l'impiegato non abbia richiesto di usufruire delle sue ferie, ed il Tribunale, senza ripetere tutti gli argomenti esegetici a sostegno della tesi, che crede di adottare, soffermasi ad osservare che per il caso che l'impiegato non richiede di usufruire del periodo di riposo spettantegli ed il datore di lavoro non esprime le sue riserve per il lavoro che l'impiegato presta senza interruzione per l'intero anno, si stabilisce fra i due convenzione per tacito accordo, della remunerabilità del lavoro. Quando il datore di lavoro usufruisce senza riserva, di una situazione di cose creata dal suo impiegato, significa che ne accetta la conseguenza, quella di compensare il lavoro prestatogli, al quale non può gratuitamente aspirare. Sostenere che il diritto al compenso per l'impiegato sorga soltanto se il datore abbia rifiutato le ferie, equivale a valorizzare un fatto il quale non potrebbe costringere l'impiegato a rinunciare ad un suo diritto. Costui non ha, è vero, il diritto di scelta del suo periodo di riposo; avrebbe, però per il caso gli si rifiutasse, la facoltà di valorizzare in modo coercitivo il suo diritto alle ferie; se egli soggiace all'atto antiggiuridico del datore di lavoro e continua nella prestazione del lavoro, nasce da questa situazione una convenzione esplicita, la cui

conseguenza, informata al concetto che la prestazione d'opera non è gratuita, è che il suo lavoro debba essere compensato. Per il caso di mancata richiesta delle ferie, e di conseguente prestazione di opera, la convenzione fra impiegato e datore di lavoro è tacita con la medesima risultante, legata al medesimo concetto, del compenso per il lavoro, del quale si è usufruito. Concepire la situazione, creata dal tacito accordo delle due parti, dell'impiegato, che non usufruisce delle ferie e presta in continuazione l'opera sua, e del datore di lavoro, che di questa opera usufruisce senza alcuna riserva che valga a dimostrare una sua contraria intenzione, come un fatto improduttivo di conseguenze... economiche, è come presumere, nel silenzio dei due soggetti di diritto, che l'uno (impiegato) abbia rinunciato al compenso, o che l'altro (datore di lavoro) sulla direttiva di tale rinuncia, abbia aderito alla non interruzione del lavoro.

Non è che con la su riferita concezione si voglia sostenere che il datore di lavoro abbia il dovere di invitare il proprio impiegato ad usufruire delle ferie, cioè, di offrirglielie; si vuol dire, soltanto, che egli ha l'obbligo di notificargli la sua volontà di non compensargli l'opera, che presta durante il periodo del riposo attribuitogli dalla legge; senza questa manifestazione positiva di volontà è antiggiuridico, e anche

iniquo, presumere, che l'intenzione delle due parti si sia polarizzata verso la gratuità dell'opera dell'impiegato. Si è obiettato, a contraddire l'argomento dell'indebito arricchimento da parte del datore di lavoro, che costui, nella persistenza continua dell'opera prestata dall'impiegato, omissa la soluzione di continuo del periodo feriale, non profitta gratuitamente di nulla se continua a soddisfare regolarmente al suo dipendente l'opera prestata (Massimario giurisprudenza del lavoro 1929 pagina 297-300 in nota). L'obiezione su riferita prescinde dalla considerazione, che all'impiegato, durante le ferie, compete la retribuzione, (art. 7 della legge) che, perciò, egli lavorando per libera elezione durante il periodo di riposo, e percependo la medesima retribuzione, che avrebbe percepito restando in ferie, farebbe gratuitamente gettito della sua attività al datore di lavoro, se costui non dovesse compensarla; sarebbe, quindi, evidente l'indebito arricchimento, che, nel silenzio delle parti, non può sanzionarsi. E' esatto che l'impiegato, non richiedendole, rinunci alle sue ferie, ma non può supporre che egli rinunci anche al compenso del suo lavoro, come non può presumersi che il datore di lavoro, nella coincidenza della surriferita situazione, abbia voluto contrastare al concetto della remunerabilità dell'opera del suo impiegato prestata nel periodo di riposo cui egli ha

creduto rinunciare. E' questione di interpretazione di volontà, e nel difetto, come per le specie, di elementi idonei a far concepire ricorrente una situazione contrastante con le norme della equità, deve ritenersi che tacitamente, impiegato e datore di lavoro, si siano polarizzati verso l'estremo della rinumerabilità dell'opera prestata durante il periodo destinato alle ferie. A smaltire un concetto contrario occorrerebbe presumere una iniquità: lo sfruttamento dell'altrui lavoro. In dipendenza della riferita situazione di fatto e di diritto devono liquidarsi a Iuzzolino L. 200 per il mancato godimento delle ferie. Deve rigettarsi la domanda per il pagamento di L. 1800 a titolo di doppio stipendio a Natale e a Pasqua. Iuzzolino avrebbe dovuto provare la premessa giuridica della sua pretesa, la quale potrebbe consistere o nella specifica contrattazione, o nella costante prassi della società di corrispondere ai suoi impiegati, la suddetta gratificazione, prassi, nella quale potrebbe identificarsi il tacito presupposto contrattuale del rapporto d'impiego. Iuzzolino, riportandosi in modo generico all'esistenza di una pretesa consuetudine locale, (che non potrebbe d'altronde identificarsi con la ipotetica prassi della Ditta), si è irrigidito nella enunciazione del principio, che, in materia di contratto di impiego, l'onere della prova relativa ad un fatto o consuetudine assunte dall'impiegato, si

intenda rovesciato a carico del datore di lavoro, e non ha, perciò, nè provato, nè chiesto di provare alcun che a giustificazione della premessa della sua pretesa.

Il Tribunale non può seguire l'enunciata tesi, che non ha base in nessuna disposizione di legge e che contrasta con il principio secolare di diritto, per il quale, l'onere della prova *incumbit ei qui dicit*, e, nel difetto della dovuta prova della legittimità della pretesa, deve questa rigettarsi.

Non è fondata la domanda del risarcimento dei danni per la pretesa mancata consegna dei documenti elencati nel ricorso. La Ditta ha eccepito di avere a disposizione di Iuzzolino il certificato di servizio, mai richiestole, e Iuzzolino, cui incombeva l'onere della prova, non ha dimostrato di essergli stato negato. Rapporto alla disoccupazione, Iuzzolino avrebbe dovuto provare per valorizzare la dedotta inadempienza della ditta, di avere nel frattem-

po cercato e non ottenuto di occuparsi. In difetto di questa prova non può pretendere il risarcimento per la indennità che avrebbe potuto riscuotere per la disoccupazione involontaria. Attesochè, stimasi riserbare al definitivo il provvedimento sulle spese e stimasi munire la sentenza di clausola per la condanna emessa a carico della Ditta.

(Omissis).

Pretura di Nocera Inferiore

(14 Giugno 1930)

MALFITANO V. Pretore

DE PASQUALE - APICELLA

**Carta del Lavoro - Valore giuridico - Ferie non godute - Diritto a compenso - Rinuncia - Non si presume.**

*La Carta del Lavoro deve ritenersi come l'espressione di nuovi principi giuridici, immedesimabili con i principi generali del diritto di cui è parola nello art. 3 disp. prel. al Cod. Civ. (1).*

(1) La importanza di questa massima si rileva di leggieri. Essa, se non andiamo errati, non ha riscontro in alcun altro pronunziato giudiziale. La giurisprudenza è stata finora costante nel ritenere che le dichiarazioni della Carta del Lavoro costituiscono la traccia di future provvidenze legislative a tutela del lavoro; ma non hanno il contenuto di comando giuridico, e quindi non costituiscono fonte di diritto. In dottrina la possibilità d'una loro applicazione diretta a casi non regolati affatto da norma giuridica, contrattuale o consuetudinaria, non è stata sostenuta che dal Casanovà. Questi nei suoi "Studi sul diritto del Lavoro", Pisa, 1929, pp. 32-37, con una colluvie di argomentazioni, in verità poco convincenti da un punto di vista strettamente giuridico, afferma il valore della Carta di "fonte formale di diritto obiettivo", di "legge sostanziale", capace pertanto di "un immediato valore giuridico, originario e formale". Ma, a parte le disquisizioni di carattere meramente dottrinale che si sono avute nella soggetta materia, a noi pare che l'estensore della sentenza che andiamo annotando, non si sia apposto al vero, allorchè rileva che nella fattispecie era da applicarsi la dichiarazione

*Non può il prestatore d'opera rinunciare al diritto alle ferie; ma può rinunciare al diritto al compenso, nel caso che di esse non abbia usufruito: tale rinuncia non si presume. (2)*

*(Omissis).*

Con ricorso del 1 maggio 1930 Franco Saporito, Segretario dell'Unione Provinciale dei Sindacati Fascisti dell'Industria di Salerno, in rappresentanza, a norma dell'art. 6 p. p. del R. D. 26 febbraio 1928, dell'operaio Domenico De Pasquale adiva questa giustizia, per sentir condannare la ditta Apicella e F. al pagamento di L. 120, quale compenso di 6 giornate di ferie non godute per l'anno 1929, es-

sendo riuscito vano l'esperimento sindacale.

Fu inutilmente sperimentato il tentativo di conciliazione, e le parti, avendo rinunciato all'assistenza degli esperti, furono rimesse alla udienza per la discussione.

Il procuratore del ricorrente, invocando la dichiarazione XVI della Carta del Lavoro e l'autorità di giudicati che, in mancanza di patto collettivo ed altre disposizioni aventi efficacia normativa, avessero concesso il compenso per ferie non godute, in base alla detta dichiarazione, chiedeva l'accoglimento del ricorso.

Il procuratore della Ditta resistente, assumendo che in mancanza di contratto collettivo o di con-

---

XXVI della Carta del Lavoro, avendo il R. D. 6 maggio 1928 n. 1251 all'art. 8 sancito che nessun contratto collettivo può essere pubblicato, ove non contenga, tra l'altro, precise disposizioni sul periodo annuo di riposo feriale retribuito. Senonchè da detta sua premessa ci pare egli non abbia tratto la illazione che avrebbe dovuto trarne; che, cioè, il R. D. in parola ha indirettamente dato valore di legge alla Carta, col presupporre l'obbligatorietà di parecchie delle sue dichiarazioni, e che quindi nella specie era da applicarsi senz'altro la dichiarazione XXVI della Carta stessa. Invero il R. D. 6 maggio 1928 n. 1251, presupponendo, e non stabilendo, l'obbligatorietà delle dichiarazioni della Carta, per il contenuto dei contratti collettivi, indirettamente dà ad essa crisma di legge. Ed a questa illazione sarebbe dovuto arrivare, a nostro avviso, il Pretore corporativo di Nocera Inferiore, per far sì che la sua affermazione, che la Carta del Lavoro deve ritenersi come l'espressione di nuovi principi giuridici, immedesimabili con i principi generali del diritto di cui all'art. 3 delle preleggi, non fosse rimasta un'affermazione apparentemente gratuita.

(2) Questa massima trova conforto nella dottrina e nella più recente ed autorevole giurisprudenza. Il prestatore d'opera non può rinunciare al diritto al riposo annuale, nel senso che nullo sarebbe il patto di rinuncia a tale diritto, in quanto questo è stabilito nello interesse sociale, e quindi egli, malgrado tale patto, avrebbe sempre diritto di goderlo. Può per contro rinunciare al diritto al compenso per le ferie non godute, sol che si consideri che tale diritto è un diritto esclusivamente privato. Ma la rinuncia al diritto in parola non si presume. E' regola generale di diritto che le rinunzie non si presumono, e che non esistono altre decadenze o prescrizioni, oltre di quelle tassativamente stabilite dalla legge.

Enrico Leo

suetudine locale non può il ricorrente vantare alcun diritto, in quanto gli viene dalla dichiarazione XVI della Carta del Lavoro, non avendo questa efficacia giuridica, e che, d'altra parte, la mancata richiesta delle ferie durante il tempo della prestazione d'opera equivale a rinuncia, chiedeva il rigetto del ricorso.

Atteso che la Carta del Lavoro, pur non potendo invocarsi per una diretta efficacia, è documento di altissimo valore, perchè contiene i canoni fondamentali sui quali deve concretarsi ed attuarsi il regolamento giuridico di quella massima esplicazione dell'attività umana che è il lavoro, e deve quindi servire per la interpretazione di esecuzione di contratti in materia e di quelli collettivi in specie, ed, in mancanza anche di questi, deve fornire al giudice i criteri di equità e, come dire, i principi generali di cui è parola nell'art. 3 delle preleggi, ed a cui il giudice nei casi dubbi fa ricorso. Con ciò si vuol significare che, all'occorrenza, il giudice, senza pur rimontare al diritto romano od al naturale, ed in genere alle fonti originarie, trar deve le norme da quel predetto generale regolamento che è la più grande affermazione del sistema vigente, onde abbia anche qui riscontro quel profondo dettato " *non ex regula ius sumatur, sed ex iure quod est regula fiat.* „ (Digest. 50171).

D'altronde, conformemente a quanto sopra, già molte dichiara-

zioni della Carta hanno avuto concrete applicazioni legislative ed il Governo, anzi, con la legge 14 dicembre 1928 N. 2832, è stato autorizzato ad emanare norme per la sua attuazione completa; così la dichiarazione XVI stabilisce il principio del riposo retribuito dopo un anno di lavoro continuativo, ed il R. D. 6 maggio 1928 N. 1251, evidentemente al fine di dare a quella affermazione concreta e specifica attuazione, ha sancito (art. 8) che nessun contratto collettivo può essere pubblicato, ove non contenga, tra l'altro, precise disposizioni sul periodo annuo di riposo feriale retribuito. Sicchè, nella specie, non è necessario rifarsi puramente e semplicemente al principio della Carta, quando dal citato Decreto segue che, indirettamente sì, ma in una forma non meno efficace, è ormai, garentito all'operaio; nel che contenesi una facoltà che, potendosi coattivamente, nei congrui casi, far valere col mezzo dell'azione, costituisce ormai un diritto. Quindi sorge dalla legge, ed è solo attuato concretamente dal contratto collettivo, che di una disposizione fatta in via di principio, determina solo volta per volta e con riguardo ai singoli casi le modalità di attuazione, onde se, come per i dipendenti dell'Industria cetaia nella provincia di Salerno, il contratto sia ancora in corso di elaborazione, non per questo può dirsi di doversi negare le ferie retribuite, mentre è certo, che, dopo

il Decreto del 1928, il contratto non potrà mai prescindere, e la prassi che, in una materia che sorpassa i limiti del privato diritto ed invade quelle del *publicum ius*, meglio si è potuto affermare è nel senso che la lacuna si colmi applicando analogicamente i contratti collettivi di lavori affini.

Atteso che, stabilito il diritto alle ferie, erroneamente la Ditta resistente in subordine eccepisce

che l'operaio l'ha perduto per rinuncia, non avendolo fatto tempestivamente valere. E ciò sia in omaggio alla più recente giurisprudenza, sia per il principio che le rinunzie non si presumono, tanto più che il godimento delle ferie in parola non poteva dall'operaio De Pasquale essere richiesto prima; ma precisamente ad anno di lavoro già compiuto.

(Omissis)

## Giurisprudenza Penale

Tribunale di Salerno 4<sup>a</sup> Sezione

BONAGURA *Presidente*

SEVERINO *Estensore*

*Imput.* CACCIUOTTOLO e CERRONE

### **Delitti contro l'integrità personale - Correatà istantanea - Sua sussistenza.**

*E' possibile il concorso per tacito improvviso accordo delle volontà (1).*

*Nei delitti contro l'integrità personale, quando l'agente primario riceve soccorso da altre persone, che portano il fatto a più gravi conseguenze, risponde di*

*queste solamente quando, conoscendo tale gravità, non abbia desistito dalla sua azione (2).*

*Colui che interviene al fatto lesivo già iniziato, risponde delle conseguenze prodotte dal fatto del primario agente, anche quando le conseguenze del fatto proprio siano meno gravi (3).*

La sera del 10 gennaio 1930 in Campagna veniva ferito con bastone e con rasoio d'Ambrosio Gabriele.

I carabinieri procedettero sollecitamente alle indagini e poterono appurare che il d'Ambrosio, men-

(1) Se, di solito, il concorso ne le azioni criminose si sostanzia in un accordo tra gli agenti, antecedentemente all'azione stabilito, non per questo vien meno, allorchè non vi sia stato precedentemente tale accordo quale preparazione del reato. Ben può accadere che, mentre l'agente principale svolge la sua azione delittuosa, altri intervengano a parteciparvi. In tal caso, il concorso è determinato da un tacito improvviso accordo, che esprime la volontà di cooperare con l'agente principale ne la consumazione del delitto. E' certo, però, che questa seconda forma di concorso, che non è esclusa da l'art. 63 c. p., può avere in sè elementi idonei a moderazione di pena, senza che perciò venga meno l'ipotesi del concorso. Questa specie di concorso immediato e non preordinato, specie se esistono tra gli agenti vincoli di parentela o di amicizia o di omertà, per cui, se il reato si fosse in precedenza stabilito, essi vi avrebbero senz'altro aderito, è una delle tante varietà della ipotesi di concorso, fissata da la legge, che non ha data una definizione, precisamente per non costringerla in cancelli determinati e fissi.

E' certo che i cooperatori, con il loro intervento, ausiliatore de l'azione criminosa iniziata da l'agente principale, hanno offerto a costui, che si sente meglio garantito, la possibilità di portare meglio e più efficacemente a termine l'azione delittuosa da lui intrapresa, da la quale, con ogni probabilità, sarebbe potuto desistere, o per la efficace resistenza del suo avversario, o per deficienza dei suoi mezzi di offesa, o per timore che sopraggiungessero persone a lui ostili in aiuto de l'agredito.

Quanti misfatti non hanno luogo per repentina determinazione di volontà, e, nel caso di concorso, per una espressa tacita intelligenza, per la quale non è necessaria la parola, lo sguardo, il gesto! E tutta una indagine di fatto, più che di diritto, che in simiglianti casi deve il giudice svolgere,

tre si interponeva in una lite sorta tra d'Elia Antonio e Cacciuottolo Giuseppe, fu colpito da costui ripetutamente con rasoio e dal Cerrone con un bastone. Procedutosi all'istruttoria, il Cacciuottolo e il Cerrone vennero inviati a giudizio per correità in lesioni con arma, guarite in quaranta giorni e residuanti sfregio permanente, in danno di D'Ambrosio Gabriele.

I due imputati, nei loro interrogatori, affermano che il D'Ambrosio si era scagliato armato di coltello contro esso Cacciuottolo, il quale, per essere intervenuto a separare d'Elia Antonio e Mirra Carmine che si litigavano, era stato colpito col bastone da Iacenda Vito; mentre appunto il Cacciuottolo rispondeva con altre bastonate alla bastonata del Iacenda, il D'Ambrosio si sarebbe scagliato contro di lui armato di coltello e il Cerrone, accorso, lo avrebbe disarmato e ferito con lo stesso suo coltello.

La dichiarazione della parte lesa e le deposizioni dei testi Magliano, Mirra, Iacenda e d'Elia danno del fatto una diversa versione, poichè, se è vero che un litigio sorse tra il d'Elia, il Cacciuottolo e il Iacenda per futili motivi, è vero altresì che il D'Ambrosio non era armato, e si era intromesso tra i litiganti per sottrarre il Iacenda alle furie del Cacciuottolo; il Cerrone, cognato di quest'ultimo, si slanciò contro il D'Ambrosio, ripetutamente colpendolo di rasoio ed il Cacciuottolo, dal suo canto, colpì più volte di bastone il D'Ambrosio che era caduto sotto i colpi vibratigli dal Cerrone.

#### DIRITTO

Raggiunta è la prova che il Cerrone abbia ferito ripetutamente di rasoio il D'Ambrosio e che il Cacciuottolo l'abbia, anche egli ripetutamente, colpito di bastone. Ad avviso del Collegio, il Cacciuottolo non deve rispondere soltanto delle lesioni da quest'ultimo in-

(2) Anche su questa massima siamo perfettamente d'accordo con il tribunale, ed essa è quasi una illazione della massima che precede. Stabilita, infatti, l'ipotesi di concorso per tacito accordo, ne consegue che tutti, per aver concorso, con maggiore o minore contributo di opera, opera materiale diversa non per determinazione di volontà, ma per mezzi fisici a disposizione di ciascun concorrente; ne deriva che il reato maggiore verificatosi è stato voluto da tutti i partecipanti; di qui la responsabilità, non graduale, ma eguale per tutti. Ma è vero pure, che, se tutti i partecipi hanno voluto il fatto delittuoso, che da l'iniziativa di uno soltanto sia stato portato a più gravi conseguenze, gli altri, che non hanno partecipato materialmente a tale aggravamento di delitto, possono esimersi da la correlativa maggiore responsabilità, ne la ipotesi che abbiano desistito da tale estrinsecarsi di maggiore attività criminosa. La desistenza, in tal modo, viene quasi a troncare l'accordo, che era per quell'evento delittuoso, e non per quello maggiore, imputabile a la personale iniziativa del diretto agente. Tutto pertanto, inerisce a l'accertamento in concreto della volontà degli agenti, non potendosi tutti confondere ne la responsabilità di quel delitto che non hanno voluto.

ferte al D'Ambrosio. E di vero vi è nel di lui agire quel concorso di volontà che è a base della cor-reità.

Non è essenziale e indispensabile che l'accordo delle intenzioni di più persone per compiere un fatto delittuoso venga espresso con parole o segni, e sia precedente al fatto stesso. La identità di intenti può sorgere immediatamente non appena si delineano i moventi e i fini dell'azione di un solo individuo, così che altra persona, od altre persone, venendone a conoscenza per semplice fatto visivo, in altri termini per l'assistervi, o per esserne comunque, anche *alium de* informate, pensino spontaneamente associarsi all'azione del primo agente. Solo è da distinguere se questi sia a conoscenza della partecipazione altrui in ciò che egli va compiendo, e, questa conosciuta, continui nella sua opera delittuosa. Poichè se egli questa partecipazione ignora e la

sua azione è produttiva di danno tale che la porti sotto una data figura di reato, mentre l'azione di chi sopraggiunge apporta più gravi conseguenze, talchè debbasi inquadrate in una più grave figura delittuosa, questo più grave fatto non può essere anche a lui addebitato, poichè mancherebbe in lui la volontà di quelle più gravi conseguenze, e tra la volontà sua e quella di colui che porta il suo straordinario contributo, non sarebbe stabilito alcun legame, come ad esempio quando, mentre alcuno allunga uno schiaffo altrui, rapidamente un suo amico o parente di passaggio in quel luogo, vibra al lesa una coltellata nell'addome. Diversamente andrebbe valutata l'azione del primo, quando colui o coloro che sopraggiungono portino il fatto a più gravi conseguenze, ed egli, cio vedendo, continui non pertanto nella sua azione delittuosa, come se lo schiaffeggiatore, ad esempio, vedendo

(3) Anche questa massima può considerarsi come diretta illazione logica e giuridica della prima. Stando a l'art. 63 c. p. e stabilito il concorso, ne consegue che l'azione maggiore o minore dei partecipanti al delitto non è determinata a maggiore o minore entità del delitto medesimo. Ciascuno partecipa come può a l'azione iniziata dal primo agente e deve rispondere de l'azione di questi, al cui compimento ha contribuito diminuendo i mezzi di difesa della parte lesa e aumentando i mezzi di offesa, oltre che rafforzando la determinazione delittuosa, de l'agente principale. Se nel concorso si dovesse, alterando il testo di legge, procedere ad un accertamento preciso di determinazione di volontà e di materiale contributo di azione delittuosa, al fine di graduare la responsabilità e la pena, tale graduazione implicherebbe la configurazione di atti criminosi diversi, che sfuggirebbero a l'applicazione de l'art. 63. per l'ipotesi unica di reato quivi prevista. E il giudice, nel procedere a simile indagine, si troverebbe esposto a dura fatica, oltre che ad impossibilità a raggiungere un preciso accertamento. Noi pensiamo che per tutte queste considerazioni il legislatore sia stato indotto, con lo statuire una ipotesi unica, ad affermare la responsabilità solidale di tutti i partecipanti a l'azione delittuosa (*s, m.*).

l'amico o parente sopraggiunto infliggere al leso più gravi lesioni, continui ad accanirsi contro costui, sia pure con pugni e schiaffi, prendendo animo dall'improvviso aiuto; in tal caso egli associa la sua volontà a quella di chi sopravviene, e risponde con questo delle più gravi conseguenze.

Ma niuna distinzione è a farsi nell'azione di chi sopravviene in reato di lesioni, associandosi allo agente, anche quando la sua azione dannosa si contenga in limiti più ristretti di quella di colui che agì per primo, poichè il suo intervento è conseguenza della conoscenza che egli ha dell'azione delittuosa dell'altro, e della sua portata, così che la sua volontà si associa senza limitazioni alla volontà di quello, condividendone per tal modo le conseguenze: in fondo esso, approvando l'altrui azione delittuosa, vi contribuisce con i mezzi, sebbene meno nocivi, a sua disposizione, che valgono se non ad intensificare, certo ad allargare la entità del danno.

Tale è la situazione giuridica del Cacciuottolo, che col suo bastone ferì il D'Ambrosio, mentre questi veniva ferito più gravemente di rasoio dal Cerrone.

Nè si potrebbe sostenere che egli sia invece colpevole di partecipazione a rissa, con l'aver posto le mani addosso all'offeso.

Se il fatto che si lamenta ebbe improvvisa origine, non si verificò in esso quel vicendevole irritarsi

dell'uno contro l'altro e il progredire dalle parole ai fatti per una serie di mutue provocazioni.

L'offeso d'Ambrosio fu, di fronte al Cerrone, penalmente parlando, del tutto passivo, e se una attività egli spiegò, fu per sottrarre il la-cenda, che non fece giammai uso delle mani, all'aggressione del Cerrone. Questi, non ferito, nè percosso, ferì per primo il D'Ambrosio e l'opera sua ebbe aiuto e completamento in quella del Cacciuottolo. Ma quand'anche si volesse ritenere rissa il fatto, che forma oggetto di questo procedimento, poichè per l'art. 379 del codice penale sono puniti con una pena speciale i partecipanti alla rissa, per il fatto di avervi comunque preso parte, sia col porre le mani addosso all'offeso senza peraltro prendere parte all'esecuzione del fatto letale o lesivo, sia con parole, incitamenti, spinte ed altri simili atti, e sono salve le maggiori penalità per coloro che abbiano cagionata la morte o le lesioni, il Cerrone ed il Cacciuottolo, autori accertati di lesioni, vanno soggetti appunto a queste maggiori pene, e solo era da esaminare (e ciò è stato fatto) se tra essi due esistesse concorso. Essendo risultato che a fare uso dell'arme fu il Cerrone, il Cacciuottolo deve essere assolto dalla contravvenzione di porto abusivo di arma quanto meno per insufficienza di prove.

(Omissis).

Tribunale Penale di Salerno - 4. Sezione

(30 giugno 1930)

BONAGURA *Presidente*SEVERINO *Estens.**Imputato:* CUCCI GIULIO

**Sottrazione di oggetti pignora-  
ti - Custode e proprietario -  
Mancata esibizione - Sussi-  
stenza del reato - Dolo - Mo-  
venti - Pagamento del debito  
prima del rinvio a giudizio.**

*Il reato di cui all'art. 203 co-  
dice pen. sussiste non solo quando  
le cose siano realmente sottratte  
o distratte, ma anche quando non  
siano state esibite per la vendita  
giudiziale (1).*

*I moventi del fatto non esclu-  
dono il dolo, anzi ne costituiscono  
la prova: essi possono soltanto  
accrescere, diminuire o eliminare  
la responsabilità nei modi e nei  
casi dalla legge previsti (2).*

(1) Su questa massima, di evidente esattezza, non dovremmo per niente intratenerci, in quanto l'art. 203 configura il reato in diversi fatti ivi specificamente previsti, e cioè: Sottrazione della cosa affidata in custodia, conversione in proprio o altrui profitto e rifiuto a la consegna. E' evidente che il rifiuto a consegnare la cosa affidata in custodia per riconsegnarla nei modi di legge, costituisce un fatto illegittimo del custode soggetto a la penale disciplina de l'art. 203. Poco monta se, con il rifiuto coincida la sottrazione e la conversione della cosa in profitto proprio o altrui, basta il solo rifiuto a costituire in dolo il custode nel mettere in essere un fatto negativo, da la legge previsto come reato. L'ipotesi del reato, che ben si può denominare d'infedele custodia, in tutte le sue varietà, partecipa del reato di appropriazione indebita qualificata e della contravvenzione ad un ordine dell'autorità costituita: differisce dal delitto di appropriazione indebita, a prescindere da altri elementi differenziali, sopra tutto per il divieto della indagine sul dolo, preordinata a dimostrare la legittimità del rifiuto a la consegna, partecipa della contravvenzione precisamente per il divieto a l'indagine sul dolo.

La semplice contravvenzione al mandato dà vita al reato, salvo che il custode non possa risollevarsi alla scriminante della volontarietà. Diversamente opinandosi, le esecuzioni forzate mobiliari non potrebbero mai portarsi a termine e l'art. 203 c. p. non troverebbe mai applicazione, in quanto, anche le ipotesi di sottrazione e di conversione in profitto, forme evidentemente più gravi, pur se la pena sia unica per tutte le ipotesi, potrebbero coprirsi con la ipotesi esonerativa di responsabilità del rifiuto.

(2) Abbiamo accennato, ne la precedente nota, che i moventi al delitto non influiscono a scriminarlo, ma solo a indurre il giudicante a stabilire una pena più lieve. Il dolo è in *re ipsa* e non può farsene questione di inesistenza, perchè l'art. 203 è congegnato in modo che esso debba applicarsi quasi automaticamente. E' certo che, come il legislatore ha tenuto presente, stabilendo una pena inferiore, la qualità del custode che sia ad un tempo debitore — questa diversità di disciplina, in verità noi non ce la spieghiamo sufficientemente — così il giudice potrà tener presente, a l'atto che deve in concreto stabilire la pena, le ragioni de l'agente, specie se tali ragioni trovano scaturigine in fatti pietosi, che il giudice penale deve sempre tener presenti. Non per niente il legislatore ha stabilito un minimo ed un massimo di pena in tutti i reati, la cui responsabilità non può essere uguale fra tutti gl'imputati e per tutte le varie situazioni in che il reato ebbe a consumarsi.

*Il debitore custode che si renda colpevole di questo reato può godere della diminuzione di cui al capoverso de l'art. 203 se paghi debito e spese prima del rinvio a giudizio (1).*

L'Ufficiale giudiziario presso la Pretura di Postiglione il 18 giugno 1929 notificò al debitore Cucci Giulio di Serre, proprietario e custode dei mobili pignorati, bando di vendita ad istanza del creditore Punzi Alfonso, fissando la vendita stessa pel giorno 24 dello stesso mese, alle ore 9 in piazza S. Pietro di Serre. In data 3 luglio successivo Nicola Oddati, commesso dell'ufficiale giudiziario suddetto, denunciò al Pretore di Postiglione il debitore Cucci, non avendo questi presentati, nel luogo, giorno ed ora fissati, i mobili pignorati, così che la vendita non si era potuta effettuare. Imputato del reato di cui all'art. 205 primo capoverso del cod. penale, all'udienza pretoria il Cucci cercò giustificarsi, assumendo che se non si

era recato sul luogo e all'ora fissata, si era però quella stessa mattina accordato col commesso dell'Ufficiale giudiziario, nel senso che egli avrebbe estinto il suo debito, come difatti fece, inviandogli il giorno 26 giugno lire 1200. Il commesso invece depose che solo dopo essere trascorsa un'ora da quella fissata per la vendita e dopo che egli aveva redatto verbale negativo per mancata presentazione degli oggetti pignorati, giunse il figlio del debitore che lo invitò a casa, ove il Cucci promise di pagare, chiedendo del danaro a prestito. Tal danaro difatti inviò posteriormente, ma in misura insufficiente, tanto che gli fu dovuto restituire perchè completasse la somma dovuta, il che fu fatto. Fu udito a discarico il dott. D'Aniello Carlo, il quale per incarico del Cucci aveva spedito il danaro all'ufficiale giudiziario: egli a domanda della difesa rispose che, sostando in piazza San Pietro la mattina del 24 giugno, non

(1) Questa massima, forse giuridicamente non è troppo esatta, in quanto la diminuzione stabilita nel 3. cap. da l'art. 203, attiene, non già al caso che il debitore paghi il debito per il quale si procede e le spese, ma al caso che egli restituisca la cosa o il suo valore. La nostra divergenza con l'opinione espressa dal Tribunale, sta ne la considerazione che il legislatore non si è preoccupato soltanto del creditore esecutante, ma del valore della cosa, che, venduta, e facendo realizzare una maggiore somma, poteva garantire le ragioni creditorie di altri creditori esecutanti, rimasti ne la impossibilità di surrogarsi al precedente creditore e in attesa della distribuzione del prezzo. Dopo tutto, in materia penale, non si può andare oltre le ipotesi specificamente indicate: diversamente l'autorità giudiziaria si sostituisce al potere legislativo, in dispregio al disposto de l'art. 4 delle disposizioni preliminari del c. c. Riteniamo invece che il pagamento del credito e delle spese, anzichè dar vita a la diminuzione prevista da la legge, può solo indurre il giudicante a considerazioni di diminuzione di pena, nei limiti degl'insindacabili poteri ad esso conferiti. (s. m.)

vide il commesso Oddati, aggiungendo che forse gli era sfuggito.

Il Pretore si convinse della responsabilità del Cucci e lo condannò a giorni 10 di reclusione e L. 200 di multa. Propose appello avverso questa sentenza il Cucci per inesistenza di reato, salvo aggiungere altro.

#### DIRITTO

Ritenuti i fatti come sopra esposti, la colpevolezza del Cucci dev'essere confermata. Il tentativo della difesa di far risultare l'assenza del commesso dell'ufficiale giudiziario dal luogo e nell'ora della vendita, attraverso la deposizione del Dott. D'Aniello, rimase senza risultato, perchè non dal sostare, non si sa in quale ora, di una persona in una piazza, si può apprendere se un'altra vi sia stata o meno in una data ora; del resto il Dott. D'Aniello non avrebbe potuto precisare il giorno cui non si riferiva alcun fatto che avesse richiamata la sua attenzione: egli però aggiunse che forse la presenza del commesso dell'ufficiale giudiziario gli era sfuggita. Che questi poi fosse in Serre la mattina del 24 giugno risulta dallo stesso interrogatorio dell'imputato. Il quale accertamente non precisa se la promessa di pagamento fu da lui fatta prima o dopo dell'ora stabilita per la vendita, ma non può d'altronde negare che il bando gli fu notificato e che egli si astenne dal recarsi in Piazza S. Pietro, luogo fissato per la vendita. In ogni

modo, quando anche egli avesse promesso prima dell'ora fissata, il pagamento, la situazione giuridica creata dal suo comportamento non muterebbe, perchè solo con l'effettivo pagamento, ovvero con la promessa accettata dall'ufficiale giudiziario, per intesa intercorsa col creditore istante, la vendita avrebbe potuto essere legalmente evitata. Comunque sussisteva nel Cucci, proprietario e custode, l'obbligo di presentare gli oggetti pignorati nel luogo e nell'ora stabilita per la vendita, o quanto meno metterli a disposizione dell'ufficiale giudiziario prima dell'ora stessa, perchè si fosse potuto comunque provvedere al loro trasporto in luogo: questo desumesi dalle disposizioni del codice di proc. civile di cui al capo VI del titolo I. del libro II., in virtù delle quali il Pretore stabilisce il luogo, il giorno, e l'ora della vendita, e il bando che tale ordine riproduce, dev'essere notificato al proprietario, ed al custode, perchè sia adempiuto all'ordine stesso.

La quistione se ad aversi il reato di cui all'art. 203 del cod. pen. sia indispensabile l'effettiva sottrazione o distrazione, o sia sufficiente anche il semplice rifiuto a consegnare, è risolta dal codice stesso, il quale tra gli elementi costitutivi del reato di sottrazione di cosa pignorata, pose accanto alle ipotesi di effettivo trafugamento e di reale consumazione o distrazione, anche quello del

rifiuto di consegnare; e solo è da esaminare se possa intendersi come rifiuto la mancata consegna od esibizione delle cose sfuggite. Or bene i lavori preparatori del codice del 1889 tolgono ogni dubbio al riguardo, poichè, quando, accanto alla sottrazione e all'appropriazione delle cose pignorate o sequestrate, fu posto nell'articolo 102, del progetto 1387, il rifiuto di consegnare, la Relazione Ministeriale motivò l'inclusione di detto inciso, affermando che per tal modo si veniva a risolvere in senso affermativo la grave questione agitata per l'applicazione degli art. 298 e 299 del cod. penale Sardo, e cioè era da ritenersi colpevole di sottrazione di mobili pignorati il depositario che non avesse ottemperato all'obbligo di farne la consegna, nel luogo e nel tempo fissato per la vendita, all'usciera esecutore, non ostante che i mobili non fossero stati materialmente occultati o trafugati. Il tema fu anche oggetto di discussione in seno alla Commissione Reale di revisione, la quale riconfermò tale concetto, e respinse la proposta dell'Ellero e del Nocito tendente alla eliminazione dell'inciso "si rifiuta di consegnare „. Di più la Relazione finale dà ragione del perchè il Ministero respinse la proposta della Commissione di revisione di aggiungere la parola "indebitamente „, nell'ipotesi di rifiuto di consegna, spiegando che non pareva si dovesse ammettere che il

custode si faccia giudice della legittimità o illegittimità dell'ordine di consegna, altrimenti sarebbe necessario un giudizio per decidere se debitamente o indebitamente egli rifiuti, e lo scopo della disposizione sarebbe frustrato.

E di vero il custode oltre che serbare le cose pignorate o sequestrate con la cura di un diligente padre di famiglia, deve astenersi dall'usarle, dall'affittarle o dal prestarle (art. 603 cod. proc. civ.); deve essere pronto a porre a disposizione dell'ufficiale giudiziario procedente le cose stesse nel luogo e nel tempo stabilito (art. 623, 631 cod. proc. civ.) ed egli, col trasgredire a quest'ultimo obbligo, viene a frustrare, come in caso di sottrazione o di distrazione, l'esecuzione mobiliare, che la legge penale con la disposizione di cui all'art. 203, posto sotto il capo della violazione dei sigilli e della sottrazione dei luoghi di pubblico deposito, e sotto il titolo dei delitti contro la pubblica amministrazione, vuole appunto garantire. Devesi perciò concludere che nella frase "si rifiuta di consegnare„, sia compreso, accanto al rifiuto espresso con parole ed interpellanza dell'ufficiale giudiziario, il rifiuto tacito, consistente nel trasgredire l'ordine di consegna o di esibizione portato dal bando, rifiuto che, ai fini dell'esecuzione che la legge vuol proteggere, ha lo stesso valore e produce gli stessi effetti dell'espresso rifiuto.

E' stato prospettato dalla difesa che nel Cucci difettasse il dolo, da poichè pensava, essendo oltre che custode anche debitore, di superare col pagamento dovuto alla mancata vendita. Ora i moventi di un fatto delittuoso non sono da confondere con le circostanze eliminatrici del dolo, le quali si concretano o nell'assenza di volontarietà degli effetti dell'azione od omissione, ovvero nella ignoranza della sussistenza degli estremi di fatto costitutivi del delitto. Il movente può aggravare, attenuare ed anche eliminare non la volontarietà, ma la responsabilità dell'agente, nei casi previsti dalla legge in modo specifico (art. 49, 51, 192, 199 etc. Cod. p) ovvero generico (art. 59 Cod. pen.) ma è esso stesso pur sempre la prova della sussistenza del dolo. E non altro che un movente potrebbe essere il proposito del Cucci se fosse sussistito in lui al momento della vendita, proposito che bene avrebbe potuto non tradursi in realtà se a lui fosse riuscito impossibile trovare il danaro occorrente. Comunque, sia pur sospinto da tal proposito, il Cucci si determinò e si adoperò con il suo contegno passivo a che il corso dell'esecuzione, voluto dalla legge per la sua inadempienza, fosse arbitrariamente interrotto e cadde di conseguenza sotto le sanzioni dettate a protezione dell'esecuzione medesima.

La sentenza del primo giudice da confermarsi nella parte sostanziale, deve però essere parzialmente riformata, poichè egli non tenne conto che il Cucci pagò integralmente il suo debito prima dell'invio a giudizio, restituendo così, quel custode, il valore delle cose non consegnate e che avrebbero dovute essere vendute, per il che compete all'appellante la diminuzione di cui all'ultimo capoverso dell'art. 203 del Codice penale, e nella quale può rientrare, perchè effettuati, il proposito del Cucci, in funzione di movente attenuatore.

Per tal modo la pena inflitta all'appellante dal primo giudice va ridotta a tre giorni e a lire sessanta di multa, da condonarsi pel beneficio sovrano del primo gennaio 1930, non ostando i precedenti dell'imputato. (*Omissis*).

Pretura di Salerno

(19 dicembre 1929 - VIII)

BOZZARI *Vice Pretore*

DE FEO ED ALTRI (N. 24), *imputati*

**Pascolo abusivo - Dolo - Volontarietà - Antica consuetudine.**  
(art. 426 c. p.)

*Il dolo necessario e sufficiente per l'imputabilità del delitto previsto da l'art. 426 consiste ne la volontarietà del fatto di introdurre ed abbandonare animali nel fondo altrui, sapendo di non averne il diritto, a lo scopo di farveli pascolare. (1)*

(1) Perchè si possa parlare di pascolo abusivo, oltre il fatto materiale della introduzione degli animali nel fondo altrui, al fine di farli pascolare, occorre che

(*Omissis*)

Ritiene in fatto che le guardie giurate addette alla vigilanza della tenuta Torricelli a Santa Maria ad Nives, in tenimento di Acquavella, con successivi verbali dall'agosto 1927 al febbraio del 1928, denunziarono i prevenuti al signor Pretore di Vallo della Lucania, quali responsabili di pascolo abusivo, con l'aggravante della continuazione in danno dei fratelli Francesco e Pasquale Pinto, proprietari della tenuta anzidetta.

Denunziarono, poi, Giuseppe Giordano, Antonietta Botti, Maria Bardascino, quali responsabili inoltre, di mentite generalità.

Procedutosi alle indagini, il Pretore credette di riunire le denunce in unico processo, fissandone il dibattimento per l'udienza del 20 dicembre 1928. In detta udienza furono raccolti gli interrogatori degli imputati, fu espletata la prova, e per l'impedimento dei difensori delle parti lese, la discussione fu rinviata all'udienza del 3 gennaio successivo.

Ma in data 28 dicembre 1928 anno VII, i fratelli Pinto avanzarono istanza all'Ill.mo signor Procuratore del Re di Salerno, assumendo che già in paese vi era una certa agitazione, specie dopo la sentenza di assoluzione del Tri-

vi sia la coscienza ne l'agente della inesistenza del diritto al pascolo. Possiamo ben dire che la coscienza della inesistenza del diritto costituisce del reato di pascolo abusivo l'elemento morale, mentre quello materiale, che deve concorrere con il primo, si estrinseca nel fatto della introduzione degli animali nel fondo e ne l'esercizio del pascolo. Se per antica consuetudine, un privato, o addirittura una comunità di cittadini, esercitano il pascolo su di un fondo, e in ciò fare, risalendo a la tradizione dei loro danti causa, ritengono di esercitare un legittimo diritto, il reato non sussiste, perchè tale esercizio di diritto non può considerarsi pretesa la quale non è mai in atto, ma diritto vero e proprio, la cui legittimità è riposta nel fatto della reiterazione costante e prolungata del diritto esercitato. Se i naturali di Acquavella hanno esercitato il pascolo, in base ad un'antica tradizione, al punto che il proprietario del fondo ha dovuto ricorrere a la competente autorità per rimuovere la servitù di pascolo, che era esercitata sul suo fondo, è chiaro che la certezza del diritto del proprietario è venuta solo dopo, a mezzo di pronunziati giudiziali, che hanno risolto un'annosa, anzi secolare disputa. Se il diritto a l'esercizio del pascolo è dubbio, neppure è a parlarsi di delitto, poichè l'art. 426 richiede, come elemento integratore del reato, la coscienza ne l'agente della inesistenza del diritto, coscienza che contrasta contro il fatto accertato del godimento de l'uso e il concetto della incertezza del diritto.

Noi riteniamo che il pretore abbia bene risolta la questione proposta al suo esame e bene abbia fatto nel negare, nel fatto imputato, la sussistenza del dolo generico e di quello specifico. Solo ora, dopo che il magistrato competente ha dichiarato immune da la servitù di pascolo il fondo, si è avuta la certezza del diritto del proprietario e della inesistenza di quello degli utenti; dal giorno in cui il pronunziato venne portato a conoscenza degli utenti, costoro, se avessero continuato ad esercitare il diritto di pascolo, sarebbero andati incontro a la responsabilità per il delitto previsto da l'art. 426 c. p. (*s. m.*)

bunale di Salerno, emessa in prosieguo, avente per obbietto lo stesso reato, e che quindi, per ragioni di ordine pubblico, sarebbe stato opportuno sottrarre il processo all'ambiente locale e farlo svolgere in una sede lontana dove il giudizio si sarebbe potuto trattare con tutta serenità e senza timori di pubblici perturbamenti.

A seguito di tale istanza, il Procuratore del Re richiamò immediatamente il processo, che venne così rinviato sine die, e dopo aver proceduto alle necessarie indagini presso le locali autorità, lo trasmise alla Ecc.ma Corte di Cassazione chiedendo che il giudizio fosse rinviato al Pretore di Nocera Inferiore. La Corte Ecc.ma, con sentenza emessa in Camera di Consiglio il 12 aprile c.a., rinviò la causa a questa Giustizia. Procedutosi al dibattimento nelle udienze del 22 novembre e del 19 corrente, gli imputati, che risultarono tutti incensurati, tranne un paio, che sostennero di non aver addirittura animali da far pascolare, e di essere quindi del tutto innocenti, concordemente ammisero di non aver commesso il fatto a loro addebitato, ma sostennero di aver esercitato un loro diritto esistente da tempo immemorabile, che era stato esercitato dai loro antenati, dai padri loro e che essi stessi da anni esercitavano senza opposizione da parte dei fratelli Pinto, i quali solo dopo le denunce che hanno dato luogo all'attuale processo, hanno recinta la tenuta di uno

steccato. Ed esibirono documenti e sentenze a sostegno di tale assunto.

I fratelli Pinto si costituirono parte civile e nel rimettersi alle istanze ed ai documenti esistenti in atti, negarono di aver mai tollerato o permesso l'esercizio del pascolo nella tenuta anzidetta, ma non poterono, però, disconoscere che malgrado tali opposizioni, i naturali di Acquavella avevano, sia pure abusivamente, sempre esercitato il pascolo.

Considera in Diritto che preliminarmente nella valutazione delle risultanze del presente giudizio, non si può assolutamente prescindere dai precedenti storici e di fatto, che risultano dai documenti esibiti dalle parti ed acquisiti al processo quali elementi di prova, e che confermano la speciale mentalità in cui si sono svolti i fatti ascritti ai prevenuti.

In vero sta incontrastabilmente in fatto che sin da quando, con la bolla di Papa Gregorio XV del 1620, sorse il beneficio di S. Maria ad Nives di Ilario Torricelli, i cittadini di Acquavella ebbero sulla detta tenuta l'uso civico di legnare, pascolare, acquare etc. che conservarono tale uso allorchè il beneficio passa sotto il patronato del Principe Granito di Belmonte, e che continuarono nell'uso civico anzidetto anche quando la tenuta fu data in enfiteusi alla famiglia Pinto.

Nè vale obiettare, come fanno oggi le parti lese, che l'uso civico esisteva soltanto su una parte di

detta tenuta e non su quella ove pretendono di esercitarlo i cittadini di Acquavella, poiché ciò, anche rispondendo al vero, ha importanza del tutto teorica nel presente processo in cui, ai fini della penale responsabilità, basta accertare che tale uso, sia pure abusivamente, è stato esercitato nei tempi remoti e passati e largamente è stato praticato anche nei tempi recenti senza che fosse mai seriamente ed efficacemente contrastato ed impedito.

Difatti, come emerge dai documenti esibiti, nei tempi passati, l'opposizione, più che altro, si concretava in una blanda, lenta e frammentaria azione giudiziaria innanzi le autorità civili del tempo più volte ripresa ed abbandonata, azione, che sembra più diretta a non lasciar perimere la procedura che a tutelare e a rettificare efficacemente il diritto che ne era obbietto. Si aggiunga, che appunto per i successivi abbandoni, per la lentezza e la fiacchezza dell'azione in più di un secolo, la questione non aveva avuta una definitiva decisione, la quale si è avuta alla fine di parecchi mesi dopo che era sorto l'attuale procedimento. Gli stessi fratelli Pinto, non hanno efficacemente contrastato l'esercizio dell'uso civico, tanto vero che appena poco prima dell'attuale processo, hanno affidato la tenuta alla custodia delle Guardie giurate e solo dopo parecchi mesi dalla redazione dei verbali contro i pre-

venuti, hanno recinto la tenuta di uno steccato.

Tutto questo è inecontrastabile. Si era quindi tramandata da padre in figlio la coscienza del diritto dell'uso civico e le opposizioni blande e frammentarie dei proprietari erano scambiate per la solita tracotanza padronale, tanto vero che quando i fratelli Pinto cominciarono un pò meno fiaccamente a rivendicare i loro diritti, furono proprio i naturali di Acquavella a portare di loro iniziativa, sicuri come erano del loro buon diritto, la questione innanzi al Commissario degli usi civici e poi innanzi alla Corte di Appello. Poco monta che in tali giudizi essi sono poi, rimasti succumbenti: quello che importa ai fini della presente causa, è di stabilire che quando furono elevati i vari verbali di denuncia, la questione si trovava innanzi alle autorità civili, dove dai cittadini e dai proprietari, sulle base dei precedenti storici e dei documenti, si sosteneva da ciascuno la propria tesi.

Ciò stabilito in fatto, e venendo alla disamina del lato giuridico della imputazione, nel reato di pascolo abusivo, l'oggetto specifico della tutela penale è l'interesse pubblico relativo alla garanzia della inviolabilità della proprietà, in quanto tale bene giuridico, che la legge vuol tutelare, venga pregiudicato ed esposto ai pericoli di danni col fatto di introdurre od abbandonare ani-

mali nel fondo altrui allo scopo di farveli pascolare. In tale fatto le leggi, mediante una presunzione *juris et de iure*, riscontrano implicito un danno al fondo, non però di tale entità da richiedere le sanzioni del danneggiamento comune.

Quindi il dolo necessario e sufficiente per l'imputabilità del delitto previsto dall'art. 426 consiste nella volontarietà del fatto di introdurre od abbandonare animali nel fondo altrui *sapendo di non averne il diritto* (dolo generico) allo scopo di farveli pascolare (dolo specifico).

Conseguentemente, poichè è necessaria la scienza dell'illegittimità del fatto, se questo venne commesso per esercitare un preteso diritto, non costituisce reato, tranne che non sia accompagnato da fatti tali che ipotizzino gli estremi del reato di ragion fattasi. Così hanno concordemente opinato il Maino, il Manzini, il Giuriati ed altri; così soprattutto è stato moltissime volte sostenuto dalla Corte Suprema, sì che può affermarsi che a tale riguardo dottrina e giurisprudenza sono concordi.

Applicando tali presupposti giuridici al fatto ascritto ai giudicabili, ne risulta indubbio il concorso dell'elemento materiale del reato (dolo specifico) che viene accertato dalla confessione degli stessi prevenuti, resta però interamente escluso l'altro elemento integratore del reato, e l'elemento prevalente, il dolo generico, cioè

la volontà di commettere un fatto illegittimo, sapendolo tale.

Da tutti i precedenti storici e di fatto che abbiamo riassunti, risulta che vi è un diritto e che è stato esercitato da più di un secolo, un diritto di pascolo, che i cittadini affermano ed i proprietari negano; ma poichè i cittadini sono in possesso di tale diritto, e la legge garantisce e tutela il possesso sia di fatto che di diritto, l'opposizione dei proprietari non vale di per sè a distruggere quel diritto ed a spogliarne quelli che, bene o male, lo posseggono sino a che non intervenga una sentenza del Magistrato. E poichè la decisione di questa secolare controversia si è avuta solo parecchi mesi dopo che è sorto l'attuale procedimento, ne rampolla evidente che quando i prevenuti furono sorpresi a far pascolare, e denunciati per tale fatto, essi si trovavano nell'esercizio del diritto di cui avevano da lungo tempo il possesso.

Anzi l'opposizione materiale dei proprietari aveva tutto il carattere di un fatto illegittimo. Venendo quindi a mancare il dolo generico, il reato viene ad essere escluso.

Nè, così configurati, i fatti si prestano ad avere una diversa definizione giuridica che ipotizzi uno degli altri due reati affini, cioè il danneggiamento e l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

Non è a parlarsi di danneggiamento, perchè esso presuppone un danno effettivo di una certa entità, il che nella specie non è stato

neppure accennato; non l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, perchè quest'ultimo dev'essere accompagnato dalla violenza che nella specie manca, e deve trattarsi inoltre di una pretesa, che può essere in sè un diritto, ma non è ancora in atti, mentre nel caso in esame il diritto è in atti, i cittadini ne sono in possesso, e,

malgrado il contrasto, lo gestano in virtù del proprio possesso. Quindi, comunque si guardi il fatto, esso esula assolutamente dal campo penale e costituisce uno dei tanti episodi della lotta feudale, che sopravvivono anche nei nostri tempi, onde, deve dichiararsi che il fatto non costituisce reato. (*Omissis*).

---

## Giurisprudenza Amministrativa

Consiglio di Stato - V<sup>a</sup> Sezione

(15 febbraio 1930)

PIRONTI - *Presidente*

SAVINI - *estensore*

LAMBERTI c. AMMINISTRAZIONE  
PROVINCIALE DI SALERNO

**Nomina ad assistente dell'Ufficio Tecnico Provinciale - Idoneità conseguita da un invalido di guerra - Diritto ad ottenere il posto messo a concorso.** (*Art. 8 della legge 21 agosto 1921 N. 1312 a favore degli invalidi di guerra.*)

*È da annullarsi in parte la deliberazione dell'Amministrazione Provinciale con la quale, in seguito alla graduatoria degli eligibili formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso a due posti di assistente tecnico, si nominano i due primi classificati, mentre tra i concorrenti dichiarati eligibili figura un invalido di guerra, al quale spettava il secondo posto, a norma dell'art. 8 della legge 31 agosto 1921 N.° 1312 (1).*

*Omissis.*

### DIRITTO

Considerato che la sezione deve esaminare il punto se, dati i requi-

siti che il Lamberti aveva, dato il modo con cui egli li aveva documentati e comprovati, competesse a lui uno dei posti messi a concorso, in base alle disposizioni speciali a favore degli invalidi di guerra.

Dalla produzione della causa risulta:

Che il Lamberti, in regola con l'età e col titolo di studio, aveva provato di essere invalido di guerra, assegnato alla 8<sup>a</sup> categoria, esibendo una dichiarazione 6 aprile 1926 esaurientemente esplicativa della rappresentanza provinciale dell'Opera Nazionale Invalidi di guerra.

Che aveva prodotto il certificato 6 aprile 1926 dell'Ufficiale Sanitario del proprio Comune, attestante di avere capacità lavorativa, anche in relazione al posto speciale cui aspirava, e di non poter riuscire di pregiudizio alla salute e alla sicurezza dei compagni.

Dato ciò, ritenuto che il posto messo a concorso poteva considerarsi ultimo di ruolo, e dato che il Lamberti aveva conseguito la idoneità; si verificavano a di lui favore tutte le condizioni previste dall'art. 8 della legge 21 agosto

(1) Nel prossimo fascicolo riporteremo la decisione della G. P. A. di Salerno in sede giurisdizionale sulle controversie derivate dalla esecuzione della su riportata decisione, con note. (*Gennaro Greco*)

1921 N.º 1312, per far nascere nell'Amministrazione Provinciale il dovere di conferire al Lamberti stesso uno dei posti messi a concorso. Il Collegio ritiene, pertanto, che la deliberazione 23 aprile 1927 della Commissione Reale per l'amministrazione straordinaria della provincia abbia leso un diritto che al Lamberti spettava come minorenne di guerra.

Considerato che primo in graduatoria, con votazione naturalmente maggiore, essendo riuscito il sig. Edmondo Luciano, cui giustamente era stato conferito il primo posto, al Lamberti doveva essere assegnato l'altro posto di assistente tecnico in luogo del secondo nominato sig. Terrone Vincenzo.

Considerato che alla soccumbenza dell'amministrazione provinciale è conseguente l'onere delle spese.

P. Q. M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione Vª, in accoglimento del ricorso del sig. Lamberti Vito, annulla la deliberazione 23 aprile 1927 della Reale Commissione per la straordinaria amministrazione della Provincia di

Salerno nella parte che riguarda la nomina di secondo assistente tecnico, in persona del sig. Terrone Vincenzo, dichiarando il relativo posto spettare al medesimo sig. Lamberti, quale invalido di guerra, in base alla legge 21 agosto 1921 N.º 1312.

Condanna l'amministrazione provinciale alle spese ed onorario del giudizio.

Giunta Provinciale Amministr. di Salerno

(20 giugno - 5 luglio 1930)

LICATA - *Presidente*

RUGGI D'ARAGONA *estensore*

MOCCIA-COMUNE DI BRACIGLIANO

**Impiegati - Dimissionari di ufficio per abbandono al servizio e per motivi disciplinari.**

*Quando l'abbandono del servizio non sia l'unico motivo del licenziamento, è necessario seguire la procedura stabilita dagli art. li 41 e 42 del R. D. 30 dicembre 1923 N. 2839, anche se la nomina abbia carattere provvisorio (1).*

*Omissis. — FATTO*

Con deliberazione 3 agosto scorso, vistata il 13 settembre successivo, il Commissario Prefettizio

(1) La decisione su riportata dà motivo di esaminare una importante questione di diritto. Può l'impiegato o salariato comunale essere dichiarato dimissionario di autorità per avere abbandonato il servizio? Si invoca per l'affermativa la disposizione dell'art. 47 del R. D. 30 dicembre 1923 N. 2960 sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato, pel quale è dichiarato di ufficio dimissionario l'impiegato che volontariamente abbandona l'ufficio.

Ovvia è la prima osservazione che l'art. 47 non possa estendersi agli impiegati degli enti locali, nei quali è prescritta la compilazione di uno speciale regolamento dell'art. 47 del R. D. 30 dicembre 1923 N. 2839. In questo articolo è detto che il regolamento deve, fra l'altro, determinare la graduazione delle punizioni disciplinari in relazione alla gravità delle mancanze ed in analogia con le corrispondenti

del Comune di Bracigliano dichiarava dimissionario dal posto di guardia campestre provvisoria del Comune il ricorrente Moccia Aniello per abbandono di servizio. Di questo atto fu data comunicazione all'interessato con lettera 17 settembre n. 1354.

Avverso tale provvedimento il Moccia ha prodotto ricorso alla G. P. A. con atto notificato al Comune l'11 ottobre a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario della Pretura di Mercato S. Severino, chiedendo che fosse pronunciato l'annullamento della su indicata deliberazione commissariale per illegittimità, poichè, risolvendosi il provvedimento in un licenziamento per motivi disciplinari, avrebbe dovuto essere preceduto dal pro-

cedimento disciplinare, con la contestazione degli addebiti all'interessato e fissazione al termine per le discolpe, e con sentire il parere del consiglio di disciplina. Il ricorrente inoltre nega la sussistenza degli addebiti e chiede che l'atto di licenziamento sia dichiarato nullo, provvedendosi in conseguenza alla sua reintegra nell'Ufficio.

La difesa del Comune contesta il carattere di provvedimento disciplinare alla deliberazione, con la quale in sostanza fu preso atto della condotta dell'impiegato negligente, parificandola alla volontà di lui di dimettersi, e si sofferma anche ad un esame di merito delle mancanze attribuite al Moccia.

norme in vigore per gli impiegati civili dello Stato. Senonchè, le punizioni per gli impiegati civili dello Stato sono riportate nella parte seconda (disciplina, mentre delle dimissioni di ufficio si parla nella parte prima capo 7°, dimissioni ecc.), Ne segue che l'istituto delle dimissioni di ufficio non ha carattere di punizione, e non essendo richiamato dall'art. 47 del decreto N. 2539, non può applicarsi analogicamente agli impiegati degli enti locali, ma deve essere sanzionato nel regolamento speciale. In mancanza di speciale sanzione nel regolamento organico del Comune, manca la base giuridica per applicarlo.

In via subordinata, si potrebbe invocare il capoverso dell'art. 3 delle preleggi. Ma, nella specie decisa dalla G. P. A., non ricorreva il solo motivo dell'abbandono dell'ufficio, essendovene parecchi altri ivi enumerati (negligenza e svogliatezza in servizio, rifiuto di coadiuvare l'Arma dei RR, CC., denuncia per furto ecc.). Ed allora si rientra nel campo delle punizioni disciplinari, per le quali devono osservarsi le guarentigie stabilite dagli art.li 41 e 42 del D. N.° 2849 e dell'art. 99 del regolamento 12 febbraio 1911 N. 297, in relazione all'art. 139 del R. D. 21 marzo 1929 N.° 371.

A completare queste brevi note, aggiungiamo che la giurisprudenza è costante nel ritenere che, per applicare il grave provvedimento della dichiarazione delle dimissioni di ufficio, non deve semplicemente presumersi la volontà dell'impiegato o salariato di non riassumere le sue funzioni, tanto più se l'impiegato stesso abbia giustificata la sua assenza con un attestato medico. In questo caso è obbligo dell'amministrazione, ove non lo ritenga attendibile, di far eseguire debiti accertamenti sanitari (*avv. Gennaro Greco*).

## DIRITTO

Considerato in diritto che non può porsi in dubbio come la deliberazione impugnata trae argomento dalle diverse infrazioni che che avrebbe commesso il Moccia (abbandono del servizio, negligenza e svogliatezza, rifiuto di coadiuvare l'Arma dei RR. CC., denuncia del ricorrente per reato di furto), per poi venire alla conclusione di dichiarare dimissionario il Moccia dall'incarico provvisorio di guardia campestre. Nè vale il dire che quanto sopra mirava a prendere atto della condotta del salariato negligente, parificandola alla volontà di lui di dimettersi. Per quanto la condotta del Moccia non appare certamente encomiabile, la sua volontà di dimettersi dal posto risulta contraddetta dallo stesso atto deliberativo, sia ove è detto che l'astensione dal servizio subiva interruzioni per l'assistenza del Moccia alle operazioni di sfollo del bosco, sia ove si accenna al rifiuto a dare assistenza all'Arma dei RR. CC. col pretesto di essere ammalato. Bene avrebbe fatto il Capo dell'Amministrazione Comunale a diffidare formalmente il Moccia a riprendere servizio entro un congruo termine con la comminatoria di dichiararlo dimissionario, preconstituendo così il fondamento del provvedimento da prendere.

Avendo quindi per base il provvedimento motivi disciplinari, tornava necessario, a pena di nullità, di seguire la procedura indicata negli articoli 41 e 42 del R. D. 30 dicembre 1923 n. 2839 con la contestazione degli addebiti all'interessato e col sentire il parere della Commissione di disciplina; nè di questo procedimento si poteva fare a meno per il carattere provvisorio della nomina del Moccia. Se ciò non è stato fatto, il provvedimento impugnato è illegittimo e deve esser posto nel nulla, tornando superflua ogni disamina di merito circa l'esistenza, o meno, degli addebiti mossi al Moccia.

Ritenuto che le spese devono seguire la soccumbenza.

P. Q. M.

La G. P. A., letti gli art.li 4, 17 e 19 del T. U. delle Leggi sulla giustizia amministrativa in sede giurisdizionale 26 giugno 1924 n. 1058 e successive modificazioni.

## DECIDE

di accogliere il ricorso, annullando la deliberazione 3 agosto 1929 del sig. Podestà di Bracigliano, ed ordinandosi in conseguenza la riammissione in servizio del ricorrente Moccia.

Condanna il Comune di Bracigliano alle spese da liquidarsi dal relatore ed al compenso di avvocato. (*Omissis*).

## AMENITÀ GIUDIZIARIE

### *La sorpresa*

L'avvocato Fiorini l'aveva incontrata, per caso, a la passeggiata pomeridiana in Via Lungomare, quando gli ultimi bagliori del tramonto estivo rendono il paesaggio di un'avvincente suggestione. E l'aveva trovata bella e seducente. Infatti lei è una di quelle figure così deliziose e fascinatrici, che l'artista toglie a soggetto delle sue creazioni. Corpo agile e flessuoso come tenero virgulto, che piega a la carezza delle gentili aure di primavera; viso ovale di nivea bianchezza, pur se lo copra un pallido velo, che esprime un temperamento malinconico; occhi nerissimi, grandi e vivi sotto la cornice delle ampie curve delle sopracciglia leggermente corrette, per esigenze di moda, dai ritocchi del rasoio e del bistro; capelli di un biondo cinereo, che contrasta con il colore degli occhi. La voce di lei è argentina, ma carezzevole e dolce ne le sue calde inflessioni. Dal giorno che la vide, l'aveva seguita più volte, ma ella, pur mostrando di essersene avveduta, proseguiva sempre la sua strada senza rivolgergli uno sguardo. Questo contegno di austero riserbo, che in molte è mezzo studiato di attrazione e di seduzione, eccitava ancor più l'avvocato Fiorini, divenuto più insistente e innamorato. Egli la seguiva, ma per alcun tempo non potè accertarsi chi fosse e dove abitasse. Non doveva certo essere della città di Peperno, poichè aveva fattezze ed espressione nordiche, quasi straniere. La folla, che si accalca e si agita per le vie più frequentate della città, mentre è spesso la complice delle imprese d'amore, per l'avvocato Fiorini era divenuta forza ostile, poichè essa quasi proteggeva la bella signora, disperdendola tra le sue ondate, nascondendola al di lui sguardo insistente e indiscreto.

Strana coincidenza. A quell'ora, in quel posto, come se i due si fossero dato un tacito convegno, quasi tutti i giorni s'incontravano. Ma egli non fu troppo fortunato, non riuscendo ad ottenere altro da la bella silfide vezzosa, che un solo sguardo distratto.

Ma l'avvocato Fiorini non disarmò. Ogni altro avrebbe pensato che non fosse pane per i suoi denti e avrebbe indietreggiato. Ma è un bel dire! Un temperamento caldo come l'avvocato Fiorini, che vantava al suo attivo vittoriose imprese di amore, non era facile che cedesse al primo inciampo senza cimentarsi a fondo.

Trascorsero così una quindicina di giorni, ed egli non aveva fatto un passo innanzi. Tante volte aveva pensato ad un colpo di audacia: avvicinarla, per esternarle i suoi sentimenti di simpatia e di amore; un giorno, anzi, aveva determinato di sfidare gli eventi e chiudere ad ogni costo la partita, poichè egli non poteva vivere così, in uno stato di agitazione e di passione, che dava modo ai colleghi, in Tribunale, di rivolgergli frizzi e motteggi. L'avvocato Fiorini, infatti, gioviale per temperamento, era d'un tratto divenuto triste.

Egli aveva un'idea fissa, che lo manteneva distratto, che gli faceva rifuggire la compagnia dei colleghi, dei quali non tollerava le consuete arguzie, divenuto di una irascibilità, che contrastava con il suo naturale.

— Chi la dura la vince; — egli diceva tra sè stesso — oggi ad ogni costo saprò chi ella sia. — Ed infatti seppe dove ella abitava, e da la compiacenza pettegola della portinaia apprese, che era maritata ad un rappresentante di commercio e che aveva abitudini molto riserbate. L'avv. Fiorini rimase soddisfatto di tali notizie ed aumentò la sua insistenza.

La signora Silvana Moscatelli — così ella si chiamava — mostrando alfine di essersi accorta di lui, poco per volta gli concedeva qualche furtivo sguardo lusingatore pur mantenendosi sempre sostenuta ed altera. In un pomeriggio, egli, leggermente abbandonato di contro ad un muricciuolo del marciapiede di Via Lungomare, si estasiava a l'incanto del sole morente, che, in una iride di oro fiammante e incandescente, poco per volta si immergeva ne le onde del mare, là dove l'orizzonte segna il confine a l'occhio umano. I gabbiani, lamentevolmente squittendo, sfioravano le acque del mare placidissimo, che pareva immenso specchio nel quale si riflettevano i palazzi e le torri della città. Su la scogliera dei frangionde, alcuni vecchi pescatori, scalzi, con le maniche della camicia rimboccate e i calzoni sollevati e stretti fino al ginocchio, con la canna levata, attendevano i pesci a l'amo; ma si esaurivano i fumi delle loro pipe ed essi rimanevano sempre immobili e imperturbabili, come ne l'esercizio di una funzione sacra. E l'avvocato Fiorini rimaneva lì fermo, avvinto da la poesia del panorama meraviglioso, e non rispondeva neppure al riguardoso saluto dei passanti, dei quali pareva non si avvedesse. Ad un tratto, come scosso e attratto da una forza arcana, egli si voltò ed il suo sguardo s'incrociò in quello di Silvana, che era più elegante del solito ne le seriche vaporose vesti estive, che lasciavano vedere le candide braccia come scolpite nel marmo. Egli non ebbe il coraggio di avvicinarla, la guardò mentre lei procedeva, agile

ed elegante nel suo signorile portamento, ma mentre s'indugiava ad ammirarla dal capo a le caviglie, voleva raggiungerla e confidarle il suo segreto, che ormai ella doveva conoscere; ma quando sembrava che la risoluzione dovesse attuarsi, ella era già lontana e si era confusa e dispersa ne la folla. Altri incontri, altri sguardi più prolungati e poi più teneri e appassionati. Sembrava che l'amore in lei si fosse destato e incominciasse a descrivere, traverso le varie sue fasi, gradualmente, il suo corso fatale.

\*  
\*\*

Un giorno, di buon mattino, entra negli uffici de l'avv. Fiorini una signora, che dal fedele segretario de l'avvocato viene introdotta nel salotto. Gli sguardi indiscreti dei clienti, che indugiavano ne la sala d'aspetto, furono tutti rivolti a la nuova, gradita ospite. Qualcuno ammiccava con un gesto significativo, che suscitava un po' d'ilarità sommessas; qualche altro s'abbandonava ad arguzie e commenti salaci. Tutti però erano concordi nel dire che era una bella ed avvenente signora, e meritava i riguardi e gl'inchini del sollecito segretario.

Un'ondata di profumo "Contessa azzurra", — quello che lei preferiva — si diffuse per tutte le stanze, esercitando su ciascuno una gradevole sensazione.

Il segretario, tutto premuroso, si recò ne lo studio per annunciare la visita, ma si ebbe, in premio de l'eccessivo zelo, i rimproveri de l'avvocato, che ripeteva l'abituale ritornello, di non voler essere molestato quando conferisce con i clienti: — Volevo dire, che c'è una signora.... — Niente signore, i clienti sono tutti eguali e non hanno privilegi — ribatteva l'avvocato con maggiore sussiego.

Allorchè il cliente ebbe terminato, come in gergo si dice, la sua sessione informativa, l'avvocato lo accompagnò sino a l'uscio; ma, colpito da quel profumo, che svegliò in lui liete memorie, ebbe una speciale intuizione e corse difilato nel solitario salottino, dimenticando le sue abitudini, che poc'anzi aveva ricordate al Segretario. Grande fu la sua sorpresa, allorchè vide Silvana che lo accoglieva con un amabile sorriso, inclinando leggermente il capo al saluto, che ricambiava con studiata mollezza.

Egli baciò la mano a Silvana, e confuso, dopo alquante esitazioni, si mise agli ordini di lei.

E in ciò dire, non dissimulava un interno gaudio, che man mano cresceva sino a l'esaltazione. Silvana, dopo una breve pausa, riferì a l'avvocato Fiorini la storia ingrata e dolorosa della sua vita coniugale.

Raccontò, intercalando il suo dire di sospiri e di reticenze, le delusioni provate con suo marito, che si era rivelato tanto diverso da quello che era apparso, quando a lei, giovane inesperta, mormorò le prime frasi di amore. Ma il suo Carlo era tanto mutato. Forse i viaggi, le assenze prolungate, gl'inevitabili contatti e gl'incontri fatali con donne disinvolte e procaci, lo avevano turbato, sconvolgendogli l'anima e la coscienza, al punto da dimenticare i puri affetti per la sua sposa.

Quel racconto, semplice e ad un tempo elevato di pensiero e di sentimenti, espressi con voce piana e suadente, commosse l'avvocato Fiorini, che guardò Silvana insistentemente negli occhi, notando in lei istantanei mutamenti, quasi che l'espressione del volto seguisse il corso dei varii episodii che narrava. L'occhio de la bella Silvana era fuggitivo e spesso, dopo aver fissato l'avvocato, si volgeva a terra per istantaneo pudore.

— Ed ora, ella disse, signor avvocato, voglio separarmi. Sento di non amarlo, anzi l'odio comincia a scuotere le mie fibre. Egli mi ha quasi abbandonata, mi ha oltraggiata nei più puri affetti. Io sono per lui diventata un cencio. Altri amori hanno pervasa e sconvolta quell'anima, che fu già buona. Sono rimasta abbandonata da due mesi, e mentre prima egli aveva cento premure per me, ora.... — Dopo una pausa, ella continuò: — Ho dovuto vendere i miei gioielli per vivere onestamente, e mantenere il necessario riserbo, perchè nessuno penetrasse l'arcano della mia sciagura. Signor avvocato, io voglio separarmi; egli è un traviato. Tanto, nulla posso sperare da lui, sconvolto da le passioni, trascinato ne la voragine del vizio.

L'avvocato Fiorini, che a quel racconto aveva sentito nel suo animo come ripercuotersi tutta l'amarezza e l'infrenabile sdegno della giovane donna, la seguiva come soggiogato da un fascino travolgente. Egli era rimasto come intontito. Il sentimento compassionevole e la crescente passione si alternavano in lui. Si sentiva avvolto come da una fiamma che gli offuscava la mente: e spinto da varii sentimenti, che agitavano il suo spirito irrequieto e fremente, si avvicinò a lei, quasi per carezzarla, come fanciulla che abbia bisogno di protezione e di conforto. Nel fervore della conversazione le prese una mano, ma ella, abbassando gli occhi, pur senza ribellarsi, leggermente si liberò di quella stretta di mano tremante.

— Dunque, Silvana, istituiremo giudizio di separazione per abbandono: questo è uno dei casi previsti da le nostre leggi civili e che vi libererà dai vincoli e da la soggezione della giurisdizione maritale. Egli è stato sconosciuto, non ha compreso il tesoro che possedeva; egli è un perverso, un degenerato.

Si stabilì che si sarebbe istituito il giudizio di separazione. La conversazione si protrasse ancora, sempre su lo stesso argomento, mentre Silvana, pur se austera uel suo comportamento, non era così restia dal concedere qualche sguardo fuggitivo e qualche pallido sorriso a l'avvocato Fiorini.

Ma entrambi si avvidero, che la conversazione durava un pò troppo e poteva destare sospetti nel folto stuolo di clienti, che, ne la sala di aspetto, sempre più si accresceva di numero. E i clienti, infatti, si abbandonavano ai facili commenti di occasione, pur se contenuti da la presenza e dai dinieghi del fedele segretario.

Quando la signora si licenziò da l'avvocato, che tutto si fondeva in inchini ed espressioni galanti, vi fu come un sollievo generale del pubblico che attendeva, e nel quale era frammischiato qualche amico più audace, che non risparmiò frizzi e vaghe allusioni.

— Insinuazioni, insinuazioni! — si limitava ad opporre l'avvocato Fiorini, non altro aggiungendo per timore di tradirsi.

\*  
\*\*

Erano decorsi tre mesi. La procedura di separazione personale si svolgeva con la sonnacchiosa lentezza del congegno processuale civile. Silvana, dopo infinite ripulse, abbandonò il suo viso ad un bacio appassionato de l'avvocato Fiorini, verso il quale, per la consuetudine delle relazioni, aveva deposta quella rigida austerità.

Da quel giorno molta intimità. Se s'incontravano per via, ne facevano uu buon tratto insieme, serbando sempre un comportamento serio, che non rivelava l'intimità della conversazione. Ma i colleghi de l'avvocato Fiorini, mettendo in relazione quei colloqui con i suoi mutati sistemi di vita, pensavano che per lo meno doveva esservi un idillio, materiato di sentimentalismo smorfioso e stucchevole.

L'avvocato Fiorini, dopo una lunga vigilia di infeconda attesa e dopo promesse non mantenute di appuntamenti segreti, quasi vedeva tramontare la speranza e la fiducia di possedere quella donna, che sempre più gli appariva di una bellezza incomparabile e travolgente. In un ultimo colloquio, quando egli le esprimeva tutta la piena dei suoi affetti con una concitazione nervosa, notò un mutamento leggermente sensibile nel contegno di Silvana.

— E sia, dunque, — concluse ella, con un sospiro più prolungato del solito, che esprimeva il sacrificio cui si abbandonava per consacrarsi, sia pure per un istante, idolo adorato, ad un amore appassionato.

\*  
\*\*

L'avvocato Fiorini, quella sera su l'imbrunire, ricercato nel vestire, come per una visita a persona di riguardo, si avviava a l'appuntamento. Andava a passo celere, evitando gl'incontri di amici e conoscenti, che l'avessero trattenuto. Camminava come un sognatore: sognava infatti l'ebrezza de l'istante sospirato con l'anima estasiata, con l'incanto e la poesia di una voluttà incontenibile. Ma, neanche a farlo apposta, inopportuni incontri lo infastidirono: si sarebbe detto che amici e conoscenti, clienti ed importuni avevano congiurato contro di lui per smorzargli il desiderio infrenabile di una felicità lungamente sognata.

Qualche amico, notato lo stato di nervosismo de l'avvocato Fiorini, con sorrisi significativi, faceva allusioni a colloqui amorosi, per spiegarsi la fretta e la concitazione precipitosa delle brevi conversazioni. Essi coglievano nel segno. Quante verità, non s'intuiscono e non si dicono in tono scherzoso!

Giunse finalmente al luogo del convegno, seguendo, per evitare la folla, i tortuosi vicoli solitarii della città. Silvana lo aveva preceduto in quella camera addobbata con gusto civettuolo, nido di amore e di felicità. Egli si avvicinò con l'anima trepidante di passione, mentre il corpo vibrava del ritmo celere di una febbre prolungata e mal contenuta. Ella era più deliziosa. Il profumo era quello abituale che travolgeva l'amante. Era malinconica e senza quel sorriso, che aveva per lui tanta espressione di ideale bellezza.

—Silvana - egli disse, e non altro potè aggiungere, tanta era la passione che lo aveva pervaso, soffocandogli la parola ne la gola arida per ardore di voluttà. Si avvicinò per baciarla su la fronte, ma ella, con un molle gesto di avvincente seduzione, evitò quel bacio, mentre lo fissava con l'occhio che aveva un tenero rimprovero. Ma egli si avvicinò ancora per stringerla al seno, accecato dal desiderio di possedere quel fiore gentile per beltà incontaminata e freschezza di gioventù.

Si sentì bussare a la porta. I due allibirono, guardandosi negli occhi come a chiedersi spiegazioni.

Colpi più energici ed una voce vigorosa: - Aprite! - ma contemporaneamente una violenta scossa fece aprire la porta e comparve la figura minacciosa di un uomo.

— Carlo! — ella mormora sorpresa ed atterrita.

— Carlo, sì, Carlo — fa eco, con voce di giustiziere, suo marito, che entra ne la camera con tardo incedere.

L'avvocato Fiorini non comprende più niente.

Guarda or l'uno or l'altra, per spiegarsi la ragione di quanto avviene. I palpiti del suo cuore si accrescevano d'intensità, al punto che sembrava che il petto dovesse scoppiare da un momento a l'altro. Il suo cervello, dopo un breve intervallo di lucidità, era ricaduto nella nebbia dell'incomprensibile, e le immagini si confondevano dinanzi al suo sguardo sconvolto. Pensando a l'inganno, voleva raggiungere l'uscio e gridare tutta la sua abbiezione; ma Carlo, senza scomporsi, e tenendo sempre la mano destra dietro la schiena, come se impugnasse un'arma tenuta nascosta, intimava con cipiglio severo: — Voi resterete. — E volgendosi da la parte de l'uscio, fatto un cenno del capo, comparvero due ceffi sconosciuti, per testimoniare l'adulterio. L'avvocato Fiorini venne lasciato libero di andarsene e volse un rapido sguardo di sdegno a lei, che sembrava accasciata, tanto era la destrezza della simulazione; guardò con disprezzo Carlo ed infilò l'uscio, gridando a l'agguato.

\*

\*\*

Occorreva evitare lo scandalo. L'avvocato Fiorini, valoroso ed accreditato professionista, era molto noto ne la città di Peperno, avendo guadagnato, con il suo lavoro e la sua intelligenza, le cime del trionfo nel foro. Era, per giunta ammogliato con una distinta giovane, che aveva amato di profonda passione, ottenendo da questo puro amore coniugale il fiore di un'innocente e vezzosa creatura.

E lo scandalo fu evitato con venti biglietti da mille. Carlo, in verità, ne aveva chiesti cinquanta.

— Io vi avrei dovuto ammazzare - egli diceva - e non l'ho fatto.

— Grazie, grazie — rispondeva l'avvocato Fiorini in tono di sarcasmo.

— Avrei dovuto sollevare uno scandalo per la città, e neppure l'ho fatto. — Carlo soggiungeva.

— Per riguardo a la mia persona. — Commentava Fiorini.

— Precisamente, per la vostra reputazione. Vedete bene che la richiesta è cosa trascurabile e la somma sarà appena bastevole a risciarmi i danni morali....

— Per il dolore provato e la mortificazione subita. — completava l'avvocato Fiorini.

— Precisamente.

E l'avvocato Fiorini, che ormai cominciava a sentire per la persona i fremiti de l'ira, che sino allora aveva contenuta, contò i venti biglietti da mille, che Carlo aveva cura anche di esaminare.

— Che forse sono falsi? — diceva con un lungo sospiro l'avvocato Fiorini.

— Eh, non si sa mai. Il vostro studio è un porto di mare. Chi va, chi viene.

— Dunque, dunque, ogni sguardo mille lire. — concludeva con indicibile amarezza l'avvocato. — E se... —

— Oh, la cosa sarebbe stata ben diversa — si affrettò ad interrompere Carlo, che aveva compreso essere giunta oramai l'ora di andarsene.

— Arrivederla, signor avvocato.

— No, addio — corresse, scandendo le sillabe, l'avvocato Fiorini.

Da quel giorno non vide nè lei nè lui, che andarono altrove a godersi la insperata fortuna di quel ricatto così abilmente ordito.

L'avvocato Fiorini, che non si rassegnava a la beffa, pensava che la diabolica Silvana doveva essere la reincarnazione di quella Milady, che Dumas tolse a personaggio di straordinaria vivezza ne la sua immortale opera: "I tre Moschettieri",.

### Strano equivoco

Era fissata, quel giorno, dinanzi la Corte d'Appello di Lipona, la discussione di una causa civile. Una delle parti in causa era l'avvocato De Nobilis, conosciuto solo di nome al collegio giudicante, che sapeva essere affetto da gravissima malattia agli occhi, la quale aveva ridotto notevolmente la forza visiva. Consigliere relatore era il cav. Minorano, insidioso e velenoso anche quando adempie e la sua funzione di giudice. Egli, che non era in buoni rapporti con l'avv. De Nobilis, e ciò malgrado non ebbe la sensibilità di proporsi il quesito de l'astensione, rappresentò al presidente la figura de l'avv. De Nobilis come di un irruento, irascibile, ribelle, impulsivo, al punto che il presidente, uomo abbastanza credulo e pieghevole ai desiderii dei suoi coadiutori, credette bene, venendo anche meno ai sentimenti di deferenza verso un avvocato, che disgraziatamente era costretto ad essere parte in giudizio, di vietare che le parti presenziassero a la discussione. Il portiere di servizio ebbe la consegna e non l'avrebbe in alcun modo trasgredita, sapendo gli umori del presidente, che certamente avrebbe riversata su di lui tutta la responsabilità.

Gli avvocati Floriani e Vespasiano sono invitati ne la Camera di Consiglio per la discussione. L'avvocato Vespasiano è di una miopia proverbiale, che i grossi cristalli dei suoi occhiali non riescono a correggere. Egli infilò l'uscio della camera di consiglio, ma l'inflessibile portiere gli sbarrò il passo. Proteste de l'avvocato Vespasiano, il quale invano declinava la sua qualità di avvocato.

— Appunto per questo — soggiungeva il portiere.

— *Ma se è causa mia, — commentava l'altro, che dava manifesti segni di fastidio.*

— *Precisamente per questo, il presidente ha vietato il vostro ingresso, — ribadiva il portiere.*

— *Toh, bella questa! — concludeva, mostrando di non capirne nulla, il malcapitato Vespasiano.*

*Il dialogo trasmodò in alterco e il duetto tra la voce tonante de l'avvocato, intrecciata con le stridule proteste del portiere, giungeva sino al presidente, che si fece su l'uscio per dire, avendo compreso di che si disputava, che il portiere non c'entrava, avendo dato lui l'ordine categorico.*

*L'avvocato Vespasiano, sorpreso di quello che avveniva, non ci vedeva chiaro, e rimase esitante.*

*Giunge in tempo l'avvocato Floriani a chiarire l'equivoco e togliere da l'imbarazzo il collega. Tutti si guardarono negli occhi e la cosa finì in una risata generale.*

*Questo episodio venne raccontato, con l'abituale suo umorismo, da l'avvocato Floriani, nel buffet del Tribunale, a molti colleghi, che, abbandonandosi a clamorose risa, commentarono opportunamente l'asprezza e la indelicatezza del presidente e la cattiveria del cav. Minorano.*

— *Altro che cattiveria! — soggiungeva, con sdegno e rammarico, l'avvocato Floriani — Trattasi di malvagità. —*

*Difatti, quell'esimio campione del cav. Minorano aveva ordito tutto un tessuto di malafede, per varare una ingiusta sentenza in danno del collega De Nobilis, verso il quale un antico risentimento si era acuito in atto di persecuzione e di vendetta.*

*Dopo tutto, l'avvocato De Nobilis è avvocato, e come tale non ha il diritto, ammonisce certa morale falsa e bigotta, di trattare cause nel proprio interesse.*

*E così la giustizia fu fatta, come la intende il consigliere Minorano, che forse da l'aborto della sentenza da lui dettata, pensa di poter spiccare il volo per le cime del Supremo Collegio.*

---

### Giustizia amena

*Un tempo, ai concorsi della magistratura potevano cimentarsi solo giovani ben preparati, i quali, in ogni modo, non si dissimulavano le difficoltà da superare, per la prova difficile degli esami di concorso e per il rigore della commissione esaminatrice.*

*Questo rigore era veramente salutare, perchè non s'improvvisano i giudici, che, ne l'esercizio della loro elevata funzione, deb-*

bono recare un mirabile contributo di cultura e di esperienza, e sopra tutto di buon senso, che solo la maturità di età e di pensiero possono dare.

Oggi sono reclutati dei giovincelli, talvolta intelligenti e colti, ma non sufficientemente rinvigoriti da l'esperienza e forniti del fine tatto, che dev' essere la caratteristica precipua del giudice: molti, elevati ad un tratto sul banco di giudice, si sentono depositarli della verità rivelata e sentenziano talvolta da giustizieri, ora indocili, ora terrifici. La giustizia così perde quel carattere di austerità, che prima conferivano anche lo stoffelius e il cilindro de l'uomo attempato, che non si mortificava sedendo al banco di pretore.

In una sezione della pretura di Lipona faceva le sue settimanali apparizioni un giovane venticinquenne, imberbe e segaligno, che suscitava l'ilarità degli avvocati indocili al suo rigore inopportuno!

E gli avvocati non avevano tutti i torti, perchè il giovane iniziato a la religione di Temi aveva decisa una causa con una logica tutta sua. Infatti, un creditore aveva avvocato dinanzi al pretore il suo debitore per il pagamento della somma di lire mille. Il debitore, mostrandosi scandalizzato, ebbe a dichiarare di non essersi mai sognato di negare il debito, che avrebbe pagato come gli sarebbe riuscito. Il Pretore, rilevato che le cause sono delle contestazioni, considerato, che, dal momento che il debitore non negava il debito, non vi era contestazione di sorta da decidere, emise sentenza di non luogo a provvedere su la domanda attrice, perchè inesistente la materia della contesa.

Il creditore, per consiglio del suo patrono, non osò di ricorrere in appello, per non ingrossare le spese di difficile ripetizione dal debitore insolvente, ma si limitò a trasmettere copia della sentenza al Consiglio Superiore della Magistratura. Dopo pochi giorni, un dispaccio telegrafico del Ministro Guardasigilli, chiudeva la carriera, appena iniziata, del giovane vice pretore.

### **Chiusura forzata**

Il vice pretore Mordente della pretura di Minola aveva delle trovate, che sembravano fatte apposta per esprimere più il suo umorismo che le sue conoscenze giuridiche. Ne l'uno e ne l'altro caso, cioè lo si volesse prendere sul serio o in vena di scherzare, era veramente originale.

Un giorno ebbe a giudicare una giovine donna, tutta impomatata, profumata e vezzosa per eleganza di vesti, responsabile

*di contravvenzione al meretricio clandestino. La responsabilità de l'imputata era indiscutibile: lei stessa non ne aveva fatto mistero, forse perchè ne la sala d'udienza si accalcava una folla immensa di possibili clienti. Il pretore, levandosi in piedi, e dichiarando chiuso il dibattito, lesse la sentenza di condanna a dieci giorni di arresto e.... quindici giorni di sospensione da l'esercizio della professione.*

*— E già, vi applicheremo un chiavistello speciale — commentava il difensore.*

*Compresero tutti gli avvocati presenti, che diedero in un'allegria risata.*

*Non si rese conto di quella generale ilarità il giovane vice pretore, che minacciava la sospensione — tanto per essere in tema di coerenza — de l'udienza per i clamori della folla.*

*Non sappiamo dove sia andato a finire quel tipo originale di giudice: riteniamo che sia stata a lui decretata la sospensione dal suo ufficio.*

S. M. IL NOVELLIERE

## CRONACHE SINDACALI

### **Circolare N. 192 del Presidente della Confederazione dei Sindacati professionisti ed artisti.**

Porto a conoscenza delle S. V. il seguente decreto di S. E. il Ministro delle Corporazioni che modifica le percentuali di ripartizione dei contributi obbligatori:

#### IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LE CORPORAZIONI

Vista la legge 3 aprile 1926, n. 563; — Visto il R. Decreto 1° luglio 1926, n. 1139; — Visto il R. D. 27 luglio 1928, n. 1802; — Visto il R. D. 6 dicembre 1928, n. 721 col quale viene revocato il riconoscimento giuridico della Federazione Nazionale dei Sindacati Fascisti degli Intellettuali e conferito il riconoscimento giuridico alla Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dei Professionisti e degli Artisti; — Vista la Legge 1.° maggio 1930, n. 710, che riduce dal 10 al 3 % del provento dei contributi sindacali obbligatori l'aliquota per la costituzione del fondo di garanzia di cui al 2° comma dell'art. 5 della Legge 3 aprile 1926, n. 563 e devolve il 7 % del provento stesso alle spese per l'educazione nazionale, per l'istruzione professionale, nonchè per l'assistenza sociale e tecnica; — Visto il proprio decreto 20 aprile 1927; — Sentita la Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dei Professionisti e degli Artisti:

#### DECRETA:

L'ammontare complessivo dei contributi obbligatori a carico delle categorie rappresentate dalla Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dei Professionisti e degli Artisti è ripartito come segue;

- a) alla Confederazione stessa il 36 %;
- b) ai Sindacati Nazionali il 10 %;
- c) ai Sindacati Provinciali e Interprovinciali dipendenti il 26 %;
- d) per la costituzione del fondo di garanzia previsto dall'art. 5 (2° comma) della Legge 3 aprile 1926, n. 565, modificato con la Legge 1.° maggio 1930, n. 710 il 3 %;
- e) agli Enti di cui agli art. 18 del R. D. 1° luglio 1926, n. 1926 e art. 2 della Legge 1° maggio 1930, n. 710, nonchè agli Istituti ed alle iniziative aventi per iscopo la lotta contro la tubercolosi il 15 %;
- f) allo Stato ai fini dell'art. 43 (3° comma) del R. D. 1° luglio 1926, n. 1130 il 10 %.

Roma, addì 30 giugno 1930 - VIII.

Il Ministro — f.to Bottai

Con questo nuovo riparto si ha l'importante vantaggio che, a partire dall'esercizio finanziario ora iniziato, 1.° luglio 1930-30 giugno 1931, le spese per gl'Ispettorati Regionali saranno completamente a carico della Confederazione.

Inoltre la Confederazione avrà la possibilità di far funzionare regolarmente quei Sindacati Nazionali, che, per lo scarso gettito dei contributi obbligatori, non potrebbero vivere con mezzi propri; avrà altresì modo di venire in aiuto dei Comitati istituiti nelle piccole Provincie, Comitati che finora hanno vissuto stentatamente.

Affinchè sia precisato l'intervento della Confederazione, tanto per le spese degli Ispettorati Regionali, quanto per sovvenire i Sindacati Nazionali e i Comitati Provinciali di cui sopra, e d'altro canto, dovendosi regolare i rapporti finanziari fra i Comitati e i Sindacati Provinciali ed Interprovinciali, ho stabilito le seguenti norme:

1) *Finanziamento dei Comitati Provinciali per il periodo anteriore al 1.° luglio 1930.* — Tutte le spese sostenute per l'impianto ed il funzionamento dei Comitati Provinciali e relativa Sede, dal loro inizio al 30 giugno 1930, saranno addebitate ai Sindacati Provinciali ed Interprovinciali, in proporzione delle quote dei contributi obbligatori loro spettanti per gli anni 1929 e retro.

Nelle spese dei Comitati sarà compresa una quota per contribuzione nelle spese del rispettivo Ispettorato Regionale (il passaggio alla Confederazione di tali spese avrà inizio, come si è detto, nel nuovo esercizio finanziario 1930-1931).

Per la rimanenza che rimarrà a credito a ciascun Sindacato in dette quote, dopo eseguito l'addebito di cui sopra, si adotteranno i seguenti criteri:

a) Se trattasi di Provincia in cui non sia stata ancora istituita la sede unica, detta rimanenza rimarrà interamente accantonata per provvedere alle spese d'impianto della sede;

b) Se trattasi di Provincia in cui l'impianto della sede è già avvenuto ed è stato completamente finanziato, detta rimanenza sarà spedita ai Sindacati (semprechè gli Esattori abbiano eseguito i versamenti e tenuto conto degli anticipi già concessi) trattenendo 1/4 a titolo di fondo di riserva.

2) *Finanziamento dei Comitati Provinciali per il periodo successivo al 1.° luglio 1930.* — Le spese dei Comitati Provinciali dovranno essere stabilite dai Segretari dei Sindacati Provinciali ed Interprovinciali che compongono i Comitati stessi. Essi dovranno approvare il bilancio preventivo del Comitato, da redigersi sul modello allegato, (con foderà arancione), e da sottoporsi al visto di questa Confederazione, non oltre il 31 agosto p. v.

Il Presidente dovrà attenersi nei limiti di detto bilancio e presentandosi durante il corso dell'esercizio la necessità di eseguire variazioni agli stanziamenti queste dovranno essere sottoposte all'approvazione del Comitato ed al visto della Confederazione, anche quando nel complesso non comportino maggiori spese. Mancando l'accordo del Comitato, la Confederazione, in virtù dell'art. 3 del R. Decreto 6 dicembre 1928, n. 2721, che delega alla Confederazione stessa, nei confronti delle proprie organizzazioni, le funzioni tutorie della Giunta

Provinciale Amministrativa, procederà d'Ufficio alla compilazione del bilancio ed alla ripartizione delle spese a carico dei vari Sindacati. Ciò in quanto, ai sensi dell'art. 30, 2° capoverso del R. Decreto 1.° luglio 1926, n. 1130 che approva le norme per l'attuazione della Legge 3 aprile 1926, n. 563, sono comprese fra le spese obbligatorie quelle dirette al *conseguimento delle finalità essenziali dell'Ente*.

Fra queste sono da considerarsi naturalmente le spese dei Comitati Provinciali in quanto essi servono a coordinare l'azione sindacale e amministrativa delle organizzazioni rispettive.

3) *Finanziamento degli Ispettorati Regionali*. — Gli Ispettorati Regionali non dovranno costituire un Ufficio a se stante, bensì dovranno comprendere il Comitato della Provincia di residenza e l'annesso Ufficio Contributi e quindi devono continuare a tenere un'unica amministrazione.

La Confederazione integrerà le spese di tale Ufficio unico nella cifra che stabilirà, in base alle somme indispensabili per il funzionamento dell'Ufficio e che sarà all'incirca nella misura delle quote che nell'esercizio decorso erano state fissate a carico delle varie Province comprese nella Regione.

4) *Contributi della Confederazione nelle spese di taluni Sindacati Nazionali*. — I Sindacati Nazionali dovranno amministrarsi coi fondi provenienti dalla percentuale ad essi spettante sui contributi obbligatori. In via eccezionale la Confederazione potrà corrispondere un contributo soltanto a quei Sindacati Nazionali di cui sia accertata l'insufficienza dei mezzi per vivere, nel senso cioè di assicurare il regolare funzionamento. Pertanto la Confederazione, di norma, non finanzia le spese attinenti a particolari attività dei Sindacati Nazionali. (Riviste, Pubblicazioni ecc.). Essi dovranno provvedervi con i propri mezzi, o meglio con i proventi stessi di dette attività. Così pure la Confederazione non potrà intervenire finanziariamente per corrispondere eventuali indennità di carica ai Segretari Nazionali, salvo casi eccezionali dipendenti dall'onerosità della funzione da valutarsi volta per volta dalla Presidenza della Confederazione.

Le spese di amministrazione devonsi intendere, quindi:

- a) Le spese per i locali (fitto, illuminazione, riscaldamento, ecc.);
- b) Le spese per il personale (stipendi e salari al personale amministrativo ed inserviente);
- c) Le spese per i viaggi (abbonamenti ferroviari del Segretario Nazionale, rimborsi viaggi ai componenti del Direttorio Nazionale, diarie, ecc.);
- d) Le spese varie (stampati, cancelleria, poste, telegrafi, telefono, ecc.);

Le spese per i locali sono in genere quelle stabilite dalla Confederazione; per il personale, ogni Sindacato Nazionale dovrà procedere a tutte le riduzioni possibili, eliminando personale superfluo e adeguando le retribuzioni all'importanza della funzione di ciascuno. In merito questa Presidenza si riserva di dettare norme uniformi per le tabelle organiche del personale addetto alle organizzazioni dipendenti. Quindi resta inteso che tutte le retribuzioni attualmente corri-

sposte dai vari Sindacati hanno carattere transitorio e non impegnativo per i Sindacati stessi.

Ciò sarà bene notificare per iscritto ai rispettivi dipendenti che dovranno prendere atto.

Circa le spese per i viaggi resta inteso che esse dovranno limitarsi il più possibile ed, in relazione a ciò, sarà bene limitare le riunioni dei Direttori allo stretto necessario. In merito resta stabilito che le spese per rimborsi di viaggi e diarie ai componenti dei Direttori residenti fuori di Roma sono a carico dei rispettivi Sindacati Nazionali, quindi non dovranno comprendersi nè nei bilanci dei Comitati Provinciali nè in quelli dei Sindacati Provinciali ed Interprovinciali.

E' superfluo dire che anche per quanto riguarda le spese varie (stampati, cancelleria, posta ecc.) il fabbisogno dovrà limitarsi al minimo possibile, evitando inutili sperperi.

Tenendo presenti le norme su riferite i sigg. Segretari Nazionali procederanno, con la massima sollecitudine, alla compilazione del bilancio preventivo per l'esercizio 1° luglio 1930 - 30 giugno 1931, come all'unito modello, inviandolo a questa Confederazione non oltre la metà del mese di agosto p. v.

5) *Contributo della Confederazione nelle spese dei Comitati Provinciali.* - La Confederazione contribuirà alle spese dei Comitati Provinciali soltanto in quelle Province in cui l'intero 26% dei contributi obbligatori non risulti sufficiente alla vita decorosa dell'organizzazione.

E' superfluo ricordare che tutti i Sindacati Provinciali ed Interprovinciali dovranno costituire una sede unica, salve le eccezioni stabilite nei grandi centri, a mente della circolare n. 156 del 1. aprile 1930.

Naturalmente il Comitato costituito in sede unica dovrà fornire a tutti i Sindacati: locali, personale, stampati, cancelleria, posta e quanto occorre per il normale funzionamento dei Sindacati stessi, in modo che il fabbisogno diretto dei singoli Sindacati si riduca a poca cosa e sia comunque in relazione a particolari attività proprie, da fronteggiarsi con contributi volontari da applicarsi secondo le disposizioni sancite dal R. D. 4 aprile 1929 n. 749 (*Gazzetta Ufficiale*, 2 maggio 1929).

Per un complesso di ragioni, soprattutto economiche, per risparmio di locali e di spese generali, è desiderabile che nella sede unica vengano accentrati, là dove sia possibile, gli ordini e i Collegi, facendo naturalmente intervenire dette Istituzioni nelle spese del Comitato.

Quanto ai Sindacati Avvocati e Procuratori occorre chiarire che la sede di essi presso i Tribunali non esclude che detti Sindacati debbano tenere anche la sede presso il rispettivo Comitato Provinciale e dovranno partecipare alle spese del Comitato nella stessa proporzione degli altri Sindacati.

Per quanto si riferisce infine alla partecipazione nelle spese dei Comitati Provinciali da parte dei Professionisti e Artisti costituiti in Sindacati Interprovinciali, si tengano presenti le norme stabilite con la recente circolare n. 185 del 14 luglio corr..

6) *Bilanci preventivi dei Sindacati Provinciali ed Interprovinciali.* — Gli Ispettori Regionali o Presidenti dei Comitati faranno subito redigere dai Sindacati Provinciali ed Interprovinciali che hanno sede nella rispettiva Provincia i Bilanci preventivi dell'esercizio finanziario 1930-1931, usando l'allegato modello *A* se trattasi di Sindacati che hanno sede propria e del modello *B* se trattasi di Sindacati che hanno la sede in comune col Comitato. Essi stessi riuniranno detti bilanci e li inoltreranno a questa Confederazione, entro il 31 agosto p. v., e dopo essersi accertati della esattezza delle quote di compartecipazione nelle spese del rispettivo Comitato, risultanti da tali bilanci.

7) *Ruoli contributi obbligatori 1930.* — Il Ministero delle Corporazioni con nota n. 2469 del 14 luglio 1930, comunica che è in corso di pubblicazione il decreto che proroga per l'anno 1930 tutte le disposizioni contenute nel R. D. 27 luglio 1920 n. 1802, relative ai contributi sindacali obbligatori per gli anni 1928 e 1929. In conseguenza di ciò, tutti i Comitati Provinciali dovranno affrettare la compilazione dei ruoli del 1930, sia per i Professionisti e Artisti iscritti nei ruoli di R. Mobile, (che dovranno pagare 1% sull'imponibile di R. M. con un minimo di L. 30 ed un massimo di L. 500, —) sia per quelli non iscritti in detti ruoli, che dovranno pagare la quota fissa di L. 80 —. In seguito alle disposizioni del Ministero, le LL. EE. i Prefetti non avranno difficoltà di apporre il visto di esecutorietà sui ruoli per cui ogni difficoltà formale a questo riguardo è eliminata e non resta che di eseguire, al più presto, il lavoro materiale, che presumo sia stato già in gran parte iniziato, a seguito delle raccomandazioni fatte con la circolare n. 171 del 23 maggio u. s.

L'urgenza della riscossione dei ruoli 1930 è evidente, quando si consideri che il finanziamento dell'esercizio 1. luglio 1930 - 30 giugno 1931 è basato appunto sul gettito dei ruoli 1930. Le riserve della Confederazione non sono tali da consentire notevoli anticipi di somme e quindi è interesse di tutte le Organizzazioni di affrettare la riscossione dei ruoli 1930. In merito, si tenga presente la disposizione del R. Decreto legge 30 giugno 1927 n. 1220, richiamato dall'art. 98 del suaccennato R. D. 27 luglio 1928, n. 1802, per cui i Prefetti possono autorizzare la riscossione dei ruoli anche dopo la quarta rata dell'anno. Comunque, i sigg. Presidenti dei Comitati, nell'accusare ricevuta della presente circolare, sono pregati di fornire precise notizie al riguardo.

In proposito devo poi raccomandare che la compilazione dei ruoli venga fatta con la massima attenzione, affinché siano evitate, il più possibile, le evasioni. I Comitati dovranno esperire al riguardo tutti i mezzi a loro disposizione, richiedendo ai Sindacati, agli Ordini, Collegi, ecc. gli elenchi completi dei Professionisti e Artisti compresi nella propria Provincia e prendendo contatto con gli Uffici distrettuali delle Imposte, affinché nessuno sfugga all'imposizione della Ricchezza Mobile, alla quale è strettamente legato il gettito dei contributi sindacali obbligatori. Da molti elementi mi risulta che solo in pochissime Provincie questo lavoro d'indagini e di accertamenti viene eseguito con cura e con assiduità, mentre in moltissime altre il lavoro degli Uffici Contributi si limita ad una riproduzione, più o meno esatta, dei ruoli degli anni precedenti e, al più, all'aggiornamento di

detti ruoli con quelli dell'Agenzia delle imposte. E' inutile che metta in rilievo l'importanza morale e finanziaria di quanto sopra.

Allorchè i ruoli saranno resi esecutivi dal Prefetto, i Comitati dovranno darne comunicazione a questa Confederazione inviando l'unito prospetto completato dai dati risultanti dai ruoli stessi, naturalmente con la necessaria esattezza e precisione.

Si tenga presente per quanto riguarda i contributi relativi ai Sindacati Avvocati e Procuratori e Sindacati Notai di precisare nel prospetto la ripartizione dei contributi a seconda delle circoscrizioni dei Tribunali, in conformità delle disposizioni emanate con la circolare n. 186 del 14 luglio corrente.

Gradirò un cenno di assicurazione.

Saluti fascisti.

Il Presidente — *On. Giacomo Di Giacomo*

## **Sindacato Notai**

Ci è pervenuta una circolare del notaio Cav. Adolfo Trotta, nominato commissario per la riorganizzazione del Sindacato Provinciale dei Notai.

Noi, che inquadrammo i notai in associazione fascista sotto i gagliardetti dei Sindacati Intellettuali e spiegammo attiva opera, perchè anche ai notai fosse consentita l'organizzazione in Sindacati, richiamando l'attenzione delle Superiori Gerarchie su la nobilissima funzione che i notai adempiono, siamo compresi di legittimo orgoglio a l'annuncio della riorganizzazione di questo Sindacato. Diamo, pertanto, il nostro cordiale saluto ai notai, che al nostro fianco marceranno, per le maggiori fortune delle organizzazioni professionali e un saluto al camerata Trotta, a la cui infaticabile e intelligente opera è affidata la riorganizzazione e lo sviluppo del nuovo Sindacato.

## **Contributi volontari**

Il nostro Sindacato è vissuto sempre con proprii mezzi, attinti ai contributi volontari. Ne la lusinga che ci venga corrisposta la quota di nostra spettanza sui contributi obbligatorii, per il nuovo anno il Segretario del Sindacato proporrà al Direttorio che la quota di contributo volontario venga ridotta a lire quattro mensili. Se il gettito della quota di contributo obbligatorio, sarà, com'è da sperare, sufficiente ad assicurare la funzionalità del Sindacato, sarà abolito il contributo volontario.

A questo proposito, è bene chiarire a coloro, i quali ai contributi volontari danno diversa interpretazione, che i contributi volontari non sono volontari subiettivamente, nel senso elemosiniero, sì che ciascun iscritto possa esimersene; ma sono volontari nel senso che vengono fissati a volontà dei dirigenti della organizzazione. Pertanto, fissati dal Direttorio, essi diventano obbligatorii per gl' iscritti.

## **Congresso Nazionale**

Il Segretario del Sindacato ha proposto al Direttorio, che ha approvato, di svolgere attiva opera presso il Presidente della nostra Confederazione e il Segretario Nazionale, perchè il prossimo Congresso Nazionale degli Avvocati e Procuratori abbia luogo in Salerno.

Il Segretario, che si è già recato a Roma espressamente, non ha potuto conferire con i Gerarchi, perchè assenti da Roma, ma attenderà con ogni cura ed ogni entusiasmo perchè le Superiori Gerarchie concedano l'ambito onore a Salerno di ospitare, in Congresso Nazionale, gli Avvocati d'Italia.

L'importanza de l'iniziativa non può mettersi in dubbio; l'onore che deriverà da l'attuazione di tale iniziativa a la città di Salerno e provincia, è evidente. Noi, per ora, null'altro diciamo: opereremo silenziosamente e infaticabilmente per la riuscita.

---

## CRONACHE E SCORRERIE GIUDIZIARIE

### Un documento

Togliamo dai "Tribunali d'Italia", giornale forense diretto, in Milano, da l'amico avv. Alfredo Acito, e volentieri pubblichiamo, il seguente discorso inaugurale tenuto da S. E. il Senatore Alberici, ne l'atto in cui egli assumeva l'alta carica di Primo Presidente della Corte di Appello di Milano:

"Quando diciotto anni or sono lascio Milano, così dicevo in un convito preparato dalla gentilezza di Colleghi e Avvocati:

"E' qui a Milano, dove col muovere dei primi passi incerti nella carriera è sorto e si è acceso in me quell'ideale di giustizia che forma il mio solo merito e il patrimonio più caro della mia vita. E' qui dove sono nato e hanno gettato così profonde radici tutte quelle amicizie che costituiscono il mio orgoglio e la mia religione.

"Dimenticare questi luoghi e queste persone equivarrebbe ad avere perduto quell'ideale, non intendere più il significato dell'amicizia.

"Io vi lascio questi sentimenti incancellabili e purissimi come in ostaggio per la persona che si allontana: saranno il tratto di unione spirituale tra me e Voi; una meta comune per il dolce risalire delle memorie; un faro per le speranze dell'avvenire".

"Queste speranze trovano oggi, in quest'ora e in questo luogo, l'adempimento più desiderato e più pieno.

"Conosco l'altezza del posto a cui mi ha chiamato non so se più l'autorità del Governo o la benevolenza Vostra, e tanto la sento che ho avuto timore di affidare la mia parola ad una improvvisazione occasionale che avrebbe impedito di esprimermi con quella convenienza di forme che Voi avete il diritto di esigere dal Capo della Corte, che il Capo della Corte ha il dovere di usare per riguardo a Voi; però la disciplina esterna della frase come non nasconde la emozione interna così non altera nè diminuisce menomamente la spontaneità del pensiero e la genuinità del sentimento onde sto per parlarVi.

"E parlando da questo seggio la mia mente non può non riportarsi subito a "chi fia dov'io", ai miei predecessori antichi e recenti, particolarmente a quelli che io ebbi colleghi e superiori: che come colleghi mi furono maestri e come superiori mi furono padri: S. E. Jona e S. E. Raimondi.

"Questi nomi uniti al ricordo delle parole onde Lodovico Mortara ha salutato dalla sua rivista l'allontanamento di S. E. Raimondi dalle file della Magistratura, dicendo che "nella vita giudiziaria egli ha portato per tanti anni insigne esempio di alto sapere, di integra coscienza, di mirabile attività", quanto più mi fanno sentire l'orgoglio di essere stato prescelto a questo Ufficio, tanto più accrescono la mia trepidazione nell'assumerlo.

"Questa trepidazione si acquieterà ed io mi sentirò capace dell'adempimento dei doveri che mi incombono solo se Giudici, Avvocati e Funzionari vorranno e sapranno, più che secondare l'opera mia, incoraggiarla, sostenerla ed avviarla.

"Molte cose io domanderò ai Giudici, per i quali il precetto deve essere questo: "Il dovere non si adempie se non facendo più del dovere", ma non chiederò l'impossibile come farei se non mi rendessi conto della giusta proporzione che

deve essere tra forza e lavoro, cioè tra il numero dei Magistrati e la mole degli affari da trattare. Se non mi dessi carico di ciò e pensassi di trarre titolo di maggior vanto personale nel sottoporre i miei Magistrati a sforzi eccessivi, da un lato comprometterei l'amministrazione della giustizia nel suo contenuto sostanziale, che non consiste nell'accumulare numeri di repertorio e cifre di statistica, ma nella difficile ricerca e nel più difficile conseguimento del vero e del giusto, e d'altro lato arrischierei di fare riferire a me stesso quella celebre definizione che è stata data del dovere: "Il dovere è ciò che noi esigiamo dagli altri.,"

"Ai Giudici io chiederò di rendere giustizia con quella sollecitudine che in parte compensi la lentezza del pesante sistema processuale che ancora — e speriamo per poco — ci opprime: sentenze io desidero dette senza saccenterie; esatte senza prolissità; obbiettive e garbate nel ragionamento; italiane nella forma: le parti e gli avvocati hanno il diritto di esigere che le loro ragioni e le loro difese siano scrupolosamente rilevate e studiate; ma — e qui mi piace far mio, estendendolo, l'opportuno invito contenuto nel forte discorso inaugurale del mio collega ed amico S. E. Albertini — "la giustizia deve assumere andamento più spedito, sicuro, pratico, economico, senza astrazioni giuridiche o lentezze curialesche.,"

"Nè si creda che io, nato per così dire e cresciuto in mezzo al lavoro civile, faccia poco conto di quello penale.

"Non ripeterò con un insigne giurista, più dotto che esperto, che la funzione del giudice penale importi una superiorità di doti di intelligenza e di cultura e che per l'esercizio della funzione civile basti il retto senso giuridico inteso semplicemente come uno speciale atteggiamento del buon senso. E' evidente che nella sfera delle discipline civili occorrono congegni e strumenti tecnici più complicati quali non tutti dimostrano di sapere adoperare; ma è altrettanto evidente che nello ambito del magistero penale il giudice è chiamato a disimpegnare una funzione sociale più importante, alla quale sono strettamente connessi il benessere e la vita stessa della Nazione: onde l'assegnazione che io farò dei magistrati piuttosto al ramo civile che al penale non dovrà indicare assolutamente una valutazione maggiore o minore del loro merito, ma soltanto una specializzazione di attività funzionale, intendendo che la giustizia, o civile o penale che sia, venga amministrata nel modo migliore, senza progeniture nella funzione, senza predilezioni nelle persone.

"E sia la giustizia penale pronta ed efficace nell'intervento, penetrante e scrupolosa nelle indagini, spedita e serena nei giudizi, tale nella sostanza che le ragioni della Legge non vadano disgiunte mai da quelle della carità sociale su cui poggia la perfezione della convivenza civile.

#### *La distribuzione degli incarichi*

"Un'altra cosa infine domanderò ai magistrati rivestiti di uffici direttivi: di affidare gli incarichi giudiziari col lume di una rigorosa giustizia distributiva. Non ammetto che in questo campo entrino e si facciano strada influenze estranee di nessun genere e di nessuna provenienza e considererò colpa grave per i magistrati il prestare ascolto ad altre voci che non siano quelle della loro coscienza. Voglio che il magistrato risponda interamente delle sue designazioni, e per questo deve avere piena libertà di scelta. So di avere perfettamente consenzienti in questo divisamento i più alti esponenti del potere centrale.

#### *Avvocato: collaboratore di giustizia*

"Senonchè nè io nè i miei giudici potremmo con le nostre sole risorse adempiere il nostro ministero nel modo da ognuno giustamente desiderato se gli avvocati, a loro volta, nell'esercizio nobilissimo della professione non si sentissero legati

all'ordine giudiziario da identità ideali rispetto al funzionamento della giustizia, se non riconoscessero che "iustitiam eandem colimus,,", cioè che noi ed essi dobbiamo adorare la medesima divinità.

"Là dove tra il foro e la curia corrono vincoli di mutuo rispetto, di vicendevoles tima e fiducia, ivi la giustizia può essere amministrata come i cittadini hanno interesse di esigere, come lo Stato ha il dovere di imporre; ed io sono sicuro che richiedendo alla classe degli avvocati di Milano codesta piena collaborazione di opere e di sentimento, non richiedo nulla che non sia già nelle loro nobili tradizioni professionali, nei loro voti e nei loro propositi.

### *La discussione orale delle cause civili*

"Questa medesima sicurezza mi autorizza ad esprimervi fin d'ora ciò che è sempre stato un mio personale desiderio ed un profondo convincimento: il desiderio che la discussione orale delle cause civili sia nel miglior modo elevata, il convincimento che con questa discussione Voi non solo porgete ai giudici un ausilio prezioso, che costituisce nello stesso tempo garanzia efficace della collegialità del giudizio, ma concorgete a tener vive e alte quelle qualità oratorie senza le quali il Foro verrebbe a perdere una delle sue caratteristiche, uno dei suoi vantaggi maggiori.

### *Limite e preparazione*

"Però perchè la discussione serva a questi fini occorre sia limitata alle cause che offrono vere ed importanti questioni giuridiche, giacchè per le altre e specialmente per quelle fondate sull'esame minuzioso di elementi documentali o di complicate prove testimoniali e peritali, se i patrocinatori venissero sottoposti al faticoso compito di trattare oralmente la lite, a un tale dispendio di energie non corrisponderebbe certo un adeguato risultamento.

"E un'altra condizione deve concorrere: che gli Avvocati si apparecchino opportunamente alla discussione. Non che tutte le arringhe debbano sentire dell'olio delle loro lucerne — come si diceva delle orazioni di Demostene —, ma è bene ricordare con lo Zanardelli — che di queste materie un poco si intendeva — che neppure i grandi ed immortali maestri si fidavano soltanto al loro ingegno e che anzi diedero primi l'esempio di una paziente preparazione. L'ispirazione estemporanea non può certo supplire nè alla scienza giuridica nè alla profonda conoscenza dei fatti. L'ispirazione non illumina che un intelletto il quale sia interamente padrone della materia che vuole trattare.

### *Il diritto di farsi ascoltare!*

"Solo a questo patto l'avvocato ha diritto ad essere ascoltato dal giudice con religiosa attenzione.

"E a patto altresì che la sua parola sia usata con sobrietà, in modo da scolpire i soli punti vitali della contesa, non da rappresentare una diluita ripetizione delle comparse scritte, senza che sia necessario aggiungere — perchè si tratta di norme elementari di galateo professionale — che il linguaggio giuridico dovrà essere alto e sereno, nobile e cortese il dibattito, composta la persona e la parola. La eloquenza così detta canina non giova a nessuno, mentre disturba e irrita tutti.

### *Lealtà e nobiltà di contraddittori*

"Ma al di sopra di tutto questo vi è una esigenza, che a mio modo di vedere le supera tutte per importanza, ed è la lealtà del contraddittorio.

"Se ad assicurarla possono molto la correttezza professionale e la educazione personale, egli è anche vero che opportune norme sulla disciplina delle udienze

possono correggere o perfezionare il costume: ed è quanto io mi propongo di fare con tenacia di propositi, sicuro di ottenere anche qui quei risultati che altrove mi valsero, più ancora che l'approvazione, la gratitudine sincera del Foro.

“ Il quale avrebbe a questo punto ragione di chiedermi che cosa gli si voglia offrire in corrispondenza a tutto quanto si pretende da esso.

“ Ed ecco che cosa io rispondo:

#### *Avvocatura; funzione pubblica dello Stato*

“ Nel quadro delle nuove concezioni dei diritti e dei doveri dello stato moderno doveva sì rientrare un nuovo apprezzamento della professione forense: non più da riguardare come una semplice esplicazione dell'attività produttrice di un ceto di cittadini il cui compito non potesse che interessare i rapporti del professionista col cliente o dei professionisti tra di loro, ma da considerare come esercizio di una funzione essenzialmente pubblica, intimamente e inscindibilmente connessa con l'amministrazione della giustizia.

#### *Ingiustificati giudizi*

“ Ma se così è e deve essere, tanto meno si spiega e si giustifica la cattiva credenza che si è formata contro gli Avvocati, quasi che fossero una accolta di elementi se non deleteri, per lo meno inutili al progresso umano.

“ E' facile ricordare i tempi in cui l'avvocatura era disprezzata e derisa da filosofi e poeti; e non bisogna certo dimenticare nemmeno i tempi più recenti in cui il nome di avvocato era associato alle più miserabili storie parlamentari; ma non dovrebbe essere nemmeno difficile ricordare ciò che gli avvocati sono stati all'epoca della grande rivoluzione e durante il nostro risorgimento; essi furono gli antesignani di tutte le conquiste civili e per la nostra Italia e in ogni parte di essa furono promotori e martiri della libertà. Basterebbero i nomi del nostro Romagnosi e di Pellegrino Rossi, di Mario Pagano e di Daniele Manin per consacrare l'ordine degli avvocati alla gloria ed alla riconoscenza perenne degli Italiani.

#### *Elevare non angustiare la Professione*

“ Eppure, elevare bisogna certamente la professione dell'avvocato — così come il Governo saggiamente si propone di fare — ma non si opererebbe a questo fine, angustiadone o mortificandone l'esercizio, bensì tracciandole la via da percorrere perchè sia quale deve essere: onesta ausiliatrice e collaboratrice leale di giustizia.

#### *Onorare l'esercizio dell'Avvocatura altrimenti giustizia non può essere resa*

“ Contro questa tendenza poco benevola per la classe degli avvocati bisogna reagire: e chi per il primo ne ha il dovere ed il mezzo è appunto la magistratura che vede e sa quanto possa diventare feconda di bene l'opera propria solo se assistita da quella del Foro.

“ Io per mio conto proclamo che se si vuole il fine bisogna volere i mezzi: se si vuole l'adempimento alto e sicuro della giustizia bisogna promuovere ed onorare l'esercizio dell'avvocatura, senza del quale nemmeno la giustizia può essere resa.

#### *Avvocatura: mezzo di civile grandezza*

“ Io per mio conto riconosco nella professione dell'avvocato, a cui è affidata la difesa di tutti i diritti e di tutte le sventure, un mezzo di civile grandezza e mi inchinerò sempre davanti ad essa fin che sappia adempiere ai suoi doveri senza

esorbitanze, senza licenze, ispirandosi — come giustamente vuole la parola ammonitrice della legge — ai fini superiori della giustizia e subordinando i propri agli interessi superiori della Nazione.

### *Organi ausiliari di giustizia*

“Di Giudici e di Avvocati non si appaga tuttavia l'amministrazione della giustizia: vi è tutta un'altra schiera di funzionari che concorre ad attuarla: organi ausiliari apparentemente più modesti, ma non meno importanti nell'organizzazione giudiziaria: sono i funzionari delle cancellerie e segreterie e sono anche gli ufficiali giudiziari. Sugli uni e sugli altri io faccio consapevolmente pieno assegnamento.

“Essi, adempiendo scrupolosamente e diligentemente i loro rispettivi doveri, troveranno in me non il superiore che comanda, ma il capo che presiede e vigila amorosamente sul loro operato; pronto ad ascoltarne le voci, pronto ad assecondarne le aspirazioni.

### *Punti fermi*

“E appunto per questa mia disposizione, che del resto rientra nell'orbita del mio mandato, io intendo che di qui e solo di qui passino i desiderata dei singoli funzionari, non attraverso le organizzazioni alle quali non spetta il compito di tutelare gli interessi degli individui, ma di promuovere solo ciò che possa conferire all'interesse collettivo della classe o della categoria.

“Se si deviasse da questa linea di condotta — ma non si devierà, perchè bisognerebbe prima spezzare l'ostacolo della mia persona e del posto che copro — ogni concetto di disciplina e di gerarchia sarebbe guasto e corrotto, contrariamente a quanto forma appunto la base e la ragione di essere delle stesse organizzazioni sindacali.

### *Severità per gli Ufficiali Giudiziari*

“Agli Ufficiali giudiziari poi in particolare dico che in corrispondenza al trattamento di cui essi godono io sarò esigente nel pretendere e severo nel giudicare il lavoro: gravi pregiudizi per il regolare e spedito procedere degli affari giudiziari possono derivare dalla negligenza di codesti funzionari, come per converso, cospicui vantaggi si possono trarre dalla diligenza loro. Premiare questa nelle norme che mi sono consentite sarà argomento di grande compiacenza per me; ma non mi arresterò sicuramente dinanzi al compito, per sgradito che possa essere, di richiamare chi avesse a mancare con giuste sanzioni,

### *Aequam servare mentem!*

“Ed ora che ho detto del giudice, dell'avvocato e degli organi ausiliari del potere giudiziario, è più che naturale, doveroso che vi dica di me stesso.

“Poca cosa io sono se misuro le mie forze con l'oggetto del mio mandato, se paragono i miei omeri alla mole delle responsabilità che mi attendono; ma mi sento qualche cosa se considero il fervore di bene che mi anima e la fiducia che mi sorregge.

“La mia divisa sarà solo questa “*aequam servare mentem*”,

### *Porta chiusa per i... Catoni!...*

“La porta del mio ufficio sarà aperta a tutte le informazioni le rimostranze, le richieste, le suppliche; sarà chiusa soltanto per quella voce che sotto specie di tutelare pretesi interessi generali mirasse alla conquista o alla protezione, al di là

dei limiti delle guarentigie comuni, di posizioni individuali privilegiate. Chi con questi intenti mi venisse a cercare, qualunque fosse la sua veste, si troverebbe dinanzi un magistrato che "non mosse collo nè piegò sua costa",

"Io sono qui per garantire ai miei giudici la più assoluta libertà di pensiero e di manifestazioni, col solo limite imposto — nell'ordine dei giudizi — dalla convenienza di evitare lo scandalo degli scismi e l'anarchia delle opinioni, e — nell'ordine disciplinare — dalla necessità di salvare il sacro prestigio della magistratura.

"Sono qui per servire la causa della giustizia, così come l'Uomo che oggi guida e innalza al meglio l'azione e l'anima Italiana disse doversi servire la patria "in silenzio, in umiltà e in disciplina": silenzio, intendo, di sterili declamazioni, non di aspirazioni nobili ed alte; umiltà di atteggiamenti, non abbassamento di animo; disciplina di costumi, non viltà di servizio.

"Lo stato più forte deve essere lo stato più giusto", disse il nostro eminente Ministro Guardasigilli in un suo memorabile discorso pronunziato proprio in questa aula: ebbene, io farò che la parola del Ministro non sia tradita per quanto possa dipendere dal mio ufficio.

#### Certo auspicio

"Se non vi riuscissi, dite pure "ut desint vires tamen est laudandam voluntas", ma vi riuscirò se i giudici, gli avvocati e i funzionari mi verranno incontro con lo stesso animo, onde io mi avvicino ad essi, animo che è fatto di reverenza, di devozione e di cordialità: perocchè sono certamente indispensabili le qualità di un capo, ma per il successo occorre ciò che Cesare diceva ai suoi: "reliquum in virtute", il resto, oltre gli apprestamenti, deve stare nel valore di tutti i collaboratori i quali sentano, come sento io, che la funzione della giustizia poggia sì sui codici, ma si alimenta e vive dello spirito di una grande responsabilità e di una illuminata missione.

"Con questi sentimenti, congiunti a ferma fede nella risorgente grandezza della Patria e in Colui che ha fatto di questa grandezza lo scopo unico e il sospiro ardente della sua esistenza, io porgo a tutti il mio saluto commosso e grato: al mio insigne e caro collega il Procuratore Generale ed a ogni ordine e grado di Magistrati e Funzionari; agli Illustri Rappresentanti della Curia Milanese e di quelle di tutto il Distretto, e infine alla cittadinanza di questa Milano che mi piace esaltare con le parole stesse del Duce "Milano insuperabile nelle sue energie, inesauribile nelle sue risorse, incrollabile nel suo patriottismo",

---

*Le parole di S. E. Alberici sono di una cristallina chiarezza, pur se esprimano elevati concetti su la funzione della giustizia e sui doveri degli organi che concorrono ad attuarla. Ed è perciò che noi non facciamo un commento, tanto più che nulla avremmo da rilevare in contrario o da prospettare per l'attuazione del concetto di giustizia, inteso ne la forma più integrale. Il senatore Alberici ha parlato con linguaggio preciso e reciso, con sicurezza dommatica, manifestando i propositi che dovranno presiedere a lo svolgimento de l'opera feconda della sua carica e presidiarla di guarentige per tutti; parrebbe che egli parlasse per delegazione del Ministro, il quale abbia prescelto la città di Milano per dettare a tutta la Nazione i principii della funzione della giustizia ne lo Stato Fascista.*

*Noi aderiamo, senza reticenze o riserve mentali, a tutto ciò che ha detto S. E. Alberici, il quale non si è lasciato trascinare da allettamenti oratorii e lenocinii di forma che potevano tradire la precisione dei concetti, punti fermi per le*

nuove direttive, che meglio si direbbero rinnovate direttive, in quanto esse, avendo profonde radici ne l'anima umana, ne la saggezza dei popoli, ne la tradizione del diritto, ne la grandezza del pensiero, sono eterne ed immanent.

Gli avvocati d'Italia, poi, debbono essere grati a S. E. Alberici, perchè egli ha saputo intendere l'altezza del ministero de l'avvocato, le rinunzie, le abnegazioni e gli eroismi di una classe nobilissima, chetanto più si eleva, quanto più oblique correnti di diffamazione e di calunnie ne insidiano la funzione. Se il Governo parla per bocca di S. E. Alberici, gli avvocati d'Italia possono sentirsi riconfortati delle mortificazioni, che, di tanto in tanto, più con la trascuranza che con la denigrazione, hanno avvelenato le loro anime. La funzione de l'avvocato integra quella della giustizia: e degli avvocati gli stati moderni, come gli antichi, non possono prescindere, perchè elementi indispensabili di organizzazione statale e di progresso civile. (N. del D.)

### L'indecente gazzarra

Abbiamo iniziata una vera crociata contro i profanatori del nostro tempio sacro a le virtù civili della nostra funzione di avvocato. La nostra voce, che sarà sempre più gagliarda, è stata ascoltata da la R. Commissione dei procuratori presso il nostro Tribunale, la quale, seguendo il nostro suggerimento, ha comunicato copia della deliberazione emessa a tutti gl'iscritti a l'albo. Siamo certi che la R. Commissione degli avvocati farà altrettanto. Ma non bastano le circolari e le deliberazioni, che spesso si esauriscono in semplici piatti platonici od innocue disacerbazioni; occorre che al monito e a la minaccia segua una risoluta azione risanatrice. La nostra professione è funzione di altissima importanza civile e sociale e quelli che hanno l'onore di essere ammessi a svolgerla, debbono averne la necessaria comprensione. I mestieranti, gli speculatori debbono ormai comprendere che è finita l'epoca delle tolleranze ed essi non hanno il diritto di compromettere la dignità di una classe intera.

Il foro dev'essere considerato come una famiglia, la funzione come un sacerdozio, le aule di giustizia come templi; chi intende immergersi nei traffici più volgari della vita, deponga la toga, che è la mirabile insegna della nostra funzione.

Dicemmo, nel precedente numero di questa Rivista, che le opposizioni sistematiche a le liquidazioni di spese rappresentano una degenerazione: nessuno esageri, nessuno violi la legge e nessuno, d'altro canto, si aderga a giudice improvvisato, e spesso a giustiziere, implacabile, del collega. Vi sono i Sindacati e le Reali Commissioni, che hanno i poteri per moderare gli eccessi, da qualunque parte provengano.

Ecco ora la circolare:

“ Con rincredimento, si osserva, che spesso si produce dalla parte soccombente in giudizio o dalla parte stessa contro il proprio patrono opposizione a specifica e che le opposizioni non sempre sono fondate; che quasi mai si tenta dall'opponente l'esperimento di bonaria conciliazione, a norma dell'art. 379 c. p. c., col rendersi contumace e costringendo così l'opposto ad un giudizio, il più delle volte dilatorio, che si eviterebbe quasi certamente, se si ricorresse al detto esperimento avanti il Signor Presidente del Tribunale — a norma della suindicata disposizione di legge.

“ E tali opposizioni si risolvono a danno delle parti e dei patroni e costituiscono del giudizi, che, nella maggior parte dei casi, potrebbero essere evitati.

“ Non è raro il caso poi che l'avvocato della causa sconsiglia l'opposizione a specifica al proprio rappresentato, e questi, pertanto, ricorre all'opera di altro avvocato.

“ Poichè quanto sopra, con frequenza, viene praticato, risulta contrario alla provvida disciplina ed allo indirizzo dei nuovi tempi e costituisce, per lo meno, un grave inconveniente a danno, non pure degl'interessi dei difensori, ma a danno, eziandio, di quelli delle parti medesime, le quali, nella maggior parte dei casi, in definitiva, devono sottostare al pagamento di altre spese e competenze difensive nei rapporti sia delle parti opposte, che dei proprii avvocati.

“ Poichè, questa Reale Commissione, pel suo carattere statale, è chiamata a rappresentare ed a tutelare gli interessi dell'Amministrazione della Giustizia nei confronti della classe forense, ed ha, pertanto, tra le altre attribuzioni, quella d'intervenire nelle contestazioni che potessero insorgere, in dipendenza dell'esercizio professionale, tra procuratori e procuratori, e procuratori e clienti; e di procedere, in via disciplinare, contro i procuratori che si rendono colpevoli di abusi e mancanze professionali, o, comunque, di atti che non siano perfettamente consoni all'alta dignità ed al decoro da osservarsi sempre da tutti i componenti del Collegio.

“ Poichè, il sistema, che, tuttora, si segue, in violazione anche delle norme legislative in materia, non è consono agl'interessi dell'Amministrazione della Giustizia; onde questa Reale Commissione crede opportuno stabilire alcune norme, che s'invitano i signori Procuratori ad osservare.

“ Per tali considerazioni

#### “ LA REALE COMMISSIONE

delibera quanto appresso:

“ Deplora il sistema finora praticato in materia di opposizioni a specifiche.

“ Stabilisce, poi, le seguenti norme, che s'invitano i signori Procuratori a seguire :

“ a) ogni procuratore, prima di produrre opposizione a specifica, si farà rilasciare dalla parte mandato a sperimentare la conciliazione bonaria avanti il Signor Presidente, a norma dell'art. 379 c. p. c.

“ b) ogni procuratore, che non sia stato patrono della parte in causa, prima di accettare di produrre opposizione a specifica, avvertirà il procuratore della causa per essere edotto delle ragioni, per cui la parte non è ricorsa all'opera di lui.

“ c) ogni procuratore di parte opposta invierà copia del verbale di esperimento di conciliazione, redatto dinanzi il Signor Presidente del Tribunale, a questa Reale Commissione dei Procuratori, la quale esaminerà, caso per caso, l'opera spesa dai procuratori delle parti, ed interverrà nella contestazione, a fine di evitare il giudizio di opposizione.

“ Si dà mandato al signor Presidente di questa Reale Commissione di dare comunicazione della presente a tutti i componenti il Collegio dei Procuratori „.

### Impressioni e commenti

Esprimiamo la viva nostra gratitudine a quanti hanno fatto pervenire parole di benevolenza e di simpatia per la nostra Rivista. Questa nostra creatura è affidata sopra tutto a la nostra abnegazione, forse al nostro sacrificio, se è vero che quanti si sentono pestati i calli obliquamente e sommessamente disacerbano i loro livori a fine proditorio. I denigratori, gl'ipercritici, gl'ipocriti adulatori abbiano il coraggio di assumere la responsabilità del loro atteggiamento; noi ci dichiariamo pronti a tutte le sfide, garantiti da la nostra vigoria, da la nostra tempra, da la nostra coscienza intemerata. Ma via, le astiosità e le riflessioni malinconiche dei tristi ci fanno sorridere; noi ci allietiamo delle sincere parole di quelli che, lontani dal nostro piccolo ambiente, ci conoscono a fondo, e se non ci conoscono, l'anima nostra intendono nei

nostri scritti. Uomini di alto valore da varie parti d'Italia ci hanno confortati del loro sentimento di solidarietà con espressioni che potrebbero lusingare il nostro amor proprio, ma noi da tali espressioni togliamo solo incoraggiamento per proseguire oltre, rigidi assertori della verità, ne la via per la quale ci siamo incamminati. A queste insigni personalità rivolgiamo il nostro fervido ringraziamento.

## Amenità giudiziarie

Questa rubrica ha incontrato molte simpatie tra i nostri lettori, che leggono intelligentemente. Non così per una esigua, sparuta, trascurabile minoranza di malevoli, che in tutto vogliono ravvisare un riflesso del proprio temperamento. Un chiarimento è sempre opportuno.

Le amenità giudiziarie sono piccoli episodii di vita reale o creazioni della immaginazione: esse sono dettate dal bisogno di ricreare lo spirito e rompere la monotonia della vita troppo austera e buia. Nei tipi di giudici o avvocati, che costituiscono i personaggi de le novelle, non si deve identificare alcuna persona viva, tanto meno se vivente tra noi: sono tipi che il nostro collaboratore, S. M. il Novelliere, toglie ora dal nostro ambiente giudiziario, ora da la sua fantasia. E' veramente strano e risibile che una persona intelligente, un giovine vice pretore, forse identificandosi in qualche personaggio de le novelle, si sia rizelato al punto da ravvisare in una di esse una ingiuria rivolta ad un cancelliere, tanto da eccitare questi a.... querelarsi! Noi non glie ne vogliamo, perchè ci spieghiamo perfettamente la mentalità dei novellini, che, se avvocati, vedono liti ovunque; se giudici, vedono reati ne le più ingenuè manifestazioni della vita. E' un fenomeno psico-patologico determinato da la compressione e irrigidimento del cervello in una ristretta cerchia di idee, che costituiscono la cura perenne e il travaglio faticoso del subietto.

Ma.... prevalse il buon senso e la comprensione di quel cancelliere, più intelligente, che intelligentemente rispose a l'invito del vice pretore.

Se l'inopportuno consiglio fosse stato ascoltato, si sarebbe offerta materia abbondante a S. M. il Novelliere, che non trascurerà certamente questo piccolo episodio per trasfondere il suo buonumore e un po' di sarcasmo in una nuova composizione.

## Abbonamenti

Per gl'iscritti al Sindacato, l'abbonamento a la Rivista è obbligatorio, oltre che doveroso; obbligatorio è altresì per coloro che hanno trattenuto la Rivista; necessario infine, sarebbe per quei pochissimi, che, pur avendo bisogno di leggere ed apprendere, hanno respinta la Rivista. Però questi ultimi non l'hanno compresa, e ci spieghiamo perfettamente il loro comportamento, perchè sarebbe lo stesso voler pretendere che un usciere di conciliazione acquisti un volume di filosofia scritto in ebraico.

Preghiamo vivamente gli abbonati, che contribuiscono lodevolmente a la vita di questa pubblicazione, di trasmettere direttamente a l'amministratore il prezzo di abbonamento: le difficoltà della vita e l'enorme costo della Rivista spiegano e giustificano la preghiera che deferentemente rivolgiamo agli abbonati.

## Giustizia Serena

La funzione della Giustizia è da considerarsi come la espressione della divinità, che interviene a moderare le azioni umane.

Questa concezione, fortemente sentita da la Magistratura Italiana, viene applicata ne le decisioni, in che il Giudice, ripudiando gli eccessi e le aberrazioni dei litiganti, si eleva in una sfera di superiore serenità.

La funzione del Giudice è quella di giudicare correggendo gli errori e i costumi: a l'alta funzione deve corrispondere l'adeguato linguaggio, sereno, obiettivo, dignitoso.

Che avverrebbe se il Giudice partecipasse a l'asprezza, a l'intemperanza delle parti in contesa, pur se la decisione rispondesse a l'esattezza di principii di diritto e di morale? L'espressione tal volta è la manifestazione di poca serenità e dimostra come il Giudice si sia lasciato trascinare e suggestionare dai sentimenti delle parti in causa.

Detto che la Magistratura italiana, salvo sporadiche eccezioni, è al suo posto di dignità, dobbiamo deplorare che la stessa serenità non si rileva ne le decisioni dei giovani vice Pretori, i quali inesperti ed ancora inconsapevoli dell'altezza del loro mandato, scivolano inavvedutamente, in campo di pettegolezzi dai quali dovrebbero mantenersi lontano.

In questi giorni abbiamo letta e deplorata una sentenza di un giovane V. Pretore di Salerno, — sentenza resa sul tamburo e con antecedenza a cause non ancora decise — ne la quale vi è asprezza di linguaggio contro una delle parti in causa.

Tutto questo ci ha reso pensosi. Se le parti, risolvendo si a precise norme del C. di P. C., e de l'ordinamento giudiziario, hanno diritto di richiedere ai giudicanti la cancellazione delle parole o frasi ingiuriose, esse rimangono inermi di fronte a le ingiurie contenute ne la sentenza, e debbono subire l'onta di veder consacrata in un documento pubblico, l'ingiuria e l'oltraggio, senza possibilità d'insorgere. Ma se manca una sanzione ne la legge, il Giudice deve considerare che il legislatore non poteva presupporre un eccesso del Giudice, quando lo investiva di una funzione così elevata, a base della quale vi è una presunzione che vi sono requisiti migliori della specie umana.

Non intendiamo di muovere accuse — diversamente avremmo seguito altra via — al giovane V. Pretore, ma abbiamo inteso di fare un rilievo che induca a considerazione i giovani che s'iniziano a l'alta funzione di amministrare giustizia.

## Compiacimento

L'amico carissimo avv. Cav. Amedeo Rocco, che già in Salerno, come Pretore e Giudice al Trib. da lunghi anni ha adempiuto nobilmente con fervore di fede e viva intelligenza a la funzione di magistrato, trasferito ora al Trib. di Napoli che fu sempre la sua legittima aspirazione, è stato assegnato a la I Sez. Civ.. Questo denota che il 1° Presidente del Trib. di Napoli ha intuite le magnifiche doti del Cav. Rocco, chiamandolo a sè dappresso,

Noi ci compiacciamo sinceramente con l'amico Rocco che a la soddisfazione della nuova sede conseguita, abbia potuto aggiungere l'altra d'essere stato prescelto dal suo Capo come diretto ed immediato collaboratore.

Queste soddisfazioni ottenute dal nostro amico, valgono a confortarci del sincero rammarico da noi provato pel trasferimento.

## Condoglianze

Giungano vive le nostre condoglianze al Cav. Avv. Errico Lordi, sostituto procuratore dal Re presso il nostro Tribunale, per la dura prova, cui è stato cimentato dal fato, che strappava al suo cuore di padre una giovinetta che era tutta la sua felicità. Vi sono dolori senza conforto e noi, espressa la nostra solidarietà al Cav. Lordi, non osiamo rivolgergli parole di conforto, inadatte a lenire la sua indicibile angoscia.

\*  
\*\*

Con grande dolore abbiamo appresa la notizia della prematura fine del nostro egregio collega, Avv. Comm. Leonardo Saviano di Sarno. Con la perdita del Comm. Saviano, uomo d'ingegno e di cultura, avvocato corretto ed esemplare nell'adempimento dei suoi doveri, si assottiglia la cospicua schiera degli avvocati anziani, che nel foro rifulsero per ingegno e civili virtù. Leonardo Saviano poteva auspicare migliori fortune, pari al suo ingegno e a la sua operosità. Ma la modestia e la riluttanza ad ogni forma anche lecita di esibizionismo, forse intralciarono il suo cammino per raggiungere maggiori altezze.

Giunga a la famiglia de l'estinto, e più al diletto figliuolo avv. cav. Renato, degnissimo vice pretore di Sarno, la parola di conforto del Sindacato e della Rivista.

\*  
\*\*

L'avv. Cav. Luigi Mascolo di Cava dei Tirreni, dopo breve, quasi fulminea malattia, ribelle a le cure della famiglia e a le risorse della scienza, si spegneva serenamente, come visse, nel cordoglio più sincero della cittadinanza. La grandiosità delle esequie attesta la stima e l'affetto che il collega Mascolo riscoteva ne la sua città e ne l'intera provincia di Salerno.

Noi, che gli fummo sinceramente amici, lo avevamo in gran pregio ed ora la sua morte è per noi ragione d'indicibile dolore.

Inviemo a la famiglia desolata, specialmente ai giovani figliuoli avvocati, che vorranno considerarci al loro fianco in questa luttuosa circostanza, le più profonde espressioni di conforto e di cordoglio.

## La buona stampa

Ci piace indicare ai nostri lettori il Giornale "Tribunali d'Italia", quindicinale di cronaca e critica giudiziaria, che si pubblica in Milano. Ne è fondatore e direttore l'egregio amico e collega Alfredo Acito, colto e battagliero scrittore, che, ne l'interesse della classe, ha combattuto e vinto infinite battaglie in quella città.



## NORME ED AVVERTENZE

1. - *Coloro i quali trattengono il primo fascicolo di saggio s'intendono abbonati alla Rivista,*
2. - *Per ogni controversia tra abbonati e l'Amministrazione della Rivista si elegge il domicilio in Salerno, nella casa Comunale e la competenza è dell'autorità giudiziaria di Salerno.*
3. - *I manoscritti, anche nel caso che gli articoli non siano ammessi alla pubblicazione nella Rivista, non si restituiscono.*
4. - *I corrispondenti sono pregati di spogliarsi di ogni personalismo nell'annotazione delle sentenze, dovendo le pubblicazioni giuridiche, note, commenti, ecc., avere carattere di obbiettiva serenità.*
5. - *Per gli abbonamenti, numeri di saggio, inserzioni di réclame, estratti di studi ed articoli, rivolgersi direttamente all'amministratore della Rivista Sig. Avv. Cav. OTTAVIO GRANATO, Via Lungomare Trieste - Palazzo Mobilio.*
6. - *La Direzione gradirà quei suggerimenti e consigli che amici e lettori vorranno fornire a scopo scientifico e per il migliore incremento della Rivista.*
7. - *I collaboratori e i corrispondenti, a loro richiesta, saranno muniti di tessera speciale per la loro identificazione.*
8. - *Coloro che desiderano gli estratti delle proprie pubblicazioni sono pregati di rivolgersi, nell'atto stesso che trasmettono i manoscritti, direttamente all'amministratore, il quale curerà di concordare i prezzi con la tipografia. Possono però anche rivolgersi direttamente alla tipografia,*
9. - *I manoscritti vanno diretti unicamente al Direttore. I collaboratori e corrispondenti sono pregati di scrivere con chiara e intelligibile calligrafia.*
10. - *L'Amministrazione rivolge viva preghiera agli abbonati di trasmettere il prezzo di abbonamento nel più breve tempo possibile. L'enorme costo della Rivista giustifica la richiesta.*
11. - *Per opportuna norma, tutti gli scritti pubblicati, non firmati o portanti la sigla s. m. o un qualsiasi pseu donimo, sono opera del DIRETTORE, che ne assume la responsabilità morale, legale e scientifica.*
12. - *Tutti i Segretarii dei Sindacati Avvocati e Procuratori d'Italia sono corrispondenti della Rivista, e possono, per la pubblicazione, inviare articoli e sentenze, queste possibilmente annotate.*

### PREZZI DI INSERZIONI

<b>Pagina intera</b>	.	.	.	.	.	<b>L. 100,00</b>
<b>Mezza pagina</b>	.	.	.	.	.	<b>» 60,00</b>
<b>Un terzo</b>	.	.	.	.	.	<b>» 40,00</b>
<b>Un quarto</b>	.	.	.	.	.	<b>» 30,00</b>

# FORMAI PIETRO

Costruttore Edile – specializzato in lavori di Cemento armato - Le prime costruzioni in cemento armato in Salerno e Provincia, sono state eseguite dal sig. Pietro Formai ed hanno avuto il collaudo più vero ed efficiente dai movimenti tellurici.

SALERNO - Via Orto Agrario Pal. proprio

## BAR VITTORIA

Prop. VINCENZO ADINOLFI

È il più elegante ritrovo della città di Salerno. Il servizio è inappuntabile.

Caffè, Bibite, Gelateria; tutto di primissima qualità e confezione. I requisiti spiegano il successo.

Di sera un'orchestra esegue, all'aperto, programmi musicali di prim'ordine.

**Cinema Vittoria** sempre films di grande novità. Sempre films che costituiscono il magnifico successo della Cinematografia moderna.

Durante le proiezioni una numerosa orchestra esegue sceltissimo programma musicale.

Lo Stabilimento tipografico

**F.lli DI GIACOMO di G.i - Salerno**

Si impone per la perfetta esecuzione dei lavori e per la convenienza dei prezzi.